

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO STUDI RICERCHE LEGISLAZIONE E RAPPORTI
INTERNAZIONALI

LE REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE R(2006)2
ADOTTATA DAL COMITATO DEI MINISTRI
DEL CONSIGLIO D'EUROPA
L'11 GENNAIO 2006

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA 2007



INDICE

<i>Prefazione</i>	pag	5
<i>Introduzione</i>	pag	7
1. Consiglio d'Europa – <i>Raccomandazione N° R(2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulle Regole penitenziarie europee</i>	pag	13
2. <i>Commento alle Regole penitenziarie europee</i>	pag	55
3. <i>Tavole di raffronto tra l'Ordinamento penitenziario italiano e le Regole penitenziarie europee</i>	pag	148

Bibliografia	pag	155



Prefazione

RICCARDO TURRINI VITA*

La riduzione dell'autonomia dell'uomo che intrinsecamente consegue allo stato di detenzione ha costituito sempre ragione di una maggiore preoccupazione per quanti si siano curati del rispetto della dignità delle persone stesse, e con esso, della sua integrità fisica.

Non può perciò meravigliare che, secondo che i tempi ne offrano l'opportunità, il magistero religioso, la riflessione filosofica, l'attenzione di un legislatore pensoso del bene comune abbia avuto a curare la tutela dei diritti del detenuto non senza attribuire, laddove possibile, un ulteriore significato rispetto a quello che la dottrina classica del diritto penale aveva individuato.

Per l'Italia, ne è solenne, ma anche vitale, monumento, la Costituzione della Repubblica.

Eguali attenzione si ebbero e si hanno nelle sedi internazionali: da quelle eminentemente accademiche dei convegni internazionali di scienze penitenziarie a quelle degli organi internazionali che si sono costituiti dopo il secondo conflitto mondiale.

Il Consiglio d'Europa, che nei cinquant'anni trascorsi ha avuto il compito delicato e significativo di indurre gli Stati ad un continuo affinamento della loro attenzione ai diritti dell'uomo come dichiarati nella Convenzione europea del 1950, ha anch'esso posto la sua attenzione a tale situazione, giustamente ritenuta sintomatica dalla concreta attuale vigenza di quei principi in un ordinamento nazionale. Non vi è, invero, giunto prestissimo giacché la prima raccomandazione sulle persone ristrette risale al 1973 (R 5) ed è perciò di non pochi anni successiva

* Vicepresidente dell'Organizzazione europea della *probation*, direttore generale dell'esecuzione penale esterna.

all'analogo documento approvato dalle Nazioni Unite nella Risoluzione ONU 30 agosto 1955, ma da quel momento non ha mai cessato di porre attenzione al tema e di affinare le sue previsioni.

E' certo una fonte di soft law (come oggi si dice) quella che con qualificata attenzione, memore dalla sua tradizione, l'Ufficio studi ricerche legislazione e rapporti internazionali sotto la guida del consigliere Giuseppe Capoccia traduce e cura: se, però è proprio di una prefazione offrire una preparazione morale al lettore (diversamente dalla introduzione, che è invece una preparazione intellettuale), vorremmo indicarne due significativi ed a nostro avviso preminenti fini.

Il primo, che inerisce alla Raccomandazione, non è tanto il generico miglioramento rispetto alla precedente raccomandazione del 1986, ma la sua condivisione da parte di 40 e più Stati sovrani, molti dei quali reduci da efferati totalitarismi. La differente idea della pena e dell'uomo che in quella temperie si affermava non mancava di incidere sulla maniera di punire, e perciò la solenne partecipazione di un condiviso acquis è un importante successo, un bene dell'uomo perseguito e consolidato.

Un secondo fine, ci pare, afferisce alla traduzione in lingua italiana: essa ha voluto essere transnazionale, interessando la Confederazione elvetica, ed ha perciò aumentato il suo valore, mirando alla comune lettura di tutti gli studiosi e di tutti gli operatori.

L'ufficio ha perseguito la conoscibilità di una fonte altrimenti remota e con ciò l'elevazione culturale della dirigenza penitenziaria italiana in primis, e di ogni altro operatore, dell'Amministrazione e del Ministero della Giustizia, interno od esterno.

Confidiamo che i fini perseguiti (più vasto il primo, più prossimo il secondo) siano stati raggiunti, e su questo auspicio, congratuliamo i curatori della traduzione e invitiamo alla sua lettura.

Introduzione

GIUSEPPE CAPOCCIA*

Il 30 agosto 1955 il I Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti adottava le “Regole Minime per il trattamento dei detenuti”.

A tale documento furono ispirate le “Regole Minime del Consiglio d’Europa per il trattamento dei detenuti”, adottate con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 gennaio 1973.

In entrambi i testi era ribadito che l’espiazione della pena deve essere improntata ai criteri di umanità, salvaguardando la dignità e i diritti spettanti ad ogni persona, che la rieducazione del detenuto e il suo reinserimento sociale rappresentano lo scopo principale dell’espiazione della pena e che ogni Stato deve impegnarsi nella prevenzione della criminalità.

Nel corso della 404^o riunione dei delegati dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 12 febbraio 1987, veniva approvata la raccomandazione N° R (87) 3, che conteneva in allegato la versione aggiornata delle Regole penitenziarie europee, alla luce della nuova concezione del trattamento affermatasi in Europa.

Aderendo alla richiesta indirizzata agli Stati Membri dal Consiglio di Cooperazione Penologica (PC-CP) del Consiglio d’Europa nel febbraio 2003, l’Amministrazione Penitenziaria italiana ha formulato numerose ed articolate proposte di modifica ed integrazione delle Regole.

In occasione della 53^a sessione plenaria, tenutasi nel marzo

*Direttore dell’Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Ministero della Giustizia

2004, il Comitato Europeo per i Problemi Criminali (CDPC), presieduto da Eugenio Selvaggi, stabiliva che l'aggiornamento delle Regole penitenziarie europee avrebbe dovuto essere completato entro il 2005 e condivideva la proposta di effettuare una riflessione congiunta sul progetto preliminare delle nuove Regole nel corso della Conferenza *ad hoc* dei Direttori delle Amministrazioni Penitenziarie e dei Servizi per le Misure Alternative, che ha riunito a Roma, dal 25 al 27 novembre 2004, gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa.

Come già messo in evidenza da Giovanni Tamburino, all'epoca Direttore dell'Ufficio Studi, Ricerche, Legislazione e Rapporti Internazionali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, la scelta di procedere ad una nuova stesura delle Regole rifletteva la volontà di stimolare l'evoluzione della nozione di umanità del trattamento dei detenuti, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle valutazioni prodotte dal Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) nella sua attività di monitoraggio e controllo.

Secondo quanto evidenziato da Guy De Vel, Direttore generale degli Affari Giuridici del Consiglio d'Europa, nel discorso introduttivo alla Conferenza *ad hoc* di Roma, la necessità di aggiornare le Regole del 1987 scaturiva dai numerosi cambiamenti intervenuti nella società europea che avevano avuto un forte impatto sul sistema penitenziario, soprattutto nell'Europa dell'Est, tenuto conto che nel frattempo gli Stati membri del Consiglio d'Europa erano passati da 23 agli attuali 47.

I profondi mutamenti nel bisogno di sicurezza, nella diffusione delle misure alternative alla detenzione, nelle occasioni di comparazione dei sistemi penitenziari, nel tasso di carcerazione e del conseguente sovraffollamento delle carceri, nella tipologia della criminalità hanno avuto un ruolo determinante nel promuovere il processo di armonizzazione delle Regole con le buone prassi attuali a livello internazionale.

In risposta alle nuove esigenze, il Consiglio d'Europa ha adottato le presenti Regole penitenziarie europee.

L'attuale versione delle Regole penitenziarie europee è composta da nove Parti e riguarda le condizioni di detenzione, l'organizzazione degli istituti penitenziari, nonché il personale penitenziario.

Nella **Parte I** sono enunciati i principi fondamentali ai quali le Amministrazioni penitenziarie devono ispirarsi nell'interpretazione e nell'applicazione delle Regole: rispetto dei diritti dell'uomo, coinvolgimento della società civile, centralità del ruolo del personale penitenziario, ruolo del governo nell'assicurare regolari ispezioni delle strutture penitenziarie, particolare attenzione ai bisogni dei minori e di coloro che soffrono di malattie mentali, rifiuto di ogni discriminazione.

La **Parte II** è dedicata alle condizioni di detenzione, con particolare riguardo all'ammissione in istituto, all'assegnazione dei detenuti, ai locali di detenzione, all'igiene, al vestiario, al regime alimentare, all'assistenza legale, ai contatti con l'esterno, al regime di detenzione, al lavoro, alle attività sportive e ricreative, all'istruzione, al diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, al diritto di tutti i detenuti ad essere informati, in una lingua che comprendono, circa le regole che disciplinano la vita in istituto e circa i loro diritti e doveri in carcere, al trasferimento e alla liberazione dei detenuti, ai particolari bisogni di donne, minori, stranieri e minoranze linguistiche.

Nella **Parte III** viene illustrata la sanità penitenziaria, considerata prioritaria responsabilità delle Amministrazioni penitenziarie in ragione della particolare condizione dei detenuti.

La **Parte IV** illustra l'importanza dell'ordine negli istituti penitenziari; in particolare vengono illustrati gli aspetti relativi alla sicurezza, alle misure speciali di alta sicurezza, alle perquisizioni

e ai controlli, ai reati, alla disciplina e alle sanzioni, all'utilizzo della forza, ai mezzi di contenzione, ai principi direttivi e alle procedure per l'uso delle armi, all'iter previsto per richieste e reclami.

Nella **Parte V** è dettagliato il ruolo della direzione e del personale degli istituti penitenziari: importanza del carcere quale servizio pubblico, selezione e formazione del personale penitenziario, sistema di gestione degli istituti penitenziari, necessità di personale specializzato, sensibilizzazione della società civile alle problematiche del carcere.

La **Parte VI** riguarda le esigenze legate alle ispezioni e alla sorveglianza, in special modo ispezioni da parte del governo e controlli da parte di organismi indipendenti.

La **Parte VII** è dedicata ai detenuti, allo status degli imputati e agli approcci ad essi applicabili, ai locali di detenzione per essi previsti, agli aspetti legati all'assistenza legale, ai contatti con l'esterno, alla possibilità per gli imputati di accedere allo stesso regime di trattamento dei condannati.

La **Parte VIII** è, invece, dedicata ai detenuti condannati, con l'illustrazione degli obiettivi del regime cui sono sottoposti, l'applicazione dello stesso, la regolamentazione del lavoro, la centralità dell'istruzione e della formazione professionale dei detenuti, le disposizioni sulla liberazione dei detenuti, nonché brevi cenni sul ruolo dei servizi di *probation*.

La **Parte IX** consiste in una singola Regola che pone in evidenza l'importanza dell'aggiornamento delle Regole alla luce della continua evoluzione delle buone prassi e degli strumenti normativi applicabili in materia penitenziaria.

Si ritiene di condividere il pensiero espresso da Guy De Vel nel discorso di apertura della Conferenza *ad hoc* di Roma: " *Le Regole Penitenziarie Europee sono, a mio avviso, una delle maggiori con-*

quiste del Consiglio d'Europa, in quanto esse hanno un impatto diretto e quotidiano sulla vita di un (purtroppo) ampio numero di cittadini, e rappresentano la tutela dei diritti umani e della dignità dell'azione "sul campo". Negli anni passati le Regole Penitenziarie Europee sono diventate le linee guida per tutte le Amministrazioni Penitenziarie d'Europa. La loro collocazione è incontestabile e la loro importanza non dovrebbe essere solo preservata bensì valorizzata".

Il nostro auspicio è che gli Stati membri del Consiglio d'Europa sappiano concretare tale pensiero.

Un ringraziamento particolare va ad Alessandra Bernardon, Andrea Beccarini, Alessandra Viviano, Giacomina Perna, esperti linguistici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la scrupolosa opera di traduzione (dalla versione originale in francese), realizzata in collaborazione con l'Ufficio Federale di Giustizia della Confederazione Svizzera. Si ringrazia, inoltre, Antonella Paloscia, dirigente penitenziario, per l'elaborazione della tavola di raffronto tra l'Ordinamento penitenziario italiano e le Regole Penitenziarie europee.



CONSIGLIO D'EUROPA COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee*

(Adottata dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006, in occasione della 952^{esima} riunione dei Delegati dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell'articolo 15. b dello Statuto del Consiglio d'Europa,

Tenuto conto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali come pure della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo ;

Tenuto conto altresì del lavoro svolto dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti e, più particolarmente delle norme che esso ha sviluppato nei suoi rapporti generali;

Riaffermando che nessuno può essere privato della sua libertà personale, se non come estrema misura e in conformità con le procedure definite dalla legge;

Sottolineando che l'esecuzione delle pene privative della libertà e la presa in carico dei detenuti devono prendere in considerazione gli imperativi di sicurezza, di ordine e di disciplina e, allo stesso tempo, devono garantire delle condizioni di detenzione che non portino pregiudizio alla dignità umana e offrire delle occupazioni costruttive e una presa in carico che permettano la preparazione al loro reinserimento sociale;

Considerando importante che gli Stati membri del Consiglio d'Europa continuino ad aggiornare e a rispettare dei principi co-

* *Nel corso dell'adozione della presente Raccomandazione, ed in applicazione dell'articolo 10.2.c del Regolamento Interno delle riunioni dei Delegati dei Ministri, il Delegato della Danimarca ha riservato il diritto del suo Governo di conformarsi o meno all'articolo 43, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione poiché egli ritiene che l'esigenza secondo la quale i detenuti posti in isolamento cellulare siano visitati quotidianamente da personale medico sollevi serie preoccupazioni etiche in relazione al ruolo che tale personale potrebbe essere chiamato a svolgere per decidere se quei detenuti sono adatti a continuare ad essere sottoposti a un tale trattamento.*

muni per quanto attiene alla politica penitenziaria;

Considerando, inoltre, che il rispetto di tali principi comuni rafforzerà la cooperazione internazionale in questo campo ;

Notando gli importanti cambiamenti sociali che hanno influenzato significativi sviluppi in campo penale in Europa nel corso degli ultimi due decenni;

Confermando ancora una volta gli standard contenuti nelle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che si riferiscono a specifici aspetti della politica e della prassi penitenziaria e in particolare la Racc. R (89) 12 sull'istruzione in carcere; la Racc. R (93) 6 sugli aspetti criminologici e penitenziari del controllo di malattie trasmissibili compreso l'AIDS e i relativi problemi sanitari in carcere; la Racc. R (97) 12 sul personale incaricato dell'esecuzione di sanzioni e misure; la Racc. R (98) 7 sugli aspetti etici e organizzativi della salute in carcere; la Racc. R (99) 22 sul sovraffollamento carcerario e l'inflazione della popolazione carceraria; la Racc. R (2003) 22 sulla liberazione condizionale e la Racc. (2003) 23 sulla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei detenuti condannati all'ergastolo e ad altre pene di lunga durata;

Richiamato l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti delle Nazioni Unite;

Considerando che la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole penitenziarie europee deve essere approfonditamente rivista ed aggiornata per riflettere gli sviluppi che sono intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché nella gestione in generale delle carceri in Europa;

Raccomanda ai Governi degli Stati membri:

- di farsi guidare nella propria legislazione, politica e prassi dalle regole contenute nell'appendice alla presente raccomandazione che sostituisce la Raccomandazione R (87) 3 del Comitato dei Ministri sulle Regole Penitenziarie Europee;

- di assicurarsi che la presente raccomandazione e il relativo commento siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile, in particolare tra le autorità giudiziarie, il personale penitenziario e gli stessi detenuti.

ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE R (2006) 2

Parte I**Principi fondamentali**

1. Tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo.
2. Le persone private della libertà conservano tutti i diritti che non sono tolti loro secondo la legge a causa della loro condanna o in conseguenza della loro custodia cautelare.
3. Le restrizioni imposte alle persone private di libertà devono essere ridotte allo stretto necessario e devono essere proporzionali agli obiettivi legittimi per i quali sono state imposte.
4. Le condizioni detentive che violano i diritti umani del detenuto non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
5. La vita in carcere deve essere il più vicino possibile agli aspetti positivi della vita nella società libera.
6. La detenzione deve essere gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone che sono state private della libertà.
7. Devono essere incoraggiate la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria.
8. Il personale penitenziario svolge una missione importante di servizio pubblico e il suo reclutamento, la formazione e le condizioni di lavoro devono permettergli di eseguire una presa in carico dei detenuti di alto livello.

9. Tutte le strutture penitenziarie devono essere oggetto di regolari ispezioni da parte del governo, nonché di un controllo da parte di una autorità indipendente.

Campo di applicazione

10. 1. Le Regole Penitenziarie Europee si applicano alle persone che sono state sottoposte a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria o alle persone che sono state private della libertà in seguito ad una condanna.

2. In linea di principio le persone che sono state sottoposte a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria e le persone che sono state private della libertà in seguito ad una condanna devono essere ristrette solo in istituti riservati a detenuti appartenenti a queste due categorie.

3. Le Regole si applicano anche a coloro che:

a. possono essere ristretti per qualsiasi altro motivo in un carcere; e

b. sono stati sottoposti a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria o privati della libertà in seguito ad una condanna e che possono, per qualsiasi ragione, essere detenuti altrove.

4. Tutte le persone che sono ristrette in un istituto penitenziario o che si trovano nelle condizioni di cui al paragrafo 10.3.b sono considerate "detenuti" ai fini delle presenti Regole.

11. 1. I minori di 18 anni non dovrebbero essere detenuti negli istituti per adulti, ma in istituti espressamente concepiti a tale scopo.

2. Se, tuttavia, dei minorenni sono eccezionalmente detenuti in questi istituti, la loro condizione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.

12. 1. Le persone che soffrono di malattie mentali e il cui stato di salute mentale é incompatibile con la detenzione in un carcere dovrebbero essere detenute in un istituto espressamente concepito a tale scopo.

2. Se, tuttavia, queste persone sono eccezionalmente detenute

in un carcere, la loro situazione e i loro bisogni devono essere disciplinati da regole speciali.

13. Le presenti Regole devono essere applicate con imparzialità, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o ogni altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, condizione economica, nascita o qualsiasi altra situazione.

Parte II

Condizioni di detenzione

Ammissione

14. Nessuno può essere ammesso o trattenuto in un istituto penitenziario in qualità di detenuto, senza un titolo di detenzione valido, secondo il diritto interno.

15. 1. Al momento dell'ingresso in carcere, per ogni nuovo detenuto, devono essere immediatamente registrate le seguenti informazioni:

- a. informazioni concernenti l'identità del detenuto;
- b. motivo della detenzione e nome dell'autorità competente che ha preso la decisione ;
- c. data e ora dell'ingresso ;
- d. elenco degli effetti personali del detenuto che saranno collocati in luogo sicuro conformemente alla Regola 31 ;
- e. ogni ferita visibile e ogni denuncia di precedenti maltrattamenti; e
- f. fatti salvi gli obblighi relativi al segreto medico, ogni informazione sullo stato di salute del detenuto significativa per il benessere fisico e mentale del detenuto stesso o di altri.

2. Al momento dell'ingresso ciascun detenuto dovrà ricevere le informazioni secondo quanto stabilito dalla Regola 30.

3. Subito dopo l'ingresso deve essere data notifica della carcerazione del detenuto conformemente alla Regola 24.9.

16. Appena possibile dopo l'ingresso:

- a. le informazioni sullo stato di salute del nuovo detenuto devono essere integrate con un esame medico secondo quanto stabilito dalla Regola 42;
- b. deve essere determinato un appropriato livello di sicurezza per il detenuto secondo quanto stabilito nella Regola 51;
- c. la minaccia alla sicurezza che il detenuto rappresenta deve essere determinata secondo quanto stabilito dalla Regola 52;
- d. ogni informazione disponibile circa la situazione sociale del detenuto deve essere valutata in modo tale da affrontare i bisogni personali e sociali immediati del detenuto; e
- e. per i condannati devono essere prese le misure necessarie per mettere in atto dei programmi conformemente alla Parte VIII delle presenti Regole.

Assegnazione e locali di detenzione

17. 1. I detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicini alla propria famiglia o al loro luogo di reinserimento sociale.

2. L'assegnazione deve anche prendere in considerazione le esigenze relative ai procedimenti penali, alla sicurezza oltre che alla necessità di offrire dei regimi appropriati a tutti i detenuti.

3. Per quanto possibile, i detenuti devono essere consultati circa la loro assegnazione iniziale nonché per ogni ulteriore trasferimento da un istituto ad un altro.

18. 1. I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile,

della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.

2. Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:

- a. le finestre devono essere sufficientemente ampie affinché i detenuti possano leggere e lavorare alla luce naturale in condizioni normali e per permettere l'apporto di aria fresca, a meno che esista un sistema di climatizzazione appropriato ;
- b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e
- c. un sistema d'allarme deve permettere ai detenuti di contattare immediatamente il personale.

3. La legislazione nazionale deve definire le condizioni minime richieste relative ai punti elencati ai paragrafi 1 e 2.

4. Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto di queste condizioni minime, anche in caso di sovraffollamento carcerario.

5. Ogni detenuto, di regola, deve poter disporre durante la notte di una cella individuale, tranne quando si consideri preferibile per lui che condivida la cella con altri detenuti.

6. Una cella deve essere condivisa unicamente se è predisposta per l'uso collettivo e deve essere occupata da detenuti riconosciuti atti a convivere.

7. Se possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a condividere una cella per dormire.

8. Nel decidere di alloggiare detenuti in particolari istituti o in particolari sezioni di un carcere bisogna tener conto delle necessità di separare:

- a. I detenuti imputati dai detenuti condannati;
- b. I detenuti maschi dalle detenute femmine; e
- c. I detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.

9. Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti per permettere loro di partecipare assieme a delle attività organizzate. Tuttavia i gruppi citati

dovranno sempre essere separati durante la notte a meno che gli stessi interessati non consentano a coabitare e purché le autorità penitenziarie ritengano che questa misura si iscriva nell'interesse di tutti i detenuti interessati.

10. Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone.

Igiene

19. 1. Tutti gli spazi di ciascun istituto devono essere tenuti in perfetto stato e sempre puliti.

2. Quando i detenuti fanno ingresso in istituto, le celle o gli altri locali ai quali sono destinati devono essere puliti.

3. I detenuti devono avere un accesso immediato ai servizi igienici che siano salubri e rispettino la *privacy*.

4. Devono essere previste strutture adeguate affinché ciascun detenuto possa usufruire di un bagno e di una doccia, a temperatura adatta al clima, se possibile quotidianamente, ma almeno due volte a settimana (o più frequentemente se necessario) conformemente ai principi generali di igiene.

5. I detenuti devono tenere la propria persona, i vestiti e la zona letto puliti e ordinati.

6. Le autorità penitenziarie devono fornire loro i mezzi per la pulizia inclusi articoli per l'igiene personale, materiali e utensili per la pulizia generale.

7. Speciali provvedimenti devono essere adottati per le necessità igieniche delle donne.

Vestiario e biancheria da letto

20. 1. I detenuti che non posseggono indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima.

2. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.

3. Tale vestiario deve essere mantenuto in buono stato e, se

necessario, sostituito.

4. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall'istituto, non deve essere costretto a portare indumenti che lo possano identificare come detenuto.

21. Ogni detenuto deve disporre di un letto separato e di biancheria da letto personale e idonea che deve essere mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

Regime alimentare

22. 1. I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro.

2. Il diritto interno deve determinare i criteri di qualità del regime alimentare precisandone, in particolare, il contenuto energetico e proteico.

3. Gli alimenti devono essere preparati e serviti in condizioni igieniche.

4. Devono essere serviti tre pasti al giorno ad intervalli ragionevoli.

5. I detenuti devono avere a disposizione acqua potabile in ogni momento.

6. Il medico o un(a) infermiere(a) qualificato(a) devono prescrivere modifiche del regime alimentare di un detenuto se tale misura risulta necessaria per motivi medici.

Consulenza legale

23. 1. Ogni detenuto ha diritto di richiedere la consulenza legale e le autorità penitenziarie devono aiutarlo, in modo adeguato, ad accedervi.

2. Ogni detenuto ha il diritto di consultare, a sue spese, un avvocato di sua scelta su qualsiasi punto di diritto.

3. Quando la legislazione prevede una consulenza legale gra-

tuita, tale possibilità deve essere segnalata ai detenuti da parte delle autorità penitenziarie.

4. I colloqui e altre forme di comunicazione –compresa la corrispondenza- su punti di diritto tra un detenuto e il suo avvocato devono essere riservati.

5. Un'autorità giudiziaria può, in circostanze eccezionali, autorizzare delle deroghe al principio di confidenzialità con lo scopo di evitare che sia commesso un reato grave o che siano messi in pericolo la sicurezza e l'ordine interno dell'istituto penitenziario.

6. I detenuti devono avere libero accesso ai documenti relativi ai loro procedimenti giudiziari oppure essere autorizzati a detenerli.

Contatti con l' esterno

24. 1. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare il più frequentemente possibile – per lettera, telefono, o altri mezzi di comunicazione- con la famiglia, con terze persone e con i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite da dette persone.

2. Ogni restrizione o sorveglianza delle comunicazioni e delle visite, necessaria ai fini dell'inchiesta penale, al mantenimento dell'ordine, della sicurezza e alla prevenzione di reati e alla protezione delle vittime dei reati – comprese le disposizioni di un'autorità giudiziaria – deve comunque garantire un contatto minimo accettabile.

3. Il diritto interno deve precisare quali sono gli organismi nazionali ed internazionali, nonché i funzionari, con i quali i detenuti possono comunicare liberamente.

4. Le modalità delle visite devono permettere ai detenuti di mantenere e sviluppare relazioni familiari il più possibile normali.

5. Le autorità penitenziarie devono aiutare i detenuti a mantenere un contatto adeguato con il mondo esterno, fornendo loro l'assistenza sociale appropriata a tale fine.

6. Non appena ricevuta, l'informazione sul decesso o sulla malattia grave di un parente prossimo deve essere comunicata al detenuto.

7. Ogni volta che le circostanze lo permettono, il detenuto deve essere autorizzato ad uscire –scortato o liberamente- per render visita ad un parente ammalato, assistere a funerali o per altre ragioni umanitarie.

8. Ai detenuti deve essere permesso di informare immediatamente le famiglie del loro ingresso in istituto o del trasferimento in altro istituto e di ogni grave malattia o lesione di cui possono soffrire e che possano aver subito.

9. Le autorità devono informare immediatamente il coniuge o il convivente del detenuto o, se il detenuto non è coniugato, il parente più prossimo o qualunque altra persona indicata in precedenza dal detenuto, dell'ingresso del detenuto in istituto, della sua morte o grave malattia, o grave lesione, o del trasferimento in un ospedale, salvo che il detenuto non abbia chiesto loro di non farlo.

10. Ai detenuti deve essere permesso di tenersi informati regolarmente degli avvenimenti pubblici abbonandosi e leggendo quotidiani, riviste ed altre pubblicazioni ed ascoltando la radio o vedendo trasmissioni televisive, a meno che non vi sia un divieto specifico imposto dall'autorità giudiziaria su un singolo caso per un periodo determinato.

11. Le autorità penitenziarie devono assicurarsi che i detenuti possano partecipare alle elezioni, ai referendum e agli altri aspetti della vita pubblica, salvo che l'esercizio di tali diritti non sia limitato dal diritto interno.

12. I detenuti devono essere autorizzati a comunicare con i media, a meno che ragioni imperative non vi si oppongano per motivi di sicurezza e di ordine interno, di interesse pubblico e di protezione delle vittime, di altri detenuti e del personale.

Regime penitenziario

25. 1. Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un programma di attività equilibrato.

2. Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali.

3. Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti.

4. Un'attenzione particolare deve essere prestata ai bisogni dei detenuti che hanno subito delle violenze fisiche, psichiche o sessuali.

Lavoro

26. 1. Il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e in nessun caso può essere imposto come punizione.

2. Le autorità penitenziarie devono impegnarsi per fornire un lavoro sufficiente e utile.

3. Tale lavoro deve permettere, per quanto possibile, di mantenere o aumentare le capacità del detenuto di guadagnarsi da vivere normalmente dopo la scarcerazione.

4. In conformità a quanto disposto dalla Regola 13, non devono sussistere discriminazioni nel tipo di lavoro fornito basate sulla diversità di sesso.

5. Un lavoro che comprenda la formazione professionale deve essere fornito ai detenuti in grado di trarre beneficio da esso e specialmente ai giovani adulti.

6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale e con le esigenze di ordine e disciplina, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.

7. L'organizzazione e le modalità di lavoro negli istituti penitenziari devono avvicinarsi, per quanto possibile, a quelle che regolano un lavoro analogo all'esterno, al fine di preparare i detenuti alle condizioni della vita professionale normale.

8. Benché il fatto che il profitto finanziario del lavoro penitenziario possa avere l'effetto di innalzare e migliorare la qualità e la pertinenza della formazione, tuttavia gli interessi dei detenuti non devono essere subordinati a tale scopo.

9. Il lavoro dei detenuti deve essere assicurato dalle autorità penitenziarie, con o senza il concorso di imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario.

10. In ogni caso il lavoro dei detenuti deve essere remunerato

in modo equo.

11. Ai detenuti deve essere permesso di spendere almeno una parte di ciò che guadagnano per acquistare articoli consentiti per l'uso personale e di destinare una parte del loro guadagno ai familiari.

12. I detenuti possono essere incoraggiati a risparmiare una parte del loro guadagno, che sarà consegnata loro all'atto della liberazione o sarà utilizzata per altri scopi consentiti.

13. Le misure applicate in materia di sanità e di sicurezza devono garantire la tutela efficace dei detenuti e non possono essere meno rigorose di quelle di cui beneficiano i lavoratori nella società libera.

14. Si devono adottare provvedimenti per risarcire i detenuti vittime di incidenti sul lavoro, comprese le malattie professionali, in termini non meno favorevoli di quelli concessi ai lavoratori nella società libera.

15. Il limite massimo di ore di lavoro giornaliero e settimanali dei detenuti deve essere stabilito conformemente alle regole o agli usi locali che disciplinano il lavoro dei lavoratori liberi.

16. I detenuti devono avere almeno un giorno di riposo a settimana e tempo sufficiente per l'istruzione e per altre attività.

17. Per quanto possibile i detenuti che lavorano devono essere inseriti nel sistema nazionale della previdenza sociale.

Attività fisiche e ricreative

27. 1. Ad ogni detenuto deve essere offerta la possibilità di svolgere attività fisica per almeno un'ora al giorno all'aria aperta, se le condizioni atmosferiche lo consentono.

2. Quando la stagione è inclemente, si devono prevedere soluzioni alternative per permettere ai detenuti di svolgere esercizio fisico.

3. Delle attività adeguatamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica e per permettere loro di fare dell'attività fisica e di distrarsi - devono far parte integrante del regime penitenziario.

4. Le autorità penitenziarie devono facilitare questo tipo di

attività mettendo a disposizione gli impianti e le attrezzature appropriate.

5. Le autorità penitenziarie devono adottare speciali accorgimenti per organizzare, per i detenuti che ne hanno bisogno, delle attività particolari.

6. Devono essere proposte ai detenuti attività ricreative – che comprendono in particolare sport, giochi, attività culturali, passatempi – e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle.

7. I detenuti devono essere autorizzati a riunirsi nel quadro delle attività fisiche e delle attività ricreative.

Istruzione

28. 1. Ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni.

2. Deve essere data priorità ai detenuti che hanno bisogno di una alfabetizzazione primaria e a coloro che mancano di una istruzione di base e professionale.

3. Una particolare attenzione deve essere volta all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che hanno bisogni speciali.

4. La formazione deve essere considerata, dal punto di vista del regime penitenziario, alla stessa stregua del lavoro e i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo.

5. Ciascun istituto deve avere una biblioteca accessibile a tutti i detenuti, fornita di un'ampia gamma di risorse sia ricreative che istruttive, libri e altro materiale multimediale.

6. Laddove possibile, la biblioteca dell'istituto dovrà essere organizzata in collaborazione con i servizi di biblioteca del territorio.

7. Per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti deve:

a) essere integrata con il sistema scolastico e di formazione professionale nazionale in modo tale che dopo la liberazione

- essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà; e
- b) essere svolta sotto l'egida di istituti di istruzione esterni.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

29. 1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata.

2. Il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.

3. I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure ad accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi .

Informazione

30. 1. All'atto dell'ingresso, e ogni volta che è necessario in seguito, tutti i detenuti devono essere informati per iscritto ed oralmente, in una lingua che comprendono, delle regole che disciplinano la vita in istituto e dei loro diritti e doveri in carcere.

2. I detenuti devono essere autorizzati a tenere una versione scritta delle informazioni che vengono loro fornite.

3. I detenuti devono essere informati di ogni procedimento giudiziario in cui sono coinvolti e, se sono condannati, della pena da scontare e della possibilità di liberazione anticipata.

Oggetti appartenenti ai detenuti

31. 1. Gli oggetti che non possono essere tenuti dal detenuto, in virtù del regolamento interno, devono essere depositati, al mo-

mento dell'ingresso in carcere, in un luogo sicuro.

2. Ogni detenuto i cui oggetti sono stati depositati in un luogo sicuro deve firmare il relativo inventario.

3. Devono essere prese le misure necessarie per conservare tali oggetti in buono stato.

4. Se si rende necessaria la distruzione di un oggetto, questo fatto deve essere registrato ed il detenuto ne deve essere informato.

5. I detenuti devono essere autorizzati, fatte salve le restrizioni e le regole di igiene, ordine e sicurezza, ad acquistare o ad acquisire in altro modo beni, compresi cibo e bevande, per il loro uso personale, a prezzi che non siano esageratamente esosi rispetto a quelli praticati all'esterno.

6. Se un detenuto porta con sé delle medicine al momento dell'ingresso in istituto, il medico dell'istituto deve decidere quale uso farne.

7. Laddove i detenuti siano autorizzati a mantenere il possesso dei loro oggetti, le autorità penitenziarie devono adottare delle misure che permettano di conservare tali oggetti in sicurezza.

Trasferimento di detenuti

32. 1. Quando i detenuti vengono trasferiti a o da un istituto, o verso altri luoghi quali un'aula di giustizia o un ospedale, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico e si devono adottare adeguate salvaguardie per assicurare il loro anonimato.

2. Deve essere proibito il trasporto di detenuti in automezzi con inadeguata ventilazione o illuminazione, o in condizioni che in qualunque modo possono sottoporli a privazioni o umiliazioni non necessarie.

3. Il trasporto dei detenuti deve essere effettuato a spese della pubblica autorità e sotto la direzione di essa .

Liberazione dei detenuti

33. 1. Ogni detenuto deve essere liberato senza ritardo al mo-

mento della scadenza dell'ordinanza che prevede la sua detenzione o al momento in cui un tribunale o un'altra autorità decide in tal senso.

2. La data e l'ora della liberazione devono essere registrate.

3. Ogni detenuto deve beneficiare di provvedimenti che mirano a facilitare il suo ritorno nella società dopo la sua liberazione.

4. Al momento della sua liberazione, ogni detenuto deve recuperare il denaro e gli oggetti che gli sono stati tolti e che sono stati posti in un luogo sicuro, fatta eccezione per le somme che egli ha regolarmente prelevato, e per gli oggetti che ha potuto inviare all'esterno o che sono stati distrutti per ragioni di igiene.

5. Il detenuto deve firmare una ricevuta di scarico per i beni restituiti.

6. Quando la liberazione è fissata in anticipo, al detenuto deve esser proposto un esame medico in conformità della Regola 42, da eseguirsi il più vicino possibile alla data della scarcerazione.

7. Devono essere prese le necessarie misure per assicurarsi che ogni detenuto liberato disponga dei documenti di identità necessari e che riceva un aiuto per la ricerca di un alloggio adeguato e di un lavoro.

8. Il detenuto deve anche esser provvisto dei mezzi necessari alla sua sussistenza immediata, di abiti adeguati alle condizioni climatiche e dei mezzi necessari per giungere a destinazione.

Donne

34. 1. Oltre alle specifiche disposizioni indicate in queste Regole e che riguardano le detenute donne, le autorità devono porre un'attenzione particolare ai bisogni fisici, professionali, sociali e psicologici delle donne detenute al momento di prendere decisioni che coinvolgono qualsiasi aspetto della detenzione.

2. Sforzi particolari devono essere intrapresi per permettere l'accesso a servizi specialistici da parte delle detenute che hanno bisogni menzionati alla Regola 25.4.

3. Le donne detenute devono essere autorizzate a partorire al di fuori del carcere ma, se un bambino nasce all'interno di un istituto, le autorità devono fornire l'assistenza e le infrastrutture

necessarie.

Minori

35. 1. Allorché dei minori di anni 18 sono eccezionalmente detenuti in istituti per adulti, le autorità devono fare in modo che essi possano accedere non soltanto ai servizi offerti a tutti i detenuti, ma anche ai servizi sociali, psicologici e educativi, ad un insegnamento religioso ed a programmi ricreativi o a equivalenti a quelli che sono accessibili ai minori che vivono nella società libera.

2. Ogni minore detenuto in età da frequentare la scuola dell'obbligo deve avere accesso a tale insegnamento.

3. Un aiuto supplementare deve essere fornito ai minori che sono rimessi in libertà.

4. Laddove i minori sono detenuti in un carcere, verranno tenuti in una parte dell'istituto separata da quella dove sono ospitati gli adulti a meno che ciò sia contrario all'interesse del ragazzo.

Bambini in tenera età

36. 1. I bambini in tenera età possono restare in istituto con un genitore, unicamente se ciò è nell'interesse del bambino. Non devono essere considerati come detenuti.

2. Quando i bambini in tenera età sono autorizzati a restare in istituto con un genitore, devono essere adottate misure speciali per disporre di un nido d'infanzia con personale qualificato, dove poter collocare il bambino quando il genitore pratica un'attività alla quale non è autorizzata la presenza del bambino.

3. Un alloggio speciale deve essere riservato per proteggere il benessere di questi bambini in tenera età.

Cittadini stranieri

37. 1. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati immediatamente del diritto di prendere contatto con i loro rap-

presentanti diplomatici o consolari e ragionevoli agevolazioni devono essere concesse loro a tale fine.

2. I detenuti cittadini di uno Stato che non ha rappresentanti diplomatici o consolari nel paese, nonché i rifugiati e gli apolidi, devono beneficiare delle stesse facilità ed essere autorizzati a rivolgersi ai rappresentanti dello Stato incaricato dei loro interessi o ad ogni altra autorità nazionale o internazionale la cui missione è di proteggere tali interessi.

3. Le autorità penitenziarie devono cooperare in modo stretto con questi rappresentanti diplomatici o consolari nell'interesse dei cittadini stranieri detenuti che possono avere dei bisogni particolari.

4. Ai detenuti cittadini stranieri devono essere fornite le informazioni specifiche sull'assistenza legale.

5. I detenuti cittadini stranieri devono essere informati della possibilità di richiedere il trasferimento verso un altro paese per l'esecuzione della loro pena.

Minoranze etniche o linguistiche

38. 1. Devono essere presi provvedimenti speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica.

2. Per quanto possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere.

3. I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti competenti e consegnando degli opuscoli di informazione redatti nelle diverse lingue parlate in ogni istituto.

Parte III

Salute

Cure sanitarie

39. Le autorità penitenziarie devono salvaguardare la salute dei detenuti affidati alla loro custodia.

Organizzazione del servizio sanitario penitenziario

40. 1. Si devono organizzare in istituto dei servizi medici in stretta relazione con l'amministrazione sanitaria generale della comunità locale o della Nazione.

2. La politica sanitaria negli istituti penitenziari deve essere integrata con la politica sanitaria nazionale, e compatibile con essa.

3. I detenuti devono avere accesso al servizio sanitario disponibile nel Paese senza discriminazione basata sulla loro posizione giuridica.

4. I servizi medici in istituto cercheranno di individuare e di curare ogni malattia o problema fisico o mentale da cui i detenuti possano essere affetti.

5. A tale scopo, tutti i necessari servizi medici, chirurgici e psichiatrici compresi quelli disponibili nella comunità libera devono essere messi a disposizione del detenuto.

Personale medico e curante

41. 1. Ogni istituto deve disporre dei servizi di almeno un medico generico.

2. Devono essere adottate delle disposizioni per garantire che un medico possa intervenire immediatamente in caso di urgenza.

3. Gli istituti che non dispongono di un medico a tempo pieno devono essere regolarmente visitate da un medico a tempo parziale

4. Ogni istituto deve avere del personale adeguatamente formato per il servizio sanitario.

5. I servizi di dentisti e di oculisti specializzati devono essere disponibili per ogni detenuto.

Doveri del medico

42. 1. Il medico, o un(a) infermiere(a) professionale che dipende da questo medico, deve incontrare ogni detenuto il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto e lo deve visitare, a meno che ciò sia manifestamente non necessario.

2. Il medico, o un(a) infermiera(a) professionale che dipende da questo medico, deve visitare i detenuti che ne fanno richiesta prima della loro scarcerazione, altrimenti deve visitare i detenuti ogni volta che è necessario.

3. Quando visita un detenuto, il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve porre particolare attenzione a:

- a. osservare le normali regole del segreto professionale;
- b. diagnosticare malattie fisiche o mentali e prendere tutte le misure necessarie per il trattamento di esse e per la prosecuzione del trattamento medico preesistente;
- c. registrare e segnalare alle autorità competenti ogni segno o indicazione che facciano supporre che il detenuto possa aver subito violenze;
- d. rilevare i sintomi di astinenza risultanti dall'abuso di stupefacenti, farmaci o alcool;
- e. individuare qualsiasi stress psicologico o di altra natura derivante dalla privazione della libertà;
- f. isolare i detenuti sospettati di essere affetti da malattie infettive o contagiose per il periodo dell'infezione e fornire loro un trattamento adeguato;
- g. assicurarsi che i detenuti portatori del virus HIV non vengano isolati solo per questo motivo;
- h. notare problemi fisici o mentali che possano impedire il reinserimento dopo la liberazione;
- i. determinare l'idoneità di ogni detenuto all'attività

lavorativa e fisica; e

j. concludere accordi con enti locali per la prosecuzione di ogni necessario trattamento medico e psichiatrico dopo la liberazione, qualora il detenuto dia il suo consenso a tali accordi.

43. 1. Il medico deve essere incaricato di avere cura della salute mentale e fisica dei detenuti e di visitare, con una frequenza e a condizioni adeguate agli standard ospedalieri nella società libera, tutti i detenuti malati, tutti coloro che accusano malattie o ferite ed ogni detenuto cui occorre prestare particolare attenzione.

2. Il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve prestare particolare attenzione alla salute dei detenuti che sono tenuti in condizioni di isolamento, deve visitare questi detenuti quotidianamente; e deve fornire loro un’assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta di questi detenuti o del personale penitenziario;

3. Il medico deve riferire al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione della detenzione o da una qualsiasi condizione di detenzione, incluso l’isolamento.

44. Il medico o un’autorità competente deve procedere a regolari ispezioni, se necessario raccogliere informazioni con altri mezzi e dare consigli al direttore relativamente:

- a. alla quantità, alla qualità, alla preparazione e alla distribuzione degli alimenti e dell’acqua ;
- b. all’igiene e alla pulizia dell’istituto e dei detenuti ;
- c. alle installazioni sanitarie, al riscaldamento, all’illuminazione e alla ventilazione dell’istituto;e
- d. alla qualità e alla pulizia dell’abbigliamento e della biancheria da letto dei detenuti.

45. 1. Il direttore deve tener conto dei rapporti e dei consigli del medico o dell’autorità competente, menzionati nelle Regole 43 e 44 e, se approva le raccomandazioni formulate, deve adottare immediatamente le misure per attuarle.

2. Se le raccomandazioni del medico non sono di competenza del direttore o non trovano il suo accordo, lo stesso direttore deve immediatamente sottoporre il parere del medico unitamente ad un suo rapporto alle autorità superiori.

Fornitura di cure sanitarie

46. 1. I detenuti malati che hanno necessità di cure specialistiche devono essere trasferiti presso istituti specializzati o presso ospedali civili, se queste cure non sono disponibili nell'istituto;

2. Laddove un servizio penitenziario disponga di proprie strutture ospedaliere, in esse deve operare personale adeguatamente qualificato e tali strutture devono essere dotate di attrezzature in grado di fornire ai detenuti ad esse affidati assistenza e trattamento adeguati.

Salute mentale

47. 1. Devono essere disponibili degli istituti specializzati o delle sezioni specializzate, posti sotto il controllo medico, per l'osservazione e la cura di detenuti affetti da disturbi o anomalie mentali che non necessariamente rientrano nelle disposizioni della Regola 12.

2. Il servizio medico penitenziario deve fornire cure psichiatriche a tutti i detenuti che hanno necessità di tali cure e porre particolare attenzione alla prevenzione del suicidio.

Altre questioni

48. 1. I detenuti non devono essere sottoposti ad esperimenti senza il loro consenso.

2. Gli esperimenti che coinvolgono i detenuti e che possono provocare delle ferite fisiche, una sofferenza psichica o altri disturbi alla loro salute devono essere proibite.

PARTE IV

Ordine

Approccio generale

49. L'ordine negli istituti deve essere mantenuto tenendo presente le necessità di sicurezza, incolumità e disciplina, e fornendo inoltre ai detenuti le condizioni di vita che rispettino la dignità umana e offrano loro un programma di attività secondo quanto previsto nella Regola 25.

50. Senza recare pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e l'incolumità, ai detenuti deve essere permesso di discutere argomenti relativi alle condizioni generali di detenzione e gli stessi detenuti devono essere incoraggiati a comunicare con i responsabili dell'istituto su tali argomenti.

Sicurezza-Controllo

51. 1. Le misure applicate ai singoli detenuti per la sicurezza devono essere il minimo necessario per garantirne una custodia sicura.

2. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale all'erta che conosce i detenuti affidati al proprio controllo;

3. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare:

- a. il rischio per la collettività nel caso di evasione ;
- b. la probabilità che tenti di evadere solo o con l'aiuto di complici esterni.

4. Ogni detenuto è, in seguito, sottoposto ad un regime di sicurezza corrispondente al grado di rischio identificato.

5. Il livello di sicurezza necessario deve essere rivalutato regolarmente durante la detenzione dell'interessato.

Sicurezza -Incolumità

52. 1. Il più rapidamente possibile dopo l'ingresso in istituto, ogni detenuto deve essere valutato al fine di determinare se

presenta un rischio per la sicurezza degli altri detenuti, per il personale penitenziario o per le persone che lavorano nell'istituto o lo visitano regolarmente, nonché per stabilire se c'è rischio di autolesionismo.

2. Si devono porre in atto procedure per assicurare l'incolumità dei detenuti, del personale penitenziario e di coloro che visitano gli istituti e per ridurre al minimo il rischio di violenza e di altri eventi che possano minacciare la sicurezza;

3. Ogni possibile sforzo deve essere compiuto per permettere ai detenuti di partecipare pienamente alle attività quotidiane in tutta sicurezza.

4. Deve essere possibile per i detenuti contattare il personale in ogni momento, anche di notte.

5. Anche negli istituti si deve osservare la normativa nazionale sulla salute e sulla sicurezza.

Misure speciali di alta sicurezza o di protezione

53. 1. Il ricorso a misure di alta sicurezza o di protezione è autorizzato soltanto in circostanze eccezionali.

2. Devono essere stabilite delle procedure chiare da applicare in caso di utilizzo di tali misure nei confronti di tutti i detenuti.

3. La natura di tali misure, la loro durata e i motivi che permettono di ricorrervi devono essere determinati dal diritto interno.

4. In ogni caso, l'applicazione delle misure deve essere approvata dall'autorità competente per un periodo determinato.

5. Ogni decisione di proroga del periodo di applicazione deve essere nuovamente approvata dall'autorità competente.

6. Queste misure devono essere applicate a singoli detenuti e non a gruppi di detenuti.

7. Ogni detenuto sottoposto a tali misure ha il diritto di reclamo secondo la procedura prevista dalla Regola 70.

Perquisizioni e controlli

54. 1. Il personale deve seguire delle procedure dettagliate nel caso di perquisizioni :

b. di detenuti ;

c. di visitatori e dei loro effetti ;

d. di membri del personale.

2. Le situazioni in cui tali perquisizioni sono necessarie e la natura di esse devono essere definite dalla normativa nazionale;

3. Il personale deve essere formato a svolgere queste perquisizioni in modo tale da scoprire e prevenire qualunque tentativo di fuga o di nascondere beni illeciti, rispettando allo stesso tempo la dignità di coloro che vengono perquisiti ed i loro oggetti personali;

4. Le persone sottoposte a perquisizione non devono essere umiliate dalla procedura di perquisizione;

5. Le persone devono essere perquisite soltanto da personale dello stesso sesso;

6. Nessun esame delle cavità del corpo può essere fatto dal personale penitenziario.

7. Un esame intimo, nell'ambito di una perquisizione, può essere eseguito solo da un medico.

8. I detenuti devono assistere alla perquisizione dei loro effetti personali a meno che le tecniche della perquisizione o il pericolo potenziale che ciò può rappresentare per il personale lo proibiscano.

9. L'obbligo di proteggere la sicurezza e l'ordine interno deve essere ponderato con il rispetto dell'intimità dei visitatori.

10. Le procedure per perquisire i professionisti che entrano in istituto, quali i rappresentanti legali, gli assistenti sociali ed i medici, devono essere oggetto di consultazione con i rispettivi ordini professionali al fine di assicurare un equilibrio tra la sicurezza e il diritto alla riservatezza delle comunicazioni professionali.

Reati

55. I presunti reati commessi negli istituti penitenziari devono essere oggetto di un'inchiesta analoga a quella riservata agli atti dello stesso tipo commessi all'esterno e devono essere trattati in conformità al diritto interno.

Disciplina e sanzioni

56. 1. Le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego.

2. Per quanto possibile, le autorità penitenziarie devono ricorrere a dei meccanismi di riparazione e di mediazione per risolvere le vertenze con i detenuti e le dispute fra questi ultimi.

57. 1. Solo un comportamento suscettibile di costituire una minaccia per la sicurezza e l'ordine interno può essere definito come un'infrazione disciplinare.

2. Il diritto interno deve determinare :

- a. gli atti o le omissioni dei detenuti che costituiscono un'infrazione disciplinare ;
- b. le procedure da seguire in materia disciplinare;
- c. il tipo e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ;
- d. l'autorità competente per infliggere tali sanzioni ; e
- e. l'autorità cui si può ricorrere e la procedura di appello.

58. Ogni presunta infrazione alle regole disciplinari da parte di un detenuto deve essere immediatamente riferita all'autorità competente, che svolgerà indagini in merito senza indugio.

59. I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:

- a. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro;
- b. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa;
- c. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia;
- d. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare;
- e. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento.

60. 1. Qualunque sanzione inflitta dopo il giudizio di colpevolezza di un'infrazione disciplinare deve essere conforme alla legge.

2. La severità dell'infrazione deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione.

3. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante devono essere vietate .

4. La sanzione non può consistere in una proibizione assoluta dei contatti con la famiglia.

5. L'isolamento come sanzione disciplinare può essere imposto solo in casi eccezionali e per un periodo determinato di tempo, il più breve possibile.

6. I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni.

61. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere in grado di fare appello ad un'autorità competente superiore e indipendente.

62. Nessun detenuto può occupare nell'istituto un posto di lavoro o una posizione che gli conferiscono poteri disciplinari.

Doppia incriminazione

63. Un detenuto non dovrà mai essere giudicato o punito due volte per la stessa azione o comportamento.

Uso della forza

64. 1. Il personale penitenziario non deve usare la forza contro i detenuti tranne per autodifesa o in casi di tentata evasione o di resistenza attiva o passiva ad un ordine legittimo, e sempre come ultima risorsa.

2. La quantità di forza usata deve essere quella minima necessaria e deve essere applicata per il tempo strettamente necessario.

65. Procedure dettagliate devono regolare l'utilizzo della forza e precisare in particolare:

- a. i diversi tipi di utilizzo della forza previsti;
- b. le circostanze in cui ogni tipo di utilizzo della forza è autorizzato;
- c. i membri del personale autorizzati ad utilizzare un tipo o un altro di forza;

- d. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza; e
- e. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.

66. Il personale in contatto diretto con i detenuti deve essere formato alle tecniche per contenere con il minimo di forza gli individui aggressivi.

67. 1. Il personale di altre forze dell'ordine deve intervenire nei confronti dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari solo in circostanze eccezionali.

2. Le autorità penitenziarie e le forze dell'ordine interessate devono sottoscrivere un accordo preventivo a meno che tali relazioni non siano già regolate dal diritto interno.

3. Tale accordo deve stabilire :

- a. le circostanze in cui i membri di altre forze dell'ordine possono entrare in un istituto per risolvere una situazione di conflitto;
- b. l'autorità di cui dispone tale forza dell'ordine quando si trova all'interno dell'istituto e le relazioni con il direttore;
- c. i diversi tipi di ricorso alla forza che i membri di questa forza possono impiegare;
- d. le circostanze in cui i diversi tipi di ricorso alla forza sono previsti;
- e. il livello di autorità richiesto per decidere l'utilizzo della forza; e
- f. i rapporti da redigere dopo ogni utilizzo della forza.

Mezzi di contenzione

68. 1. E' proibito l'uso di catene e di ferri.

2. Le manette, le camicie di forza ed altri mezzi di contenzione non devono essere usati tranne:

- a. se necessario, come precauzione contro le evasioni durante un trasferimento, purché esse vengano rimosse quando il detenuto compare dinanzi all'autorità amministrativa o giudiziaria, a meno che tale autorità decida altrimenti; o
- b. per ordine del direttore, se falliscono altri metodi di controllo, al fine di proteggere il detenuto da atti di

autolesionismo, di impedirgli di arrecare danni ad altri o di prevenire gravi danni alle cose e purché in tali casi il direttore informi immediatamente il medico e faccia rapporto subito all'autorità penitenziaria superiore.

3. Gli strumenti di contenzione non devono essere applicati per un periodo maggiore di quello strettamente necessario.

4. Il modo di utilizzo di tali mezzi di contenzione deve essere specificato nella legislazione nazionale.

Armi

69. 1. Salvo urgenze operative, il personale penitenziario non deve mai portare armi mortali all'interno del perimetro dell'istituto.

2. Il porto visibile di altre armi, compreso il manganello, da parte di persone in contatto con i detenuti deve essere proibito all'interno del perimetro dell'istituto salvo se queste sono necessarie per la sicurezza e l'ordine interno in occasione di un incidente particolare.

3. Nessun membro del personale riceve armi senza una preventiva formazione sul loro uso.

Richieste e reclami

70. 1. I detenuti, individualmente o in gruppo, devono avere ampie opportunità di presentare richieste o reclami al direttore dell'istituto o ad ogni altra autorità competente.

2. Se la mediazione appare opportuna, essa deve essere tentata come prima istanza.

3. Nel caso in cui la richiesta o il reclamo siano respinti, le motivazioni devono essere comunicate al detenuto interessato e quest'ultimo deve poter inoltrare ricorso ad un'autorità indipendente.

4. I detenuti non devono essere puniti per aver presentato una richiesta o un reclamo.

5. L'autorità competente deve tener conto di ogni reclamo scritto proveniente dalla famiglia di un detenuto quando tale reclamo fa stato di una violazione dei diritti dell'interessato.

6. Nessun reclamo può essere presentato da un rappresentante legale o da un'organizzazione interessata del

benessere dei detenuti per conto di un detenuto se il detenuto stesso non dà il suo consenso alla presentazione di esso.

7. I detenuti sono autorizzati ad avvalersi di un parere legale sulle procedure di reclamo e appello e all'assistenza legale quando ciò è richiesto dagli interessi della giustizia.

PARTE V

Direzione e Personale

Il servizio penitenziario come servizio pubblico

71. Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale.

72. 1. Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l'obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano.

2. Il personale deve avere un'idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo.

3. I doveri del personale vanno oltre quelli di semplice sorveglianza e devono tener conto della necessità di facilitare il reinserimento sociale dei detenuti dopo la loro scarcerazione, attraverso un programma positivo di presa in carico e di assistenza.

4. Il personale deve eseguire il proprio lavoro rispettando norme professionali e personali di elevato livello.

73. Le autorità penitenziarie devono riservare una grande importanza al rispetto delle Regole per il personale.

74. La gestione dei rapporti tra personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi deve essere oggetto di un'attenzione particolare.

75. Il personale, in ogni circostanza, svolge i suoi compiti e si comporta in modo tale che il suo esempio eserciti un'influenza positiva sui detenuti e susciti il loro rispetto.

Selezione del personale penitenziario

76. Il personale penitenziario deve essere selezionato con cura e adeguatamente formato sia al momento dell'assunzione che in modo permanente. Deve essere retribuito al livello di manodopera specializzata e deve avere uno status che sia rispettato dalla società civile.

77. Nella selezione di nuovi membri del personale le autorità penitenziarie devono porre grande enfasi sulla necessità di doti di integrità e umanità, di capacità professionali e attitudini personali necessarie per il complesso lavoro che li attende.

78. I membri del personale devono essere, di regola, assunti su base permanente e devono avere lo stato giuridico di impiegati dello Stato con garanzia della sicurezza di impiego che dipenda soltanto dalla loro buona condotta, dall'efficacia del loro lavoro, dall'idoneità fisica e dalla loro salute mentale nonché da un livello di istruzione adeguato.

79. 1. La remunerazione deve essere tale da permettere l'assunzione e il mantenimento in servizio di personale competente.

2. I benefici e le condizioni di impiego devono riflettere l'esatta natura del lavoro come parte delle forze dell'ordine.

80. Qualora sia necessario impiegare personale a tempo parziale, i suddetti criteri devono essere applicati per quanto possibile anche per tale personale.

Formazione del personale penitenziario

81. 1. Prima di entrare in servizio, il personale deve seguire

un corso di formazione generale e speciale e superare degli esami teorici e pratici.

2. L'amministrazione deve fare in modo che, durante la sua carriera, il personale mantenga e migliori le sue competenze professionali seguendo dei corsi di aggiornamento e di perfezionamento organizzati ad intervalli di tempo adeguati.

3. Il personale chiamato a lavorare con gruppi specifici di detenuti – stranieri, donne, minorenni, malati psichici, ecc.- deve ricevere una formazione particolare adattata ai suoi compiti specifici.

4. La formazione di tutti i membri del personale deve comprendere lo studio degli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, nonché l'applicazione delle Regole penitenziarie europee.

Sistema di gestione degli istituti penitenziari

82. Il personale deve essere selezionato e nominato su base egualitaria e senza nessuna discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro tipo, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, i beni posseduti, la nascita o ogni altra situazione.

83. Le autorità penitenziarie devono promuovere dei metodi di organizzazione e dei sistemi di gestione atti a:

- a. assicurare un'amministrazione degli istituti penitenziari conforme a delle norme elevate che rispettino gli strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti dell'uomo; e
- b. facilitare una buona comunicazione tra gli istituti penitenziari e tra le diverse categorie di personale di uno stesso istituto e un buon coordinamento dei servizi - interni ed esterni all'istituto - che forniscono prestazioni a favore dei

detenuti, specialmente per quel che concerne la loro presa in carico e il loro reinserimento.

84. 1. Ogni istituto deve avere un direttore, che deve essere ben qualificato per il suo incarico, con riguardo alle sue qualità personali e alle sue competenze amministrative, alla sua formazione e alla sua esperienza professionale.

2. Il direttore deve essere incaricato a tempo pieno e deve dedicare tutto il suo tempo ai propri compiti istituzionali.

3. Le autorità penitenziarie devono assicurare che ogni istituto sia costantemente sotto la completa responsabilità del direttore, del vice-direttore o di un funzionario incaricato.

4. Quando un direttore è responsabile per più di un istituto, deve esserci comunque un funzionario responsabile di ognuno di essi.

85. Uomini e donne devono essere rappresentati in modo equilibrato nel personale penitenziario.

86. Devono essere adottate misure affinché la direzione consulti l'insieme del personale su argomenti di ordine generale ed in particolare sulle condizioni di lavoro.

87. 1. Devono essere adottate misure per incoraggiare il più possibile una buona comunicazione tra la direzione, gli altri membri del personale, i servizi esterni ed i detenuti

2. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dell'istituto devono parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggior parte di essi.

88. Dove esistono istituti penitenziari gestiti privatamente, tutte le Regole Penitenziarie Europee devono essere applicate.

Personale specializzato

89. 1. Il personale deve comprendere, per quanto possibile,

un numero sufficiente di specialisti quali psichiatri, psicologi, operatori sociali, insegnanti, capi d'arte, professori o istruttori di educazione fisica e sportiva.

2. Ausiliari a tempo parziale e personale volontario competente devono essere incoraggiati a contribuire, per quanto possibile, alle attività con i detenuti.

Sensibilizzazione dell'opinione pubblica

90. 1. Le autorità penitenziarie devono costantemente informare l'opinione pubblica circa lo scopo del sistema penitenziario e il lavoro svolto dal personale penitenziario al fine di incoraggiare una migliore comprensione del ruolo del carcere nella società.

2. Le autorità penitenziarie devono incoraggiare i membri della società civile ad intervenire a titolo volontario negli istituti, quando ciò è opportuno.

Ricerche e valutazioni

91. Le autorità penitenziarie devono sostenere un programma di ricerca e di valutazione sulle finalità della detenzione, sul suo ruolo in una società democratica e sul raggiungimento della missione da parte del sistema penitenziario.

PARTE VI

Ispezioni e Controlli

Ispezioni governative

92. Devono essere effettuate regolarmente ispezioni degli istituti penitenziari da parte di enti governativi che valuteranno se gli istituti sono amministrati secondo le normative nazionali ed internazionali e in base a quanto previsto dalle presenti Regole.

Controlli indipendenti

93. 1. Le condizioni di detenzione e il trattamento dei detenuti devono essere controllati da un organo o da più organi di controllo indipendenti le cui valutazioni devono essere rese pubbliche.

2. Tali organi di controllo indipendenti devono essere incoraggiati a cooperare con le agenzie internazionali legittimate a visitare gli istituti penitenziari.

PARTE VII**Detenuti imputati***Stato di detenuto imputato*

94. 1. Nelle presenti Regole, il termine “imputati” indica i detenuti posti in custodia cautelare dall’autorità giudiziaria prima del processo, del verdetto o della sentenza definitiva di condanna.

2. Uno Stato può considerare i detenuti giudicati colpevoli e condannati come imputati nel caso in cui i loro appelli ancora non si siano conclusi in via definitiva.

Approccio relativo ai detenuti imputati

95. 1. Il regime relativo ai detenuti imputati non può essere influenzato dalla possibilità che possano poi essere giudicati colpevoli di reato.

2. Le Regole in questa parte forniscono ulteriori salvaguardie per i detenuti imputati.

3. Nell’occuparsi dei detenuti imputati le autorità penitenziarie devono essere guidate dalle Regole che si applicano a tutti i detenuti e devono consentire ai detenuti imputati di partecipare alle varie attività disposte da tali Regole.

Locali di detenzione

96. Per quanto possibile, gli imputati devono poter scegliere di disporre di una cella individuale, salvo se è considerato preferibile che coabitino con altri imputati o se un tribunale ha ordinato specifiche condizioni di alloggio.

Vestiaro

97. 1. Gli imputati devono poter indossare i propri indumenti personali qualora l'abbigliamento sia adatto al carcere.

2. Agli imputati che non hanno vestiti adatti sarà fornito il vestiario che non deve essere come quello indossato dai detenuti definitivi.

Assistenza legale

98. 1. Gli imputati devono essere esplicitamente informati del loro diritto di richiedere un'assistenza legale.

2. Gli imputati accusati di un reato devono disporre di tutte le agevolazioni per preparare la propria difesa ed incontrare il proprio avvocato.

Contatti con l'esterno

99. A meno che un'autorità giudiziaria non abbia pronunciato, in un caso singolo, un divieto specifico per un periodo determinato, gli imputati:

- a. devono poter ricevere le visite ed essere autorizzati a comunicare con la loro famiglia e altre persone, alle stesse condizioni previste per i condannati;
- b. possono ricevere visite supplementari ed anche utilizzare più facilmente altri mezzi di comunicazione; e
- c. devono aver accesso a libri, giornali e altri mezzi di informazione.

Lavoro

100. 1. Gli imputati devono poter lavorare, ma senza esservi obbligati.

2. Se un imputato sceglie di lavorare, sono applicate tutte le disposizioni della Regola 26, comprese quelle relative alla remunerazione.

Accesso al regime dei condannati

101. Se un imputato chiede di seguire il regime dei condannati, le autorità penitenziarie, per quanto possibile, devono soddisfare la sua richiesta.

PARTE VIII

Detenuti Condannati

Obiettivi del regime dei condannati

102. 1. Oltre alle Regole applicabili all'insieme dei detenuti, il regime dei condannati deve essere concepito per permetter loro di condurre una vita responsabile ed esente dal reato.

2. Poiché la privazione della libertà costituisce una punizione in sé, il regime dei condannati non deve aggravare le sofferenze inerenti la detenzione.

Implementazione del regime per i detenuti condannati

103. 1. Il regime per i detenuti condannati deve iniziare non appena una persona entra in istituto con la posizione di detenuto condannato, a meno che esso non sia iniziato precedentemente.

2. Appena possibile dopo l'ingresso, devono essere redatti rapporti completi per tutti i detenuti condannati sulla loro situazione personale, sui programmi di trattamento proposti per

ognuno di loro e sulla strategia per la preparazione alla loro liberazione.

3. I detenuti condannati devono essere incoraggiati a partecipare alla pianificazione dei loro programmi individuali di trattamento.

4. Tale programma deve prevedere, per quanto possibile :

- a. un lavoro,
- b. una formazione,
- c. altre attività, e
- d. una preparazione alla liberazione.

5. Il regime dei condannati può anche includere un lavoro sociale, e l'intervento del medico e dello psicologo.

6. Un sistema di permessi deve fare parte integrante del regime dei detenuti condannati.

7. I detenuti che lo desiderano possono partecipare a programmi di giustizia riparativa e riparare le infrazioni commesse.

8. Un'attenzione particolare deve essere prestata al programma di trattamento e al regime dei condannati a vita o a pene lunghe.

Aspetti organizzativi della detenzione dei condannati

104. 1. Per quanto possibile, e in base alle disposizioni della Regola 17, si deve far uso di istituti separati o di sezioni distinte di un istituto per permettere la gestione dei vari regimi relativi alle diverse categorie di detenuti.

2. Devono essere adottate procedure per stabilire e revisionare i programmi individuali dei detenuti dopo un attento esame dei relativi rapporti e dopo consultazioni approfondite del personale coinvolto con i detenuti interessati, e, per quanto possibile, con la partecipazione dei detenuti interessati.

3. Ogni fascicolo deve contenere i rapporti del personale direttamente responsabile del detenuto in oggetto.

Il lavoro per i detenuti condannati

105. 1. Un programma sistematico di lavoro deve contribuire

al raggiungimento degli obiettivi del trattamento dei condannati.

2. Può essere imposto di lavorare a tutti i condannati che non abbiano ancora raggiunto l'età della pensione, coerentemente con il loro stato fisico e mentale così come stabilito dal medico.

3. Qualora venga imposto di lavorare ad un detenuto condannato le condizioni di lavoro devono essere conformi alle norme e ai controlli in uso all'esterno.

4. I detenuti che frequentano corsi di insegnamento o altri programmi durante le ore lavorative come parte integrante del loro programma riabilitativo devono essere remunerati come se lavorassero.

5. Nel caso dei detenuti condannati parte della remunerazione o una quota dei risparmi derivanti dalla remunerazione possono essere utilizzati per scopi riparatori a seguito di ordine dell'autorità giudiziaria o nel caso in cui vi consenta il detenuto.

Formazione dei condannati

106. 1. Un programma formativo sistematico che comprenda il mantenimento delle nozioni acquisite e che tenda a migliorare il livello globale di istruzione dei detenuti, nonché la loro capacità di condurre in seguito una vita esente dal reato, deve costituire una parte essenziale del regime dei condannati.

2. I condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e di formazione.

3. I programmi educativi dei condannati devono essere adattati alla durata prevista della loro detenzione.

Liberazione dei condannati

107. 1. I condannati devono essere aiutati, al momento opportuno e prima della scarcerazione, con procedure e programmi specialmente concepiti per permetter loro il passaggio tra la vita carceraria e la vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività.

2. Per quanto concerne più specificamente i condannati a

lunghe pene, devono essere prese misure per assicurare loro un rientro progressivo nel mondo libero.

3. Questo scopo può essere raggiunto grazie ad un programma di preparazione alla scarcerazione o ad una liberazione condizionale sotto controllo accompagnata da un'assistenza sociale efficace.

4. Le autorità penitenziarie devono lavorare in stretta collaborazione con i servizi sociali e gli organismi che accompagnano ed aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare riallacciando legami con la vita familiare e trovando un lavoro.

5. I rappresentanti di questi servizi o organismi sociali devono poter entrare in istituto quando necessario ed intrattenersi con i detenuti per preparare e pianificare la loro liberazione e organizzare l'assistenza postpenale.

Parte IX

L'aggiornamento delle Regole

108. Le regole penitenziarie europee devono essere aggiornate con regolarità.



CONSIGLIO D'EUROPA COMITATO DEI MINISTRI

Raccomandazione Rac (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee

COMMENTO

Introduzione

Le norme penitenziarie riflettono la volontà di riservare ai detenuti un trattamento giusto ed equo. Queste norme devono essere enunciate chiaramente, poiché la pressione dell'opinione pubblica può portare facilmente a restrizioni dei diritti fondamentali per questa categoria vulnerabile.

Il primo tentativo di definire delle norme penitenziarie in Europa risale al 1973, con l'introduzione dell'Insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti nella Risoluzione (73) 5 del Consiglio d'Europa. Si trattava allora di adattare alla situazione europea l'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, inizialmente redatte fin dal 1955.

Nel 1987, le Regole penitenziarie europee sono state completamente riviste con l'intento, come indicava il Rapporto esplicativo, "di prendere in considerazione i bisogni e le aspirazioni delle amministrazioni penitenziarie, dei detenuti e del personale penitenziario con un approccio sistematico in materia di gestione e trattamento che sia positivo, realistico e conforme alle norme attuali".

La revisione in corso persegue lo stesso obiettivo generale. Come i testi precedenti, queste Regole modificate si basano al tempo stesso sulle regole penitenziarie anteriori e sui valori

fondamentali enunciati nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Dal 1987, tuttavia, la legislazione e le prassi penitenziarie hanno registrato molti sviluppi in Europa. L'evoluzione della società, delle politiche di lotta contro la delinquenza e la criminalità, delle prassi in materia di condanne e della ricerca, così come l'ingresso di nuovi Stati membri nel Consiglio d'Europa, hanno modificato in modo sostanziale la gestione degli istituti penitenziari e il trattamento dei detenuti.

L'aumento delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che si basano sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo per tutelare i diritti fondamentali dei detenuti, nonché le norme per il trattamento dei detenuti stabilite dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), hanno avuto un ruolo determinante in questa evoluzione. Ciò ha indotto il Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC) ad affidare al Consiglio di cooperazione penologica (PC-CP) il compito di armonizzare le Regole con le buone prassi attuali.

La Raccomandazione che contiene la nuova versione delle Regole penitenziarie europee riconosce anche il contributo della CEDU e del CPT. Inoltre, sottolinea come sia importante non dimenticare il principio denominato *ultima ratio* secondo cui la detenzione dovrebbe costituire l'ultima delle misure alle quali ricorrere. Questo principio mira a mantenere basso il livello della popolazione penitenziaria. L'importanza di tale obiettivo è riconosciuta nella Raccomandazione (99)22 relativa al sovraccollamento degli istituti penitenziari e all'inflazione carceraria. Questa raccomandazione sottolinea la necessità di ricorrere alla privazione della libertà unicamente in relazione ai reati più gravi. Il principio di *ultima ratio* dovrebbe essere applicato in maniera tale da limitare la detenzione sia per le persone condannate che per quelle non condannate. D'altra parte sarebbe auspicabile esaminare in modo serio, prima della condanna, la possibilità di applicare delle sanzioni alternative, permettendo così di evitare la detenzione. Gli Stati dovrebbero anche esaminare la possibilità

di depenalizzare alcuni reati e di riclassificarli in modo che non siano più passibili di una pena detentiva.

Dal 1987, le Regole penitenziarie europee godono di uno statuto rafforzato. La CEDU e il CPT fanno ormai regolare riferimento alle Regole. La nuova versione delle Regole dovrebbe essere ancora di maggior utilità per questi organismi nella misura in cui essa prende in considerazione gli sviluppi recenti delle buone prassi in ambito penitenziario. I tribunali nazionali e gli organi di ispezione sono caldamente invitati a basarsi su queste Regole; considerando in particolare, visto l'aumento dei trasferimenti di detenuti tra gli Stati membri, che ogni Stato che decide un trasferimento abbia la garanzia che il detenuto interessato sia trattato convenientemente nel paese di destinazione.

Le Regole riviste affrontano alcune questioni che non erano state considerate nelle Regole del 1987. Pur cercando di essere esaustive, non impongono tuttavia agli Stati membri delle esigenze irrealistiche. Si riconosce che l'attuazione delle presenti Regole richiederà uno sforzo notevole da parte di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa.¹ Le Regole danno degli orientamenti agli Stati membri che intendono modernizzare la loro legislazione penitenziaria ed aiuteranno le amministrazioni penitenziarie a determinare in quale modo gestire la loro autorità, anche qualora le Regole non siano ancora state completamente integrate nel diritto interno. Esse fanno riferimento a misure da inserire nel "diritto interno" piuttosto che nella "legislazione interna", nella misura in cui esse riconoscono che quest'ultima può assumere forme diverse negli Stati membri del Consiglio d'Europa. Il termine "diritto interno" è stato coniato per inglobare non solo la legislazione principale adottata da un parlamento nazionale, ma anche tutte le altre regolamentazioni o ordinanze che hanno forza di legge, oltre alla giurisprudenza delle corti e dei tribunali e ciò nella misura in cui queste forme di normative sono riconosciute dai sistemi giuridici nazionali.

¹ Frase aggiunta con il documento CM(2005)163 Addendum Corrigendum del 13 dicembre 2005 su richiesta della delegazione Polacca

Parte I

Principi fondamentali

Nelle nuove Regole penitenziarie europee, le prime nove Regole enunciano i principi fondamentali che devono guidare l'interpretazione e la messa in pratica dell'insieme delle Regole. Questi principi fanno parte integrante delle Regole e non costituiscono un semplice elemento del Preambolo o di certe regole specifiche. Le amministrazioni penitenziarie devono impegnarsi ad applicare le Regole seguendo la lettera e lo spirito di tali principi.

Regola 1

Inevitabilmente, in caso di ricorso alla privazione di libertà, si pone la questione dei diritti dell'uomo. La Regola 1 sottolinea questo fatto imponendo il rispetto dei detenuti. A sua volta, il rispetto implica il riconoscimento della loro dignità fondamentale.

Regola 2

Questa Regola completa la Regola 1 sottolineando che la perdita di libertà subita dai detenuti non implica necessariamente la perdita automatica di tutti i loro diritti politici, civili, sociali, economici e culturali. E' inevitabile che i diritti dei detenuti subiscano delle restrizioni a causa della privazione di libertà, ma tali restrizioni devono essere le minori possibili. L'insieme delle Regole presenta alcune misure che possono essere adottate per ridurre gli effetti negativi della privazione di libertà. Ogni restrizione supplementare deve essere prevista dalla legge e deve essere introdotta unicamente se è essenziale al mantenimento dell'ordine e della sicurezza negli istituti penitenziari. Le restrizioni imposte non devono, in ogni caso, derogare alle nuove Regole penitenziarie europee.

Regola 3

Questa Regola sottolinea i limiti che possono essere imposti alle restrizioni nei confronti dei detenuti. Richiama il principio generale di proporzionalità che deve sottendere ogni restrizione di questa natura.

Regola 4

I governi vengono a volte accusati di trattare meglio i detenuti degli altri membri della società. Benché tali accuse siano raramente confermate nei fatti, la Regola 4 indica chiaramente che la mancanza di risorse non può giustificare che uno Stato membro permetta lo sviluppo di condizioni di detenzione che rechino pregiudizio ai diritti fondamentali dei detenuti. Politiche e prassi che tendano a banalizzare tali pregiudizi sono anch'esse inaccettabili.

Regola 5

Le Regola 5 sottolinea gli aspetti positivi della normalizzazione. Certamente, la vita in un istituto penitenziario non potrà mai essere uguale alla vita all'esterno. Tuttavia, le autorità penitenziarie devono intervenire attivamente per avvicinare il più possibile le condizioni di vita in istituto a quelle della vita normale e fare in modo che tale normalizzazione non abbia per conseguenza delle condizioni disumane di detenzione.

Regola 6

La Regola 6 riconosce che i detenuti, condannati o meno, ritorneranno un giorno a vivere nella società libera e che pertanto la vita in istituto deve essere organizzata in modo da tener conto di questo fatto. I detenuti devono essere mantenuti in buona salute fisica e psichica e devono avere la possibilità di lavorare e di studiare. Nel caso di pene di lunga durata, questo aspetto della vita detentiva deve essere accuratamente pianificato al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi della detenzione e permettere ai detenuti di utilizzare al meglio il tempo della loro detenzione.

Regola 7

La Regola 7 insiste sull'importanza di coinvolgere i servizi sociali esterni negli istituti penitenziari. Le Regole penitenziarie europee dovrebbero incoraggiare una politica di inclusione piuttosto che di esclusione. Per fare ciò è indispensabile promuovere una stretta collaborazione tra l'istituto penitenziario e i servizi sociali esterni e coinvolgere la società civile, per esempio attraverso il volontariato o le visite negli istituti.

Regola 8

La Regola 8 sottolinea il posto centrale che occupa il personale penitenziario nell'insieme del processo di applicazione delle Regole e dello sviluppo di un trattamento umano dei detenuti.

Regola 9

La Regola 9 eleva a principio di base la necessità di ispezione e di controllo. L'importanza dell'ispezione e del controllo è specificata nel dettaglio nella parte VI delle Regole.

Campo d'applicazione

Regola 10

La Regola 10 indica chi sono le persone considerate *detenuti* ai fini delle Regole penitenziarie europee. Questa Regola sottolinea che le persone sottoposte a custodia cautelare da un'autorità giudiziaria o private di libertà a seguito di una condanna devono essere ristrette in un *istituto penitenziario* e non in un qualsiasi altro luogo. La terminologia varia secondo i paesi. Gli istituti di detenzione, così come i penitenziari e le colonie di lavoro possono altresì accogliere detenuti ed essere quindi considerati come istituti penitenziari ai sensi delle presenti regole.

Questa Regola riconosce che, oltre alle persone poste in custodia cautelare o private di libertà a seguito di una condanna, altre categorie di persone quali per esempio gli stranieri in

situazione irregolare possono essere detenute negli istituti penitenziari in conformità alle disposizioni normative nazionali. Queste persone, dal momento che sono ristrette in un istituto, devono anch'esse essere considerate detenuti ai fini delle Regole penitenziarie europee. Un istituto penitenziario, per definizione, non è un luogo appropriato per la detenzione di una persona che non è né sospettata di aver commesso un reato né condannata. Di conseguenza, gli stranieri in situazione irregolare dovrebbero essere detenuti solo in casi eccezionali, ad esempio a causa della loro tendenza riconosciuta alla violenza oppure allorché si rende necessario un ricovero e nessun istituto ospedaliero penitenziario è disponibile.

Le Regole si applicano non solo ad ogni persona detenuta all'*interno* di un istituto, così come definita nelle Regole, ma anche a quelle persone che, benché non detenute all'interno del perimetro dell'istituto, appartengono ciò nondimeno, sotto il profilo amministrativo, alla popolazione penitenziaria. Di conseguenza le persone che beneficiano di un permesso o partecipano ad attività all'esterno dell'istituto e che sono formalmente sotto la responsabilità dell'amministrazione penitenziaria devono essere trattate conformemente alle Regole.

Questa Regola si applica anche a situazioni in cui (per esempio a causa del sovraffollamento) persone che conformemente a questa Regola dovrebbero essere ristrette in un istituto penitenziario sono invece ristrette (temporaneamente) in altri istituti quali i commissariati di polizia o altri locali dai quali non possono allontanarsi liberamente. E' evidente che la detenzione in strutture diverse dal carcere deve essere una misura di ultima istanza, limitata nel tempo e le autorità che hanno la responsabilità di questi locali devono fare tutto il possibile per applicare le norme definite nelle Regole ed offrire un risarcimento sufficiente in caso di trattamento inadeguato.

Regola 11

La Regola 11 é conforme all'articolo 37.c della Convenzione

internazionale relativa ai diritti del bambino, che impone che i minori di 18 anni siano detenuti in centri di detenzione specializzati per giovani e ne impedisce la detenzione con gli adulti. La Convenzione permette di derogare a questa esigenza in un caso preciso, cioè quando l'interesse del bambino lo esige.

Non si può escludere completamente che, in casi del tutto eccezionali, dei minorenni possano essere detenuti in istituti per adulti. Per esempio, se i minorenni sono molto pochi in un ambiente penitenziario, mantenerli separati potrebbe tradursi in un isolamento totale. Se dei minorenni sono detenuti in un istituto per adulti, devono essere trattati con un'attenzione particolare in ragione della loro situazione e dei loro bisogni. I detenuti minorenni, come pure gli altri detenuti, sono sottoposti alle Regole penitenziarie europee. Tuttavia deve essere approntata una regolamentazione supplementare per garantire un trattamento appropriato. La Regola 36 contiene disposizioni particolari per i minorenni presenti negli istituti a causa della reclusione di un genitore.

Regola 12

La Regola 12 riflette precisamente la Regola 11 ma si applica alle persone mentalmente disturbate. In effetti, è auspicabile che queste persone non siano detenute in carcere, ma in istituti per ammalati psichici che dispongono di norme proprie. Tuttavia, le Regole riconoscono che, nella realtà, alcuni ammalati psichici sono talvolta detenuti negli istituti penitenziari. In tali circostanze, deve essere approntata una regolamentazione supplementare che tenga conto della loro situazione e dei loro bisogni specifici. Questa regolamentazione dovrebbe offrire una tutela supplementare oltre alle Regole penitenziarie europee alle quali sono automaticamente sottoposti in ragione della loro detenzione in ambito penitenziario.

Regola 13

La Regola 13 proibisce ogni discriminazione fondata su

motivi ingiustificati. Da questo punto di vista la Regola rispetta scrupolosamente i termini del 12° Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. Ciò, tuttavia, non vuol dire che il principio dell'uguaglianza formale debba essere applicato in ogni caso, segnatamente quando la sua applicazione rischierebbe di provocare una ineguaglianza di fatto. La protezione delle categorie di persone vulnerabili non costituisce una forma di discriminazione come del resto le forme di trattamento che tendono a rispondere ai bisogni particolari di certi detenuti.

Parte II

Condizioni di detenzione

Ammissione in istituto

Regola 14

La messa in atto di procedure adeguate per l'ammissione e la detenzione dei detenuti è essenziale alla protezione della libertà. Questa Regola, che trasferisce nel contesto penitenziario il diritto alla libertà e alla sicurezza previsto dall'articolo 5 della Convenzione sui Diritti Umani, tende a garantire che siano ammesse in istituto e detenute solo le persone la cui detenzione è legalmente giustificata. Le persone la cui detenzione è contraria alla Regola 14 devono poter fare appello ad un tribunale e chiedere di ordinare la loro scarcerazione.

Regola 15

L'accento posto da questa Regola sulla registrazione delle informazioni relative ai detenuti risponde alle stesse esigenze della Regola 14. Deve essere meticolosamente tenuto un fascicolo per ogni detenuto durante tutto il periodo della detenzione di una persona. L'accesso al fascicolo deve essere previsto dal diritto in-

terno per garantire l'equilibrio tra il rispetto della vita privata dei detenuti e l'interesse legittimo dello Stato. Anche la raccolta accurata di informazioni sullo stato di salute rappresenta una misura di protezione essenziale. Queste informazioni idealmente devono essere raccolte nel corso di un esame medico, ma il personale penitenziario deve essere incoraggiato a notificare ogni segno di cattiva salute, comprese le ferite che potrebbero non essere più visibili al momento dell'esame da parte di un medico specialista.

Regola 16

La Regola 16 elenca un certo numero di misure da prendere il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto. Poiché non è possibile fare tutto nello stesso tempo al momento dell'ingresso in un istituto, sono qui indicate solo le questioni da trattare il più presto possibile e il personale penitenziario dovrà fare riferimento alle altre disposizioni previste in occasione dell'ingresso in istituto. In particolare, gli esami medici dovrebbero essere eseguiti rapidamente, idealmente, il giorno stesso dell'ingresso e al più tardi nelle successive 24 ore. Questi esami dovrebbero essere regolarmente eseguiti anche in occasione della riammissione di una persona. Neanche la valutazione del grado di sicurezza e di rischio applicabile al detenuto può essere differita. Un'attenzione particolare deve essere posta, il più presto possibile, anche ai bisogni personali e sociali dei detenuti. Per questo è altresì necessario prendere rapidamente contatto con i servizi sociali esterni. E' anche necessario mettere in atto rapidamente i programmi di trattamento e di formazione per i condannati.

Assegnazione e locali di detenzione

Regola 17

La Regola 17 sottolinea l'importanza di un'opportuna assegnazione dei detenuti. Generalmente le decisioni in questo campo devono essere prese in modo da evitare inutili costrizioni per i detenuti e le loro famiglie, in particolare per i figli dei detenuti, che hanno bisogno di vedere i genitori. Quando si utilizza il grado

di sicurezza come criterio di assegnazione dei detenuti, è importante utilizzare quello meno restrittivo poiché la detenzione nelle sezioni di alta sicurezza si traduce spesso in prove supplementari per i detenuti. L'insieme dei detenuti deve essere collocato il più possibile vicino alla loro casa o al loro centro di reinserimento sociale in modo da facilitare i contatti con il mondo esterno, come richiesto dalla Regola 24. E' inoltre importante evitare l'utilizzo di criteri inadeguati nelle decisioni di assegnazione dei detenuti. Per esempio, la condanna a vita non deve necessariamente implicare il collocamento in un istituto particolare o l'imposizione di un regime di detenzione particolarmente restrittivo (vedi Regola 7 della Raccomandazione (2003) 23 riguardante la gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata. Vedere anche il rapporto del CPT sulla visita effettuata in Ucraina nel settembre 2000 [CPT/Inf(2002)23]).

E opportuno riconoscere che i detenuti sono direttamente interessati al risultato delle decisioni relative alla loro assegnazione. Devono quindi essere consultati per quanto possibile e le loro ragionevoli richieste devono essere prese in considerazione, anche se la decisione finale spetta all'autorità. Questa consultazione deve avvenire prima dell'assegnazione o del trasferimento dei detenuti, anche se ciò non è sempre possibile per la prima assegnazione quando i detenuti sono sistematicamente assegnati all'istituto locale. Se, eccezionalmente, motivi di sicurezza e di ordine interno impongono di effettuare l'assegnazione o il trasferimento prima della consultazione dei detenuti, quest'ultima deve essere fatta successivamente. In questo caso deve essere possibile ritornare sulla decisione quando il detenuto ha buone ragioni per essere assegnato ad un altro istituto. Conformemente alla Regola 70, un detenuto può richiedere alle autorità competenti di essere assegnato o trasferito in un determinato istituto penitenziario. Può inoltre seguire la stessa procedura per tentare di farsi annullare una decisione di assegnazione o di trasferimento.

Il trasferimento dei detenuti può essere all'origine di gravi

disfunzioni in relazione al loro trattamento. Anche se è ammesso che questi trasferimenti sono inevitabili e che possono, in certi casi, essere nell'interesse stesso del detenuto, ogni inutile trasferimento successivo dovrebbe essere evitato. Prima di procedere ad un trasferimento si dovrebbero sempre valutare accuratamente vantaggi e svantaggi.

Regola 18

Questa Regola riguarda le condizioni di alloggio dei detenuti. L'evoluzione della legislazione europea in materia di diritti dell'uomo esige un rafforzamento delle regole a questo proposito. Le condizioni di alloggio in generale e il sovraffollamento in particolare possono costituire una forma di pena o di trattamento inumano o degradante, contrario quindi all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Tale situazione è oggi pienamente riconosciuta da un certo numero di decisioni della CEDU (vedi, per esempio, la decisione nel caso *Kalashnikov c. Russia* - richiesta n° 47095/99-15/07/2002). Le autorità devono inoltre tener conto dei bisogni specifici dei detenuti: mantenere in detenzione una persona gravemente handicappata senza fornirgli alcune attrezzature supplementari può costituire una forma di trattamento inumano o degradante (vedi il caso *Price c. Regno Unito* - richiesta n° 33394/96 - 10/07/2001).

Le condizioni di alloggio riguardano sia la superficie della cella che l'illuminazione e l'aerazione. L'importanza della luce naturale e dell'apporto di aria fresca è menzionato nella Regola 18.2 e sottolineato nell'undicesimo Rapporto generale del CPT (CPT/Inf (2001)16, paragrafo 30). Le finestre non devono essere né ostruite né ricoperte da vetro opaco. In Europa settentrionale si ammette che non è sempre possibile, in inverno, leggere o lavorare alla luce naturale del giorno.

La Regola 18 contiene alcuni elementi nuovi. Il primo (Regola 18.3) mira ad obbligare i governi ad iscrivere nel diritto interno delle norme specifiche in questo settore.

Queste norme devono tener conto sia delle esigenze generali di rispetto della dignità umana sia delle considerazioni pratiche in materia di sanità e di igiene. Il CPT, nella sua analisi delle condizioni di alloggio e della superficie disponibile negli istituti penitenziari dei diversi paesi, ha cominciato ad indicare dei valori minimi. Sono di 4 mq per detenuto in un dormitorio e di 6 mq in una cella. Tali valori devono però essere modulati in funzione di analisi più approfondite del sistema penitenziario; in particolare, bisogna tener presente il tempo che i detenuti trascorrono effettivamente nella loro cella. Questi valori minimi non devono essere considerati come la norma. Anche se il CPT non ha mai stabilito direttamente una tale norma, vi sono delle indicazioni che esso considera auspicabile una dimensione di una cella singola di 9-10 mq. Si tratta di un campo dove il CPT può continuare ad apportare elementi utili basandosi sul lavoro già svolto in questo settore. E' necessario procedere ad un esame in dettaglio delle dimensioni delle celle che si possono considerare come accettabili per l'alloggio di un certo numero di detenuti. Nella definizione delle misure adeguate deve essere preso in considerazione il numero di ore che i detenuti trascorrono nelle loro celle. Anche nei casi i cui i detenuti trascorrono molte ore all'esterno della cella, è opportuno definire chiaramente uno spazio minimo conforme al rispetto della dignità umana.

La Regola 18.4, che esige la messa in atto di strategie nazionali, iscritte nella legislazione per affrontare il sovraffollamento degli istituti penitenziari, costituisce anch'essa un'importante innovazione. Il livello della popolazione penitenziaria è determinato tanto dal funzionamento del sistema della giustizia penale quanto dall'evoluzione del tasso di delinquenza. Questo fatto deve essere tenuto in considerazione sia nelle strategie generali in materia di giustizia penale sia nelle direttive specifiche concernenti le misure da adottare quando gli istituti penitenziari sono minacciati da un livello di sovraffollamento che rischia di impedire l'applicazione delle norme minime imposte dalla Regola 18.3. La Regola 18.4 non precisa con quale mezzo ridurre il sovraffollamento. La pratica introdotta in alcuni paesi, ad esempio, consiste nel limitare o

addirittura impedire nuovi ingressi negli istituti quando è stato raggiunto il tasso di occupazione massimo e nel predisporre una lista di attesa per l'ammissione in istituto di detenuti che non pongono gravi problemi di sicurezza, anche se rimangono in libertà. Una strategia per far fronte al sovraffollamento necessita almeno di una chiara definizione del tasso minimo di occupazione di tutti gli istituti penitenziari di una determinata zona. La Raccomandazione (99)22 del Comitato dei Ministri riguardante il sovraffollamento penitenziario e l'inflazione carceraria deve essere tenuta in considerazione sia durante lo sviluppo delle strategie globali sia durante la definizione di regole nazionali specifiche che mirino a prevenire il sovraffollamento.

La Regola 18.5 mantiene il principio della cella individuale, che diventa spesso "la casa" per i detenuti condannati a vita o a pene lunghe, anche se questo principio, in pratica, viene spesso disatteso. (La Regola 96 stabilisce che lo stesso principio si applica anche ai detenuti non condannati). La non applicazione di tale principio è a volte un modo per far fronte al sovraffollamento degli istituti penitenziari, ma ciò è inaccettabile come soluzione a lungo termine. Anche la struttura architettonica dell'istituto penitenziario può complicare la sistemazione dei detenuti in celle individuali. Tuttavia, nella costruzione di nuovi istituti, dovrebbe essere preso in considerazione il principio di detenzione in celle singole.

La Regola ammette che si possano fare delle eccezioni al principio, nell'interesse del detenuto. Bisogna osservare che questa eccezione riguarda unicamente i casi in cui un detenuto può chiaramente beneficiare della coabitazione con altri detenuti. Questa condizione è stabilita dalla Regola 18.6 che indica che solo i detenuti riconosciuti atti a coabitare possono essere alloggiati assieme. A titolo di esempio, i non fumatori non dovrebbero essere costretti a coabitare con fumatori. In caso di coabitazione, bisogna evitare lo sviluppo di qualsiasi forma di vessazione, di minaccia o di violenza tra i detenuti mettendo in atto un'adeguata sorveglianza da parte del personale penitenziario. Il CPT ha indicato

(11^e Rapporto generale, paragrafo 29, CPT/Inf (2001)16) che sono fondamentalmente da evitare i dormitori di grandi dimensioni. Questi ultimi non presentano generalmente nessun vantaggio in confronto alla cella individuale. L'alloggio dei detenuti in celle individuali durante la notte non implica particolari restrizioni dei contatti tra detenuti durante il giorno e il vantaggio della cella individuale durante le ore di sonno deve quindi essere messo in relazione al beneficio procurato dai contatti umani durante gli altri momenti. (vedi Regola 50.1).

Nella nuova versione delle Regole, la necessità di garantire ai detenuti delle condizioni di alloggio adeguate è sottolineata dal fatto che tale punto viene trattato assieme a quello dell'assegnazione dei detenuti. A tale proposito le Regole sono state rafforzate indicando chiaramente e semplicemente le diverse categorie di detenuti che devono essere separate le une dalle altre. La Regola 18.8 c. relativa alla separazione dei detenuti giovani da quelli più anziani deve essere letta congiuntamente alla Regola 11 che indica che nessun minore di anni 18 deve essere detenuto in un istituto per adulti. La separazione dei giovani detenuti dai detenuti adulti è conforme alla norma imperativa del diritto internazionale, enunciata all'articolo 37.3.c della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, sulla separazione dei bambini e degli adulti (in questo contesto è considerato bambino ogni individuo al di sotto di 18 anni). La Regola 18.8.c tende anche a permettere la separazione dei giovani detenuti, talvolta chiamati giovani adulti, che hanno più di 18 anni, ma non sono ancora pronti ad essere integrati con i detenuti adulti, in conformità con la definizione più elastica dei minorenni contenuta nell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite concernente l'amministrazione della giustizia per i minorenni.

Si ammette oggigiorno che la separazione fra le diverse categorie dei detenuti prevista dalla Regola 18.8 non debba essere sempre compresa in modo rigoroso. Questo tipo di separazione, tuttavia, è stato introdotto per proteggere i detenuti potenzialmente più deboli, vulnerabili a certi tipi di maltrattamento. La

Regola 18.9 permette di derogare all'esigenza di separazione, ma solo quando i detenuti vi acconsentono. Tale deroga, inoltre, deve iscriversi in una politica delle autorità penitenziarie che vada nell'interesse dei detenuti; non può essere considerata un mezzo per risolvere un problema pratico come quello del sovraffollamento.

La regola 18.10 che prevede che siano utilizzate le misure per la sicurezza meno restrittive possibili e compatibili con il rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre persone, permette altresì di tenere conto della protezione della società nel momento della decisione relativa all'assegnazione dei locali di detenzione.

Igiene

Regola 19

La Regola 19 mette l'accento sulla pulizia dei locali e sull'igiene personale dei detenuti. L'importanza dell'igiene negli istituti penitenziari è stata sottolineata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la cui giurisprudenza indica che la mancanza di igiene e le condizioni di insalubrità, spesso associate al sovraffollamento penitenziario, possono essere considerate come una forma di trattamento degradante (vedi le decisioni rese nei casi *Kalashnikov c. Russia* (richiesta n° 47095/99 – 15/07/2002), *Peers c. Grecia* (richiesta n° 28524/95 – 19/04/2001); e *Dougoz c. Grecia* (richiesta n° 40907/98 – 06/03/2001)). D'altro canto, il CPT, ha detto che: "l'accesso, in ogni momento, a servizi sanitari adeguati e il mantenimento di buone condizioni di igiene sono elementi essenziali di un ambiente umano" (2° Rapporto generale, paragrafo 49, CPT/Inf (92)3).

La pulizia degli istituti penitenziari e l'igiene personale sono direttamente collegati poiché le autorità penitenziarie devono fornire ai detenuti i mezzi per provvedere alla pulizia della propria persona e del proprio alloggio come previsto dalla Regola 19. E' importante che le autorità siano responsabili in generale dell'igiene, anche all'interno delle celle dove dormono i detenuti

e che assicurino la pulizia delle celle al momento dell'ingresso dei detenuti. Allo stesso modo, i detenuti, se sono in grado di farlo, devono badare alla pulizia della loro persona e del loro spazio immediatamente circostante. Benché le Regole non lo menzionino esplicitamente come avveniva in passato, la pulizia della persona implica anche la cura della barba per la quale le autorità devono fornire gli strumenti adeguati. Tuttavia la rasatura dei capelli sia come pratica sistematica che come sanzione disciplinare è inaccettabile poiché si tratta di una misura fondamentalmente umiliante per i detenuti (vedere caso *Yankov c. Bulgaria* (richiesta n° 39084/97 - 11/12/2003)).

La considerazione dei bisogni igienici delle donne, menzionata alla Regola 19.7, esige, in particolare, di fare in modo che le donne possano avere accesso alle protezioni igieniche e ai mezzi per utilizzarle. Inoltre, devono essere adottate misure per permettere alle donne incinte o che allattano di fare un bagno o una doccia più di due volte alla settimana.

In materia di igiene è particolarmente importante garantire l'accesso dei detenuti alle diverse attrezzature sanitarie quali bagni e docce. Le autorità penitenziarie devono quindi provvedere a fornire queste attrezzature e a garantirne l'accesso ai detenuti.

Abiti e biancheria da letto

Regola 20

La questione degli abiti e della biancheria da letto è legata a quella dell'igiene: abiti inadeguati e biancheria da letto mal conservata possono contribuire a creare delle condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo. Le disposizioni specifiche delle Regole 20 e 21 indicano alle autorità penitenziarie le misure concrete da prendere per evitare che insorgano tali condizioni. Le norme di pulizia esigono, per esempio, che la biancheria intima sia cambiata e lavata con la frequenza imposta dall'igiene.

Bisogna osservare che la Regola 20 deve essere letta alla luce della Regola 97, la quale fornisce esplicitamente ai non condannati la possibilità di portare i propri abiti. Le Regole non si pronunciano sull'obbligatorietà per i condannati di indossare l'uniforme. Esse non proibiscono questa pratica, ma nemmeno l'incoraggiano. Tuttavia se i condannati devono indossare un'uniforme, questa deve soddisfare i criteri della Regola 20.2.

Questa Regola mette l'accento sul rispetto della dignità dei detenuti relativamente agli abiti che ricevono in istituto. Quando viene loro fornita un'uniforme, questa non deve presentare un carattere degradante o umiliante; sono quindi proibite le uniformi che tendono a conferire un carattere umiliante di "galeotto". Il rispetto della dignità del detenuto esige inoltre che i detenuti che hanno la possibilità di uscire dall'istituto non siano costretti ad indossare abiti che li identifichino come tali. E' importante fornire loro abiti adeguati quando devono comparire davanti ad un tribunale.

La disposizione della Regola 20.3 secondo cui gli abiti devono essere conservati in buono stato implica la necessità di adottare le misure necessarie affinché i detenuti possano lavare ed asciugare i loro vestiti.

Regola 21

La Regola 21 non necessita di spiegazioni. I letti e la biancheria da letto sono molto importanti per i detenuti dal punto di vista pratico. In questa Regola, per biancheria da letto si deve intendere tutto l'equipaggiamento standard di un letto (rete, materasso e coperta) per ogni detenuto.

Regime alimentare

Regola 22

Una funzione essenziale delle autorità penitenziarie è quella di fare in modo che i detenuti ricevano un'alimentazione suffi-

ciente. La modifica del titolo di questa Regola (“Regime alimentare” invece di “Alimentazione”) tende a sottolineare questo fatto. Delle soluzioni per permettere al detenuto di preparare individualmente la propria alimentazione non sono proibite dalla Regola, ma in tali circostanze, bisogna verificare che il detenuto consumi tre pasti al giorno. In certi Stati, le autorità penitenziarie permettono ai detenuti di preparare i propri pasti, poiché ciò dà loro un’idea degli aspetti positivi della vita comunitaria. In questi casi, le autorità penitenziarie devono mettere a disposizione dei detenuti le attrezzature adeguate e una quantità di cibo sufficiente per soddisfare i loro bisogni alimentari.

La Regola 22.2 obbliga in modo specifico le autorità nazionali ad iscrivere i criteri di qualità del regime alimentare nel diritto interno. Questi criteri devono tener conto dei bisogni alimentari delle diverse categorie di detenuti. Una volta stabilite queste norme specifiche, i sistemi di ispezione interni come pure gli organismi nazionali ed internazionali di controllo disporranno di una base che permette loro di stabilire se i bisogni alimentari dei detenuti sono soddisfatti conformemente alla legge.

Assistenza legale

Regola 23

Questa regola concerne il diritto per ogni detenuto di beneficiare di un’assistenza legale. Essa si basa sul principio 18 dell’Insieme dei principi delle Nazioni Unite per la tutela di tutte le persone sottoposte ad una qualsiasi forma di detenzione, e non sulle norme penitenziarie internazionali più vecchie che erano orientate sui detenuti in attesa di giudizio e non riconoscevano esplicitamente il diritto di tutti i detenuti di disporre di un’assistenza legale. Questa assistenza può essere relativa sia alle questioni penali che civili o ad altri oggetti quali per esempio la redazione di un testamento. Più precisamente la definizione di “assistenza legale” e la persona abilitata a fornirla possono variare leggermente da uno Stato all’altro e sono piuttosto regolamentate dal diritto interno.

La Regola 23 esplicita il contenuto pratico del diritto di ogni detenuto ad un'assistenza legale. Chiede alle autorità penitenziarie di attirare l'attenzione dei detenuti sull'assistenza legale e di aiutarli anche con altri mezzi, per esempio fornendo loro materiale per scrivere e affrancando la corrispondenza indirizzata al loro avvocato, se non lo possono fare loro stessi (vedi caso *Cotlet c. Romania* (richiesta n° 38565/97 – 03/06/2003)). I bisogni particolari dei detenuti non condannati per quanto attiene all'assistenza legale e i mezzi per poterne beneficiare sono precisati dalla Regola 98.

Le autorità penitenziarie devono anche facilitare l'accesso all'assistenza legale garantendone la riservatezza. Il diritto dei detenuti ad un'assistenza legale confidenziale e alla riservatezza della corrispondenza con il loro avvocato è ben stabilito ed è stato riconosciuto in una serie di decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (vedi in particolare i casi *Golder c. Regno Unito* (richiesta n° 4451/70 – 21/02/1975) e *Silver e altri c. Regno Unito* (richiesta n° 5947/72, ecc. – 25/03/1983)). Diversi mezzi possono essere utilizzati in pratica per garantire il rispetto di questo diritto. Le norme penitenziarie prevedono da tempo, per esempio, che i colloqui tra un detenuto e il suo avvocato possano essere sorvegliati a vista ma non ascoltati dal personale penitenziario (vedi Regola 93 dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti). Questo è indubbiamente ancora il miglior mezzo per garantire l'accesso dei detenuti ad un'assistenza legale confidenziale, ma possono anche essere immaginate altre soluzioni per giungere a questo risultato. Bisogna anche stabilire dei metodi specifici per garantire la riservatezza della corrispondenza giuridica.

Le autorità penitenziarie non possono limitare questa confidenzialità se non per ragioni imperative, inoltre queste limitazioni devono essere regolarmente riesaminate. (vedi *Peers c. Grecia*, richiesta n° 28524/95, 19/04/2001, par. 84, e *A.B. c. Paesi Bassi*, ri-

chiesta n° 37328/97, 29/01/2002, par. 83). Quando eccezionalmente e in un caso determinato, un'autorità giudiziaria impone delle limitazioni alla riservatezza delle comunicazioni con i legali, le ragioni di queste restrizioni devono essere precisate e comunicate per iscritto al detenuto.

La Regola 23.6 mira ad aiutare i detenuti consentendo loro l'accesso ai documenti giuridici che li riguardano. Quando, per ragioni di sicurezza e di ordine interno, non è possibile conservare tali documenti nella propria cella, devono essere date disposizioni per consentirvi un libero accesso.

Contatti con l'esterno

Regola 24

La perdita di libertà non deve necessariamente comportare l'assenza di contatti con il mondo esterno. Al contrario, tutti i detenuti hanno diritto a certi contatti e le autorità penitenziarie devono sforzarsi di creare le condizioni che permettano di mantenere questi contatti nel modo migliore possibile. Tradizionalmente questi contatti prendono la forma di lettere, telefonate e visite, ma le autorità penitenziarie devono essere consapevoli delle nuove possibilità di comunicazione per via elettronica offerte dalla tecnologia moderna. Più queste possibilità si sviluppano, più aumentano anche i mezzi per il loro controllo, cosicché i nuovi mezzi di comunicazione elettronica possono essere utilizzati con modalità che non minacciano la sicurezza e l'ordine interno. I contatti con l'esterno sono indispensabili per lottare contro gli effetti potenzialmente nefasti della detenzione (vedi anche i paragrafi 22 e 23 della Raccomandazione (2003) 23 riguardante la gestione da parte delle autorità penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a lunghe pene). La Regola 99 indica chiaramente che anche i detenuti non condannati devono beneficiare dei contatti con il mondo esterno, e che eventuali restrizioni a tali contatti devono essere molto limitate.

Il termine "famiglia" dovrebbe essere inteso in senso lato in

modo da inglobarvi la relazione che il detenuto ha stabilito con una persona che può essere comparata a quella con i membri della sua famiglia quand'anche la relazione non sia stata formalizzata.

L'articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti Umani riconosce il diritto di ogni individuo al rispetto della sua vita privata e familiare e della sua corrispondenza e la Regola 24 può esser letta come il conferimento alle autorità penitenziarie della responsabilità di garantire il rispetto di questi diritti nelle condizioni eminentemente restrittive dell'istituto penitenziario. La Regola riguarda anche le visite che costituiscono una forma di contatto particolarmente importante.

In conformità con i limiti definiti dall'articolo 8.2 della Convenzione Europea sui Diritti Umani sull'ingerenza da parte di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza, le limitazioni delle comunicazioni devono essere ridotte al minimo. La Regola 24.2, tuttavia, riconosce che tutti i tipi di contatti possono essere limitati e sorvegliati per motivi legati al buon ordine e alla sicurezza dell'istituto (per una discussione generale di queste nozioni si veda la Parte IV). Può anche essere necessario limitare i contatti per rispondere alle esigenze dell'indagine penale in corso, per impedire che vengano commessi altri reati e per proteggere le vittime di reati. Tuttavia, si impone una prudenza particolare a proposito di tali limitazioni poiché queste ultime esigono di prendere delle decisioni su questioni che non competono normalmente alle autorità penitenziarie. Pertanto, prima di ogni imposizione di questo tipo dovrebbe essere richiesta una decisione da parte di un tribunale. Anche la sorveglianza deve essere proporzionale alla minaccia che rappresenta una determinata forma di comunicazione ed essa non deve essere utilizzata per limitare indirettamente i contatti. Le difficoltà particolari e i ritardi che potrebbe incontrare un detenuto che parla una lingua che non è la sua dovrebbero essere ridotti al minimo.

Le regole che stabiliscono la possibilità di ricorrere a restrizioni sono altrettanto importanti : esse devono essere definite chiaramente in conformità della legge, come esige l'articolo 8.2 e non devono essere lasciate alla discrezione delle amministrazioni penitenziarie (vedi la decisione presa dalla Grande Chambre il 6 aprile 2000 nel caso *Labita c. Italia* (richiesta n° 26772/95 – 06/04/2000). Le restrizioni devono essere le meno intrusive possibili tenuto conto del rischio che ne giustifica l'imposizione. La corrispondenza, per esempio, può essere controllata per verificare che non contenga cose illegali, ma non deve essere letta se non esiste una ragione specifica per supporre che il contenuto possa essere illegale. Le visite non devono essere proibite quando esiste un rischio in materia di sicurezza, ma devono essere oggetto di una sorveglianza accresciuta in proporzione. Inoltre, per giustificare una misura restrittiva dei contatti, il rischio deve essere dimostrabile; per esempio, la censura della corrispondenza a tempo indeterminato non è accettabile. In pratica, le restrizioni varieranno in funzione del tipo di comunicazione mirata. Le lettere e, con la moderna tecnologia, le conversazioni telefoniche sono facili da controllare. Le comunicazioni elettroniche come la posta elettronica rappresentano ancora un rischio elevato per la sicurezza e il loro accesso deve essere riservato ad una categoria ridotta di detenuti. Siccome i rischi per la sicurezza possono evolversi, le Regole non contengono delle direttive specifiche a tale proposito.

La Regola 24.2 prevede un limite supplementare a questo tipo di restrizioni in modo tale da garantire che anche i detenuti che sono oggetto di restrizioni siano ugualmente autorizzati a mantenere certi contatti con il mondo esterno. Sarebbe auspicabile che il diritto interno precisi il numero minimo delle visite, delle lettere e delle telefonate che, in ogni caso, sono da autorizzare.

La menzione di “una decisione restrittiva specifica presa da un'autorità giudiziaria” nella Regola 24.2 tende a rispondere a situazioni nelle quali è necessario imporre delle restrizioni supplementari a persone in custodia cautelare in relazione alle necessità legate al buon svolgimento delle indagini. Tuttavia, anche questi

detenuti non devono essere sottoposti ad un isolamento totale.

Certe forme di comunicazione non possono essere proibite in nessun caso. La CEDU si è opposta esplicitamente ai tentativi di limitare la corrispondenza dei detenuti con le istituzioni europee dei diritti dell'uomo (vedi, ad esempio, il caso *Campbell c. Regno Unito* (richiesta n° 13590/88 – 25/03/1992)) e la Regola 24.3 precisa che il diritto interno deve autorizzare questo tipo di contatto, come pure i contatti con il mediatore nazionale e i tribunali nazionali.

La Regola 24.4 sottolinea la particolare importanza delle visite non solo per i detenuti, ma anche per le loro famiglie. Quando è possibile, devono essere autorizzate delle visite familiari di lunga durata (per esempio 72 ore come viene praticato in numerosi Paesi dell'Europa dell'Est). Queste visite prolungate permettono ai detenuti di avere relazioni intime con i loro partner. Le "visite coniugali" più brevi, autorizzate a tale fine, possono avere un effetto umiliante per entrambi i partner.

La Regola 24.5 obbliga in modo positivo le autorità penitenziarie ad aiutare i detenuti a mantenere i contatti con il mondo esterno. Le autorità penitenziarie devono, in particolare, autorizzare i detenuti ad uscire dall'istituto per ragioni umanitarie, come prevede la Regola 24.7. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che, quando non esiste alcun pericolo di fuga, un detenuto deve essere autorizzato ad uscire dall'istituto per assistere ai funerali di un parente prossimo (vedi caso *Ploski c. Polonia* (richiesta n° 26761/95 – 12 novembre 2002)). Le ragioni familiari (come per esempio la nascita di un figlio) sono considerate ragioni umanitarie che giustificano l'uscita dall'istituto di un detenuto.

Le Regole 24.6, 24.8 e 24.9 tendono a garantire che i detenuti ricevano le informazioni importanti riguardanti i membri delle loro famiglie e che le informazioni importanti che li riguardano siano trasmesse alle persone interessate all'esterno dell'istituto. E'

opportuno aiutare i detenuti a trasmettere tali informazioni. La Regola si sforza di mantenere un equilibrio tra il riconoscimento del diritto dei detenuti di informare su determinati eventi le persone che contano per loro all'esterno dell'istituto, l'obbligo che compete alle autorità di informare queste persone in alcuni casi e la considerazione del diritto dei detenuti di non comunicare alcune informazioni che li riguardano, se questo è il loro desiderio. Nel caso di detenuti che si presentano volontariamente in istituto, non è necessario che le autorità informino le loro famiglie dell'ingresso in istituto.

La Regola 24.10 riguarda un aspetto particolare dei contatti con il mondo esterno, cioè il diritto di informarsi che costituisce un elemento del diritto alla libera espressione, garantito dall'articolo 10 della Convenzione.

La Regola 24.11 rappresenta una novità nelle Regole penitenziarie europee; essa tende ad assicurarsi che le autorità penitenziarie rispettino il crescente riconoscimento accordato dalla CEDU al diritto dei detenuti di partecipare alle elezioni (vedi caso *Hirst (2) c. Regno-Unito (2)*, richiesta 74025/01, decisione del 30 marzo 2004). Anche in questo caso, le autorità penitenziarie possono e devono facilitare l'esercizio del diritto di voto ed evitare di porre ostacoli alla partecipazione dei detenuti alle elezioni (vedi caso *Iwanzuc c. Polonia* – richiesta n° 25196/94 – 15/11/2001). Questa Regola si basa su una vecchia risoluzione, la Risoluzione (62) 2 relativa ai diritti elettorali, civili e sociali dei detenuti, il cui capitolo B stipula quanto segue: quando la legislazione prevede la possibilità per un elettore di votare senza dover recarsi di persona al seggio elettorale, i detenuti devono essere autorizzati ad avvalersi di tale prerogativa, a meno che siano stati privati esplicitamente del diritto di voto dalla legislazione interna o da una decisione del tribunale (paragrafo 5); i detenuti autorizzati a votare devono avere la possibilità di informarsi della situazione ai fini dell'esercizio del loro diritto (paragrafo 6).

La Regola 24.12 si sforza di definire una posizione di equilibrio a proposito di un aspetto molto controverso della comunica-

zione dei detenuti. Benché la libertà d'espressione sia la norma, le autorità pubbliche sono autorizzate a limitare questa libertà ai sensi dell'articolo 10.2 della Convenzione. L'utilizzo dell'espressione "interesse pubblico" permette di proibire questo tipo di comunicazione per ragioni diverse da quelle relative alla sicurezza e all'ordine interno. Le restrizioni in questo ambito possono avere in particolare lo scopo di proteggere l'integrità delle vittime, di altri detenuti o dei membri del personale penitenziario. Ciò non-dimeno, l'"interesse pubblico" deve essere interpretato in modo restrittivo al fine di non impedire completamente i contatti dei detenuti con i mezzi di comunicazione, autorizzati da questa Regola.

Regime di detenzione

Regola 25

La Regola 25 sottolinea il fatto che le autorità penitenziarie non devono concentrare la loro attenzione unicamente su certe regole specifiche come quelle sul lavoro, l'istruzione e l'esercizio fisico, ma devono esaminare l'insieme del regime di detenzione di ogni detenuto e fare in modo che questo sia conforme alle norme fondamentali di rispetto della dignità umana. Queste attività non dovrebbero estendersi oltre una normale giornata di lavoro. Non è accettabile, per esempio, che i detenuti passino 23 ore su 24 in cella. Il CPT ha indicato che i detenuti devono essere occupati in attività diverse, all'esterno della cella, per almeno 8 ore al giorno (vedi 2° Rapporto generale CPT, paragrafo 47, CPT/Inf (92)).

Dovrebbe essere posta particolare attenzione a fare in modo che i detenuti che non lavorano, come coloro che hanno raggiunto l'età della pensione, siano mantenuti attivi con altri mezzi.

Questa regola fa anche esplicito riferimento ai bisogni sociali dei detenuti, e incoraggia quindi le autorità penitenziarie a verificare che i molteplici bisogni sociali dei detenuti siano soddisfatti, sia da parte dell'amministrazione penitenziaria, sia da parte di altri organismi sociali che dipendono da altri settori della pubblica

amministrazione. La regola si riferisce in particolare alla necessità di offrire un sostegno ai detenuti, uomini e donne, vittime di abusi fisici, psicologici o sessuali.

È opportuno notare anche che la Regola 101 autorizza i detenuti non condannati a richiedere di seguire il regime dei detenuti condannati.

Lavoro

Regola 26

Bisogna ricordare che il lavoro dei detenuti non condannati è trattato dalla Regola 100 e che il lavoro dei condannati è trattato dalla Regola 105. L'introduzione della Regola 26 nella sezione generale costituisce una novità molto importante rispetto alle norme precedenti poiché il lavoro era un tempo ritenuto accessibile solo per i condannati (per i quali era obbligatorio). Attualmente è ampiamente riconosciuto che anche i detenuti imputati hanno il diritto di lavorare. Le disposizioni contenute in questa Regola si applicano a tutti i tipi di lavoro effettuati dai detenuti, siano essi detenuti imputati che scelgono di lavorare o condannati eventualmente obbligati a lavorare.

La Regola 26.1 sottolinea nuovamente che il lavoro svolto da un detenuto non deve in nessun caso costituire una punizione. Questa disposizione tende a lottare contro gli evidenti rischi di abuso in questo campo. Al contrario, deve essere messo in evidenza l'aspetto positivo del lavoro. Il lavoro offerto ai detenuti deve essere conforme alle norme e alle tecniche di lavoro contemporanee e basarsi su modi di gestione e di processi di produzione moderni. E' altrettanto importante, come indicato in generale dalla Regola 26.4, che le donne possano avere accesso a diversi tipi di lavoro e non solo a quelli tradizionalmente considerati come "femminili". Il lavoro deve avere una funzione generale di sviluppo per tutti i detenuti; anche l'esigenza che il lavoro sia, per quanto possibile, tale da aumentare la capacità dei detenuti di guadagnarsi da vivere va in questa direzione.

Il principio di normalizzazione che deriva dalla Regola 5 sottende il dettaglio delle disposizioni relative al lavoro contenute nella Regola 26. Per esempio, le misure applicate in materia di igiene e di sicurezza, gli orari di lavoro e anche l'iscrizione ai sistemi nazionali di sicurezza sociale devono essere allineate a quelle di cui beneficiano i lavoratori all'esterno dell'istituto. Questo approccio è conforme a quello adottato dal Comitato dei Ministri nella Raccomandazione (75) 25 sul lavoro dei detenuti. Un identico approccio deve determinare il livello di remunerazione dei detenuti. I detenuti impiegati da una ditta privata devono obbligatoriamente ricevere "un salario normale completo", ma idealmente tutti i detenuti dovrebbero ricevere una remunerazione uguale ai salari praticati nell'insieme della società.

La Regola 26 contiene inoltre delle disposizioni per impedire lo sfruttamento del lavoro dei detenuti. La Regola 26.8, in particolare, ha lo scopo di garantire che motivi di ordine finanziario non inducano ad ignorare il ruolo positivo del lavoro per migliorare la formazione dei detenuti e normalizzare la loro vita in istituto.

La Regola 26.17 precisa che, se il lavoro può occupare buona parte del tempo dei detenuti, non deve tuttavia impedire loro di praticare altre attività. Viene fatto esplicito riferimento all'istruzione, ma i contatti con partner esterni quali, per esempio, organismi di azione sociale, possono costituire una componente essenziale del regime di un detenuto.

Esercizio fisico e attività ricreative

Regola 27

La collocazione della Regola 27 tende a sottolineare la necessità dell'esercizio fisico e delle attività ricreative (che non devono tuttavia essere obbligatori) per tutti i detenuti. A tutti i detenuti, e non solamente nel contesto di programmi di trattamento e di formazione per i condannati, devono essere offerte delle possibilità di esercizio fisico e di attività ricreative, attività che però non devono essere obbligatorie. Ciò è in linea con l'Insieme delle

regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti che nella parte generale, alla Regola 24, si occupa di esercizio fisico e sport. L'importanza dell'esercizio fisico per tutti i detenuti è sottolineata dal CPT nel suo 2° Rapporto generale (CPT/Inf (92)3, paragrafo 47). Un'ora al giorno di esercizio fisico è il minimo che deve essere concesso senza eccezioni a tutti i detenuti che non fanno abbastanza esercizio durante il loro lavoro. Bisogna prevedere delle attrezzature sufficienti destinate all'esercizio fisico all'aperto affinché i detenuti possano esercitarsi fisicamente in maniera completa.

Le possibilità di esercizio fisico devono essere completate dall'offerta di attività ricreative tendenti a rendere la vita all'interno dell'istituto il più possibile normale. L'organizzazione di attività sportive e ricreative è il mezzo ideale per far partecipare i detenuti ad un aspetto importante della vita in istituto e per aiutarli a sviluppare le loro attitudini sociali e interpersonali. Possono anche fornire ai detenuti l'occasione di esercitare il loro diritto di associazione. Tale diritto, tutelato dall'articolo 11 della Convenzione, anche se sottoposto a grandi restrizioni legate al mantenimento dell'ordine (vedi anche il commento alla Regola 52.3 nella Parte IV), non è completamente abolito nel contesto penitenziario.

La regola 27.5 riguarda i detenuti che hanno bisogno di un'attività fisica di natura particolare: ad esempio un detenuto infortunato potrebbe avere bisogno di compiere esercizi complementari di riabilitazione muscolare.

Istruzione

Regola 28

Questa Regola contiene le disposizioni generali per l'istruzione di tutti i detenuti. Disposizioni complementari relative all'istruzione dei condannati figurano alla Regola 106. Le autorità penitenziarie devono porre un'attenzione particolare all'istruzione dei giovani detenuti e a coloro che presentano bisogni

educativi speciali, come i detenuti di origine straniera, le persone handicappate, ecc. Ciò è conforme alla Raccomandazione R(89)12 del Comitato dei Ministri sull'istruzione in carcere, che indica in maniera specifica i bisogni educativi di tutti i detenuti. La Regola sottolinea la necessità per le autorità penitenziarie di rispondere ai bisogni dei detenuti che presentano problemi particolari in materia di istruzione e di integrare l'istruzione dei detenuti nel sistema della pubblica istruzione. D'altro canto, quando un detenuto ottiene una qualifica formale durante la detenzione, è importante che l'attestato non menzioni il luogo dove è stato ottenuto.

La biblioteca dovrebbe essere considerata come una struttura aperta a tutti i detenuti e come un'attività ricreativa importante. Essa svolge inoltre un ruolo importante relativamente all'educazione dei detenuti e dovrebbe essere convenientemente fornita, offrendo libri nelle diverse lingue lette dai detenuti. La biblioteca dovrebbe anche permettere ai detenuti di consultare testi giuridici e, in particolare, le Regole penitenziarie europee e altri strumenti simili, oltre ai diversi regolamenti che si applicano alla vita in istituto. Altri materiali potranno essere conservati in biblioteca in forma elettronica.

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Regola 29

Le regole penitenziarie hanno fino ad oggi considerato il posto della religione negli istituti penitenziari come non problematico e si sono limitate a formulare raccomandazioni positive sui mezzi migliori per organizzare la vita religiosa nell'istituto penitenziario. Tuttavia, l'aumento in certi paesi del numero di detenuti animati da forti convinzioni religiose impone l'adozione di un approccio più solido nei principi, nonché di esigenze positive.

La Regola 29.1 tende a garantire il riconoscimento della libertà di religione e della libertà di pensiero e di coscienza, come previsto dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti umani.

La Regola 29.2 aggiunge l'obbligo positivo per le autorità penitenziarie di facilitare la pratica religiosa e il rispetto delle credenze dei detenuti. A tale proposito potranno essere adottate diverse misure. La Regola 22 prevede già che nei regimi alimentari dei detenuti, siano prese in considerazione le esigenze legate a convinzioni religiose. Per quanto possibile, in ogni istituto devono essere predisposti dei luoghi di culto e di riunione per le diverse religioni e confessioni. Quando in un istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti ad una stessa religione, deve essere designato un rappresentante qualificato di questa religione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le condizioni lo permettono, la persona designata deve svolgere la sua missione a tempo pieno. Il rappresentante qualificato deve essere autorizzato a svolgere servizi religiosi regolari, ad organizzare attività e ad avere colloqui privati con i detenuti che appartengono alla sua religione. A nessun detenuto può essere rifiutato il contatto con il rappresentante designato di una religione, qualunque essa sia.

La Regola 29.3 tende a proteggere i detenuti da ogni possibile pressione in materia di religione. Queste questioni sono affrontate nella sezione generale per sottolineare che la pratica religiosa non deve essere concepita principalmente come un aspetto del programma di detenzione, ma come una questione di interesse generale che riguarda tutti i detenuti.

Informazione

Regola 30

Questa Regola pone l'accento sull'importanza di informare i detenuti dei loro diritti e dei loro obblighi in una lingua a loro comprensibile. Devono essere presi accorgimenti per fare in modo che essi rimangano correttamente informati. I detenuti non si interessano solamente delle loro condizioni materiali e formali di detenzione, ma anche degli sviluppi del procedimento penale che li riguardano e, se sono stati condannati, del tempo che devono ancora trascorrere in reclusione e della possibilità di beneficiare di una liberazione anticipata. Per questa ragione, è importante

che l'amministrazione penitenziaria, su questi aspetti, predisponga un fascicolo accessibile ai detenuti. Per permettere alle famiglie di comprendere meglio il trattamento riservato ai detenuti, anche esse devono poter aver accesso alla regolamentazione sulle condizioni di detenzione dei loro congiunti.

Oggetti di proprietà dei detenuti

Regola 31

La protezione degli oggetti di proprietà dei detenuti (soldi, oggetti di valore e altri effetti) può essere nella pratica fonte di problemi a causa dei rischi di furto. La Regola 31 definisce nel dettaglio le procedure da seguire al momento dell'ingresso in istituto per prevenire questi rischi. Tali procedure permettono anche di tutelare il personale penitenziario da accuse riguardanti la sottrazione di beni appartenenti ai detenuti. Questa Regola prevede anche che i detenuti, a certe condizioni restrittive, possano comperare o procurarsi dei beni che potrebbero essere loro necessari in istituto. Per alimenti e bibite, si veda anche la Regola 22 che dispone l'obbligo per le autorità di fornire un'alimentazione soddisfacente.

Trasferimento dei detenuti

Regola 32

I detenuti sono particolarmente vulnerabili durante i trasporti all'esterno dell'istituto penitenziario. Di conseguenza, la Regola 32 ha lo scopo di fornire alcune tutele. La Regola 32.3 è specialmente concepita per impedire le pratiche volte a far sostenere ai detenuti le spese di trasporto. Indica anche che le autorità pubbliche rimangono responsabili dei detenuti durante il trasporto. Eccezioni possono essere previste nel caso in cui i detenuti scelgono di partecipare a delle azioni civili.

*Liberazione dei detenuti***Regola 33**

Questa Regola riconosce che la liberazione dei detenuti non riguarda unicamente i condannati. E' importante che coloro che non possono più essere legalmente detenuti siano immediatamente scarcerati (vedi caso *Quinn c. Francia* (richiesta n° 18580/91 – 22/03/1995)). Le diverse misure da adottare ai sensi della Regola 33 sono volte a garantire che tutti i detenuti, compresi gli imputati, beneficino di un aiuto in vista del loro ritorno in società.

*Donne***Regola 34**

Questa Regola è una nuova disposizione volta a tenere conto del fatto che le detenute, in quanto minoranza all'interno del sistema penitenziario, possono essere facilmente oggetto di discriminazione. Tende ad andare oltre la proibizione della discriminazione negativa e a sensibilizzare le autorità sulla necessità di adottare delle misure positive a tale proposito. Tali misure positive devono riconoscere, per esempio, che le detenute, quale minoranza all'interno degli istituti penitenziari, possono essere facilmente oggetto di discriminazione a causa del loro isolamento. Devono quindi essere elaborate delle strategie per rimediare a questo stato di isolamento. Parimenti, la Regola 26.4 secondo la quale non deve essere fatta nessuna discriminazione in base al sesso del detenuto, indipendentemente dal tipo di lavoro, deve essere completata da iniziative positive per garantire alle donne di non essere più, nella pratica, vittime di questa discriminazione che consiste nell'alloggiarle in piccole sezioni che propongono meno possibilità di lavoro oppure lavori meno interessanti.

La necessità per le detenute di accedere a certi servizi speciali è enunciata in termini generali per permettere di tener conto dello sviluppo creativo di una serie di misure positive. Tuttavia, come riconosce la Regola 34.2, un aspetto non è trattato. Le detenute

in particolare sono suscettibili di essere state vittime di abusi fisici, psicologici o sessuali prima del loro ingresso in istituto; a tale proposito, i loro bisogni specifici sono messi in evidenza e si aggiungono all'attenzione particolare che deve essere riservata all'insieme delle detenute in virtù della Regola 25.4. La Regola 30.b della Raccomandazione (2003)²³ riguardante la gestione da parte delle autorità penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata, mette in evidenza, in modo analogo, i bisogni delle donne a questo proposito.

Occorrere riconoscere che i bisogni particolari delle donne riguardano aspetti molto diversi e non devono essere considerati essenzialmente di ordine medico. Per questa ragione le disposizioni relative al parto e alle facilitazioni per i genitori che tengono i loro bambini con sé in istituto sono state ritirate dal campo medico ed inserite in questa Regola e nella successiva.

Quando una donna è trasferita in un istituto non penitenziario, deve essere trattata con dignità. Per esempio è inaccettabile che una donna partorisca incatenata al letto o a un altro mobile.

Minorenni

Regola 35

Questa Regola tende, in primo luogo, a mantenere i minori all'esterno degli istituti penitenziari, che sono strutture di detenzione per adulti. Come previsto all'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino, è definito minore ogni persona sotto i 18 anni.

Le Regole penitenziarie europee, nella loro concezione generale, riguardano essenzialmente le condizioni di detenzione per gli adulti. Tuttavia, le Regole si applicano ai minori collocati in custodia cautelare o condannati ad una pena detentiva in un'istituzione, qualunque essa sia. Di conseguenza, le Regole tutelano i minori detenuti. Ciò è importante poiché i minori continuano ed essere detenuti in istituti penitenziari "ordinari", benché questa

pratica sia ampiamente considerata inaccettabile. Inoltre, queste Regole, ancorché indirizzate agli adulti, possono fornire utili indicazioni generali sulle norme minime che si devono applicare anche ai minori detenuti in altri istituti.

Poiché i minorenni costituiscono una categoria molto vulnerabile, le autorità penitenziarie devono garantire un regime di detenzione in conformità con i pertinenti principi enunciati nella Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella Raccomandazione (87) 20 sulle reazioni sociali alla delinquenza giovanile, badando in particolare:

- a proteggerli da ogni forma di minaccia, violenza o abuso sessuale ;
- ad offrire loro un'educazione ed una formazione appropriate ;
- ad aiutarli a mantenere i contatti con la famiglia ;
- ad offrire loro un sostegno ed un accompagnamento in materia di sviluppo emotivo ; e
- a proporre loro adeguate attività sportive e di svago.

Queste disposizioni che figurano al paragrafo 32 della Raccomandazione Rac(2003)23 riguardante la gestione da parte delle autorità penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata, dovrebbero essere applicate a tutti i minori.

Le misure particolari di protezione di questi minori devono basarsi sugli strumenti specialistici quali l'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia per i minorenni privati di libertà (dette "Regole della Avana", adottate il 14 dicembre 1990, in virtù della Risoluzione 45/113 dell'Assemblea generale). Si fa indirettamente riferimento a queste norme nella Regola 35.3.

La Regola 35.4 prevede il principio generale secondo il quale i minori non devono essere detenuti negli stessi luoghi degli adulti. Prevede un'eccezione nell'interesse del minore. Tuttavia,

in pratica, normalmente sarà nell'interesse del minore essere detenuto separatamente; nei rari esempi in cui ciò non è il caso, ad esempio quando ci sono pochi minori nel sistema penitenziario, dovrebbero essere prese delle precauzioni affinché il minore non corra il rischio di abusi da parte dei detenuti adulti (tali precauzioni sono più ampiamente dettagliate nell'Insieme delle Regole minime delle Nazioni Unite per la tutela dei minori privati della libertà (Regola 29) e nel 12° Rapporto generale del CPT (CPT/Inf(99)12, paragrafo 25).

Bambini in tenera età

Regola 36

La questione relativa al fatto se i bambini in tenera età debbano essere autorizzati a restare in istituto con uno dei genitori, e se sì, per quanto tempo, è fortemente controversa. Idealmente, le madri di bambini in tenera età non dovrebbero essere recluse, e ciò non è sempre possibile. La soluzione qui adottata è di sottolineare che la decisione deve essere determinata dall'interesse del bambino in tenera età. Tuttavia l'autorità parentale della madre, se non le è stata tolta, deve essere riconosciuta al pari di quella del padre. Si deve sottolineare che allorché dei bambini in tenera età sono in istituto, essi non devono essere considerati come dei detenuti. Essi conservano tutti i diritti dei bambini in tenera età che vivono nella società libera. La Regola non definisce nessun limite superiore per quanto attiene all'età a partire dalla quale il bambino in tenera età debba essere separato dal suo genitore detenuto. A tale proposito esistono importanti differenze culturali. Inoltre, i bisogni di ogni bambino in tenera età sono estremamente variabili e l'interesse del bambino può dettare che questo continui a vivere con il suo genitore in istituto oltre il limite normale.

Cittadini stranieri

Regola 37

L'introduzione di una Regola distinta per i detenuti stranieri

riflette la crescente importanza delle questioni relative agli stranieri negli istituti penitenziari europei. Questa Regola si applica a tutti i detenuti stranieri, condannati o meno. Segue da vicino la Regola 38 dell'Insieme delle Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti ed è conforme alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari. Il principio essenziale sul quale si basa questa Regola è che i cittadini stranieri possono avere bisogno di un aiuto particolare quando uno Stato diverso dal loro prende la decisione di mantenerli in detenzione. Tale aiuto deve essere fornito loro dai rappresentanti del proprio paese. Il personale penitenziario dovrebbe anche ricordare che i detenuti stranieri possono beneficiare di un rimpatrio in virtù della Convenzione sul trasferimento dei condannati, o in applicazione di accordi bilaterali e che devono informare questi detenuti di tale possibilità. (Vedi il paragrafo 25 della Raccomandazione Rac (2003)23 riguardante la gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e altri condannati a pene di lunga durata).

La Regola 37.3 ricorda che i detenuti stranieri possono avere bisogni particolari. In alcuni Paesi, i detenuti possono ricevere la visita di rappresentanti di organizzazioni incaricate del benessere dei detenuti stranieri. Nella Raccomandazione (84)12 riguardante i detenuti stranieri, sono date precisazioni sul modo per rispondere ai bisogni di questi detenuti.

Minoranze etniche e linguistiche

Regola 38

In ragione della crescente diversificazione della popolazione penitenziaria in Europa, è necessario introdurre una nuova Regola per garantire la presa in carico specifica dei bisogni delle minoranze etniche e linguistiche. La Regola 38 enuncia questa idea in termini generali. Il personale penitenziario deve essere sensibilizzato alle pratiche culturali dei diversi gruppi per evitare i rischi di malintesi.

Parte III

Sanità

Cure sanitarie

Regola 39

Questa è una Regola nuova e si basa sull'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali che stabilisce "il diritto di ogni persona a godere del miglior stato di salute fisica e mentale che sia capace di raggiungere." Parallelamente a questo diritto fondamentale che si applica a tutte le persone, i detenuti dispongono di una tutela supplementare in ragione del loro status. Quando un paese priva una persona della sua libertà, si assume la responsabilità di occuparsi della sua salute in riferimento alle condizioni di detenzione e del trattamento individuale che può rendersi necessario in relazione a tali condizioni. Le amministrazioni penitenziarie hanno la responsabilità non solo di assicurare un effettivo accesso dei detenuti alle cure mediche, ma anche di creare le condizioni che favoriscano il benessere dei detenuti e del personale penitenziario. I detenuti non dovrebbero uscire dall'istituto penitenziario in condizioni di salute peggiori di quelle in cui si trovavano al momento dell'ingresso in istituto. Ciò si applica a tutti gli aspetti della vita penitenziaria, in particolare alle cure mediche.

Questo principio è rafforzato dalla Raccomandazione (98)7 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa agli aspetti etici ed organizzativi delle cure in ambito penitenziario, come pure dal CPT, segnatamente nel suo 3° Rapporto generale (CPT/Inf (93)12). A tutto ciò si aggiunge un insieme giuridico sempre più importante prodotto dalla CEDU che conferma che è compito degli Stati proteggere la salute delle persone che hanno in custodia.

*Organizzazione delle cure in ambito penitenziario***Regola 40**

L'applicazione più efficace della Regola 40 sarebbe che le autorità sanitarie nazionali fossero anche responsabili delle cure dispensate negli istituti penitenziari, come avviene in molti paesi europei. Quando ciò non avviene, allora bisognerebbe stabilire la relazione più stretta possibile tra chi si occupa delle cure all'interno dell'istituto ed i servizi sanitari esterni. Non si tratta solo di garantire la continuità delle cure, ma anche di mettere i detenuti ed il personale nella situazione di beneficiare della costante evoluzione in materia di trattamento, di norme professionali e di formazione.

La Raccomandazione (98)7 del Comitato dei Ministri prevede che "la politica sanitaria in ambito penitenziario dovrebbe essere integrata alla politica sanitaria nazionale ed essere compatibile con questa". Oltre al fatto che è nell'interesse dei detenuti, ciò concerne anche la salute della popolazione in generale, in particolare riguardo alla politica relativa alle malattie infettive suscettibili di propagarsi dagli istituti penitenziari verso la comunità esterna.

Il diritto dei detenuti di accedere liberamente ai servizi sanitari disponibili nel paese è confermato dal Principio 9 dei Principi fondamentali delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti. Il 3° Rapporto generale del CPT riserva la stessa grande importanza al diritto dei detenuti a cure sanitarie equivalenti. E' altrettanto importante che i detenuti possano beneficiare gratuitamente delle cure sanitarie (Principio 24 dell'insieme dei Principi delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone sottoposte ad una qualsiasi forma di detenzione). Parecchi paesi incontrano importanti difficoltà nel dispensare cure sanitarie di qualità a tutta la popolazione. Tuttavia, qualunque siano le circostanze, i detenuti hanno il diritto di beneficiare dei migliori dispositivi di cure sanitarie in modo gratuito. Il CPT ha precisato che anche in periodi di gravi difficoltà economiche, niente può sollevare uno Stato

dalla sua responsabilità di fornire i prodotti di prima necessità ai detenuti, sottolineando che tali prodotti di prima necessità includono forniture mediche sufficienti ed adeguate. (Cfr. per esempio il Rapporto sulla Repubblica di Moldova [CPT/Inf (2002) 11]).

Secondo queste Regole, niente impedisce ad uno Stato di permettere ai detenuti di consultare il proprio medico, a loro spese.

Personale medico e curante

Regola 41

Questa Regola riguarda l'esigenza fondamentale di assicurare ai detenuti un effettivo accesso alle cure mediche ogni volta che ciò è necessario; ciò implica che venga nominato un medico in ogni istituto penitenziario, che disponga di tutte le competenze richieste. Nei grandi istituti dovrebbe essere assunto un numero sufficiente di medici a tempo pieno; in ogni caso dovrebbe sempre essere possibile disporre dei servizi di un medico per i casi di urgenza. Questa esigenza è confermata dalla Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei ministri.

Oltre ai medici, ci dovrebbe essere anche un personale sanitario adeguatamente qualificato. In certi paesi dell'Europa dell'Est, anche dei tirocinanti paramedici (a volte chiamati "*feldsher*"), che riferiscono al medico, possono fornire cure sanitarie. Un altro dei gruppi più importanti è quello degli infermieri professionali. Nel 1998, il Consiglio internazionale degli infermieri ha pubblicato una dichiarazione che stabilisce, tra le altre cose, che le associazioni nazionali di infermieri dovrebbero offrire dei pareri, dei consigli e un sostegno confidenziale agli infermieri degli istituti penitenziari. [Il ruolo degli infermieri nelle cure ai detenuti, Consiglio internazionale degli infermieri, 1998]

Nella loro relazione con i detenuti, i medici dovrebbero applicare gli stessi principi e le stesse norme professionali di quelle applicate nell'esercizio della loro funzione all'esterno dell'istituto. Questo principio è stato confermato dal Consiglio internazionale

dei servizi di medicina penitenziaria, approvando il Giuramento d'Atene.

“Noi professionisti della sanità che lavoriamo negli istituti penitenziari, riuniti ad Atene il 10 settembre 1979, ci impegniamo, in accordo con lo spirito del giuramento di Ippocrate, a prodigare le migliori cure sanitarie a coloro che sono detenuti qualunque ne sia la ragione, senza pregiudizi e nell’ambito delle nostre rispettive etiche professionali”.

Questo è anche imposto dal primo Principio di etica medica delle Nazioni Unite applicabile al ruolo del personale sanitario, in particolare ai medici, nella protezione dei detenuti contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Doveri del medico

Regola 42

Come stabilito dalla Raccomandazione (98) 7 relativa agli aspetti etici ed organizzativi delle cure sanitarie in ambito penitenziario, il principio che sottende il dovere dei medici che esercitano in ambito penitenziario è la prestazione di cure mediche e di consigli adeguati a tutte le persone detenute di cui sono clinicamente responsabili. Inoltre, le valutazioni cliniche relative alla salute delle persone detenute dovrebbero essere fondate unicamente su criteri medici. La Regola 42 precisa che il compito del personale sanitario inizia al momento dell’ingresso in istituto. Vi sono molte ragioni importanti che spiegano perché i detenuti dovrebbero essere sottoposti ad una visita medica al momento del loro ingresso in istituto. Tale visita deve:

- permettere al personale medico di individuare ogni stato patologico preesistente verificando che il trattamento predisposto sia correttamente dispensato,
- permettere di apportare un aiuto adeguato alle persone suscettibili di soffrire degli effetti dell’astinenza da droghe,
- contribuire ad individuare eventuali tracce di violenze subite anteriormente all’ingresso in istituto e

- permettere al personale formato a tale scopo di valutare lo stato mentale del detenuto ed offrire un sostegno appropriato alle persone a rischio di autolesionismo.

Una visita medica potrà essere considerata manifestamente inutile soltanto se non è richiesta dallo stato di salute del detenuto, né da necessità di salute pubblica.

I dettagli relativi a tutte le ferite constatate devono essere comunicati alle autorità competenti.

Dopo questo primo esame, il medico dovrebbe visitare tutti i detenuti ogni qualvolta il loro stato di salute lo richiede. Questo punto è particolarmente importante per i detenuti che soffrono di malattie mentali o di disturbi mentali, che devono far fronte ai sintomi di astinenza da droghe o da alcol, oppure che sono in preda ad una particolare tensione emotiva in relazione alla loro detenzione. La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri pone l'accento sulle cure per i tossicodipendenti o alcolisti e richiama l'attenzione sulle raccomandazioni del Gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti del Consiglio d'Europa (Gruppo Pompidou)). In una sentenza dell'aprile 2003 [*McGlinchey e altri c. Regno-Unito*, richiesta n° 50390/99, 29/04/2003], la CEDU ha accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea sui Diritti Umani, nel caso di un trattamento medico di una persona eroinomane deceduta nel corso della sua detenzione.

Diversi paesi europei sono realmente preoccupati per la trasmissione di malattie infettive quali la tubercolosi. Ciò costituisce una minaccia per la salute dei detenuti e del personale penitenziario così come per la collettività nel suo insieme. Questo fatto è stato riconosciuto dai capi di governo dei paesi baltici che nel giugno 2002 hanno sottoscritto una dichiarazione comune, osservando che "gli istituti penitenziari sovraffollati e con condizioni igienico-sanitarie mediocri che accolgono detenuti contaminati, costituiscono un rischio enorme per la regione, per quanto con-

cerne la propagazione di malattie trasmissibili." I medici che esercitano in ambito penitenziario devono essere particolarmente attenti al momento dell'esame delle persone appena ammesse in istituto al fine di identificare ogni individuo affetto da malattia infettiva. Nel caso di istituti sovraffollati o con igiene mediocre sarebbe opportuno organizzare regolari procedure di individuazione. Se necessario, bisognerebbe attuare un programma di trattamento dei detenuti che soffrono di queste malattie. In uno dei suoi rapporti ad un paese, il CPT ha fatto osservare l'insufficienza della fornitura di farmaci antitubercolosi, che è di vitale importanza, poiché la fornitura sporadica di tali farmaci può indurre una forma di tubercolosi resistente agli antibiotici, e ha inoltre invocato il principio secondo il quale le autorità penitenziarie sono esplicitamente tenute a distribuire regolarmente i medicinali (Rapporto al governo lettone CPT/Inf (2001) 27). E' opportuno procedere ad interventi se motivi di ordine clinico impongono di isolare questi detenuti, nel loro interesse e per la sicurezza di altre persone. La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri ritiene che dovrebbe essere proposta la vaccinazione contro l'epatite B al personale e ai detenuti.

Questi ultimi anni hanno registrato un aumento delle persone portatrici di HIV. In alcuni paesi la risposta è stata l'isolamento automatico di questi detenuti. Non vi è alcuna ragione clinica per agire in questo modo e questa pratica dovrebbe essere evitata. A tale proposito ci si può riferire alle norme presentate nella Raccomandazione (93) 6 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, relativa agli aspetti penitenziari e criminologici del controllo delle malattie infettive ed in particolare l'AIDS e i problemi di salute connessi negli istituti penitenziari. La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri rafforza questo punto e sottolinea che il test dell'HIV dovrebbe sempre essere eseguito in forma anonima e con il consenso del detenuto interessato.

Le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (direttive dell'OMS sull'infezione HIV e l'AIDS negli istituti penitenziari, Ginevra, 1993) dispongono in modo chiaro che i test HIV

non dovrebbero essere obbligatori e che i detenuti contagiati non dovrebbero essere isolati dagli altri, salvo in caso di malattia che necessita di cure mediche specialistiche.

La Regola 42.2 prevede che se un detenuto è scarcerato prima della fine del suo trattamento, è importante che il medico stabilisca un contatto con i servizi sanitari esterni al fine di permettere al detenuto di continuare il proprio trattamento dopo la liberazione. Questo punto è particolarmente importante quando un detenuto soffre di una malattia infettiva come la tubercolosi e quando una malattia o una malformazione mentale o fisica potrebbero costituire un ostacolo al suo reinserimento nella società.

Regola 43

Questa Regola esplicita che ogni detenuto ha diritto a consultazioni mediche del livello richiesto, regolari e riservate, che siano almeno equivalenti a quelle esistenti nella società civile. Le condizioni in cui si svolge il colloquio tra medico e detenuto sui suoi problemi di salute devono essere equivalenti a quelle che prevalgono nell'esercizio della medicina civile. Per quanto possibile, il colloquio dovrebbe svolgersi in un locale per le visite convenientemente attrezzato. Non è accettabile che venga fatta una visita di gruppo o in presenza di altri detenuti o di personale non sanitario. I detenuti non devono essere ammanettati o separati fisicamente dal medico durante la consultazione medica.

In nessun caso i detenuti dovrebbero essere obbligati ad esplicitare al resto del personale penitenziario i motivi della loro richiesta di consultazione medica, qualora siano tenuti a presentare una domanda per una visita di un medico esterno. Le disposizioni relative alle richieste di visita medica dovrebbero essere spiegate ai detenuti al momento del loro ingresso in istituto.

Le cartelle cliniche di ogni detenuto dovrebbero restare sotto il controllo del medico e non essere comunicate senza la preventiva autorizzazione scritta del detenuto. In alcuni paesi, i servizi medici penitenziari ricadono nella competenza delle cure

sanitarie civili. Oltre ai vantaggi sopra menzionati nel “diritto alle cure sanitarie”, queste disposizioni contribuiscono a stabilire chiaramente che le cartelle cliniche non fanno parte degli archivi generali degli istituti penitenziari.

Il trattamento prescritto in seguito ad una visita e ad una diagnosi dovrebbe essere quello che meglio si addice agli interessi di ogni detenuto. Le diagnosi e i trattamenti sanitari dovrebbero essere fondati sui bisogni di ogni detenuto e non sulle necessità dell'amministrazione penitenziaria. La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri sottolinea che i detenuti dovrebbero dare il loro consenso informato prima di ogni visita o trattamento sanitario, e ciò è raccomandato anche dal 3° Rapporto generale del CPT.

La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri richiama la necessità di porre un'attenzione speciale ai bisogni dei detenuti che presentano un handicap fisico e di fornire loro le attrezzature per aiutarli, come si fa all'esterno dell'istituto. In una sentenza del luglio 2001 [Price c. Regno-Unito (33394/96)] la CEDU ha accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel trattamento di una detenuta gravemente handicappata, pur in assenza di prove di una qualsivoglia intenzione da parte delle autorità penitenziarie di umiliare o avvilire la richiedente.

Quale conseguenza dell'allungamento delle pene in certe giurisdizioni, le amministrazioni penitenziarie devono oramai far fronte ai bisogni di un numero sempre crescente di anziani. In certe giurisdizioni, la nuova tendenza a pronunciare pene detentive a vita o di lunga durata senza possibilità di remissione ha favorito l'aumento significativo dei detenuti che invecchieranno in istituto. L'amministrazione penitenziaria dovrà avere un'attenzione particolare ai diversi problemi, sia sociali che medici, di questo gruppo di detenuti. Ciò può implicare la fornitura di una serie di attrezzature speciali per porre rimedio ai problemi di mobilità o al sopraggiungere di problemi mentali.

Un'attenzione particolare sarà accordata ai detenuti ammalati in fase terminale per i quali bisognerà talvolta prendere una decisione circa una possibile liberazione anticipata. Tutte le diagnosi o consulenze elaborate dal personale medico penitenziario dovrebbero essere basate su criteri professionali e sull'interesse dei detenuti. La Raccomandazione (98)7 del Comitato dei Ministri precisa che la decisione di trasferimento di questi pazienti verso unità di cura esterne dovrebbe essere adottata in base a criteri medici. In una sentenza del novembre 2002 [Mouisel c. Francia (richiesta n° 67263/01 – 14/11/2002)], la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel trattamento medico di un detenuto in fase terminale. La Corte ha fatto osservare l'obbligo positivo dello Stato di offrire un trattamento medico appropriato ed ha disapprovato il fatto che il detenuto sia stato ammanettato sul suo letto d'ospedale. In un altro caso giudicato nell'ottobre 2003 [Hénaf c. Francia (55524/00)] la Corte ha accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel trattamento di un detenuto malato che era stato incatenato al letto dell'ospedale.

La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri affronta il problema del trattamento dei detenuti che fanno lo sciopero della fame. Sottolinea che l'esame clinico di un detenuto che fa lo sciopero della fame dovrebbe essere fatto unicamente con l'esplicito consenso del detenuto a meno che questi non soffra di disturbi mentali tanto gravi da richiedere il suo trasferimento in un servizio psichiatrico. Questi pazienti dovrebbero ricevere una dettagliata spiegazione sugli effetti nocivi a lungo termine della loro azione sulla propria salute. Ogni misura presa dal medico deve essere conforme al diritto interno e alle norme professionali.

Un medico o un infermiere qualificato non dovrebbe essere tenuto a dichiarare un detenuto adatto a subire una sanzione, ma egli può consigliare l'amministrazione penitenziaria riguardo al rischio che determinate misure possono costituire per la salute dei detenuti. Egli ha un dovere particolare nei confronti di coloro che sono detenuti in condizioni di isolamento cellulare per qual-

sivoglia ragione: a scopo disciplinare; a causa della loro “pericolosità” o del loro “comportamento difficile”; nell’interesse dell’inchiesta penale; su loro esplicita richiesta. In conformità ad una prassi consolidata (vedi ad esempio la regola 32(3) delle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti) tali detenuti dovrebbero essere visitati quotidianamente. Tali visite non possono in alcun caso essere considerate come un’accezione o una legittimazione di una decisione di porre o di far rimanere dei detenuti in condizioni di isolamento². Inoltre, i medici dovrebbero rispondere rapidamente alle richieste di trattamento formulate dai detenuti in tali condizioni o dal personale penitenziario, così come previsto al paragrafo 66 della Raccomandazione (98)7 relativa agli aspetti etici e organizzativi delle cure sanitarie in ambito penitenziario.

Regole 44 e 45

Queste due Regole riguardano il dovere del medico di controllare e di fornire pareri sulle condizioni di detenzione. Le condizioni in cui sono reclusi i detenuti avranno un impatto enorme sulla loro salute e sul loro equilibrio. Per far fronte a queste responsabilità, l’amministrazione penitenziaria dovrebbe quindi fare attenzione all’applicazione di norme appropriate in tutti i campi che possono influenzare la salute e l’igiene dei detenuti. Le condizioni materiali delle celle, l’alimentazione e gli impianti igienici e sanitari dovrebbero essere concepiti in modo tale da contribuire alla guarigione delle persone ammalate ed a impedire il propagarsi delle infezioni alla popolazione in buona salute. Il medico svolge un ruolo di primo piano verificando che l’amministrazione penitenziaria rispetti i suoi obblighi in questo ambito. In caso contrario, il medico dovrebbe richiamare l’attenzione delle autorità penitenziarie su tale carenza. La Raccomandazione (98) 7 del Comitato dei Ministri osserva che il Ministero della sanità ha un ruolo da svolgere in materia di controllo dell’igiene negli istituti penitenziari.

² *Frase aggiunta con il documento CM(2005)163 Addendum Corrigendum del 13 dicembre 2005 su richiesta della delegazione danese*

*Gestione delle cure mediche***Regola 46**

Questa Regola chiede all'amministrazione penitenziaria, oltre alle attrezzature destinate alle cure di medicina generale, dentale e psichiatrica, di garantire l'esistenza delle disposizioni necessarie per permettere consultazioni specialistiche e cure ospedaliere. Ciò richiede una stretta collaborazione tra l'istituto penitenziario e i servizi medici della società civile poiché è poco probabile che i servizi medici penitenziari siano in grado di assicurare tutte le specializzazioni mediche. A proposito di cure specialistiche, è opportuno prestare un'attenzione particolare ai bisogni di gruppi vulnerabili come le donne e gli anziani.

L'accesso alle infrastrutture specialistiche può imporre spesso il trasferimento del detenuto in un altro luogo. L'amministrazione penitenziaria dovrà assicurarsi che le disposizioni previste per scortare il detenuto siano appropriate e non comportino un ritardo nel trattamento o un'angoscia supplementare. Le condizioni di trasporto dei detenuti devono tener conto del loro stato patologico.

*Salute mentale***Regola 47**

Questa Regola riguarda i problemi di salute mentale. Le condizioni di detenzione possono avere delle gravi conseguenze sull'equilibrio mentale dei detenuti. L'amministrazione penitenziaria dovrebbe sforzarsi di ridurre al minimo la portata di esse e stabilire delle procedure volte a controllare questi effetti su ogni detenuto. Occorre prendere delle misure che permettano l'identificazione dei detenuti suscettibili di autolesionismo o di suicidarsi. Il personale dovrebbe essere convenientemente formato a riconoscere i segnali precursori di un potenziale autolesionismo. Nei casi in cui vi è una diagnosi di malattia mentale, i detenuti non dovrebbero essere tenuti in carcere, ma trasferiti in un ospe-

dale psichiatrico dotato di attrezzature adeguate. In una sentenza dell'aprile 2001 [Keenan c. Regno-Unito (richiesta n° 27229/95 – 03/04/2001)], la CEDU ha accertato una violazione dell'Articolo 3 della Convenzione sui Diritti Umani, nel caso di un detenuto che si era suicidato, considerando la mancanza di un parere medico, la mancanza di sorveglianza psichiatrica e l'isolamento, incompatibili con il trattamento di una persona che soffre di disturbi mentali. Nel suo III rapporto generale, il CPT indica che la prevenzione dei suicidi costituisce un ambito di competenza del servizio medico penitenziario. Quest'ultimo dovrebbe promuovere una sensibilizzazione a tale problema all'interno dell'istituto penitenziario, e mettere in atto accorgimenti appropriati.

La Raccomandazione (2004)¹⁰ del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla protezione dei diritti dell'uomo e della dignità delle persone colpite da disturbi mentali precisa, all'articolo 35, che le persone colpite da disturbi mentali non devono essere oggetto di discriminazione negli istituti penitenziari. In particolare, dovrebbe essere rispettato il principio dell'equivalenza delle cure rispetto a chi è curato all'esterno del penitenziario, per quanto attiene alle cure necessarie per la loro malattia. Dovrebbero essere trasferiti dall'istituto penitenziario all'ospedale se il loro stato di salute lo esige. Le persone colpite da disturbi mentali, detenute in istituti penitenziari dovrebbero poter beneficiare di opzioni terapeutiche appropriate. Il trattamento obbligatorio per disturbi mentali non dovrebbe aver luogo in istituti penitenziari, ma solo in servizi ospedalieri o medici adatti al trattamento dei disturbi mentali. Un sistema indipendente dovrebbe controllare il trattamento e le cure di cui beneficiano le persone colpite da disturbi mentali negli istituti penitenziari.

Altre questioni

Regola 48

Il 3° Rapporto generale del CPT sottolinea la necessità di «un approccio molto prudente» nei confronti della ricerca medica con i detenuti, tenuto conto della difficoltà di garantire che la

concessione del consenso non sia condizionata dal fatto di essere detenuto. Devono essere rispettate tutte le norme etiche internazionali e nazionali relative alla sperimentazione umana.

Parte IV

Ordine

Approccio generale

Regola 49

Con riferimento alla Regola 49, bisogna ricordare l'importanza che il buon ordine sia costantemente mantenuto negli istituti penitenziari, assicurando un adeguato equilibrio tra le considerazioni di sicurezza e di disciplina e l'obbligo, derivante dall'articolo 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che recita "Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana". Nel suo rapporto sulla sommossa di Strangeways (Istituto di Manchester), il giudice Woolf sottolinea che, per evitare problemi negli istituti penitenziari, è fondamentale trattare i detenuti con giustizia, imparzialità ed equità.

La maggioranza dei detenuti accetta la realtà della propria situazione e non cercherà di evadere o di perturbare gravemente l'ordine interno se è sottoposta a misure per la sicurezza appropriate e trattata in modo equo. Ogni comunità ben ordinata, in particolare un istituto penitenziario, ha bisogno, per funzionare, di un insieme di principi e di regole che i suoi membri giudicano equo e giusto. Negli istituti, queste regole tendono a garantire la sicurezza di ognuno, quella del personale penitenziario e dei detenuti ed ogni gruppo è tenuto a rispettare questi principi e queste regole. Succede talvolta che taluni individui si scostano da queste regole. E' per questo che occorre un sistema chiaramente definito di procedure, di disciplina e di sanzioni che sia applicato

in modo giusto ed imparziale.

Certi detenuti possono essere tentati di evadere. Le autorità penitenziarie dovrebbero quindi poter valutare il pericolo che ogni detenuto può rappresentare e fare in modo che ognuno sia sottoposto a condizioni di sicurezza adeguate, né eccessive, né insufficienti.

Solo in circostanze estreme l'uso della forza può costituire un metodo legittimo per ristabilire l'ordine. Deve trattarsi dell'ultima possibilità. Al fine di evitare gli abusi, deve essere definito un insieme di procedure specifiche e chiare per l'utilizzo della forza da parte del personale.

Regola 50

La Regola 50 elenca altri principi direttivi supplementari per evitare che il diritto dei detenuti di comunicare sia inutilmente limitato. Vi sono delle possibilità di ottenere l'ordine, in tutti i suoi aspetti, se esistono dei canali di comunicazione chiari tra tutte le parti. In questo spirito e a condizione che ciò non ponga dei problemi connessi alla sicurezza, i detenuti dovrebbero essere autorizzati a discutere di questioni relative alle loro condizioni generali di detenzione. È nell'interesse di tutti i detenuti che gli istituti penitenziari funzionino senza contrasti e non è escluso che essi abbiano dei suggerimenti utili da presentare. Per queste e altre ragioni, sarebbe auspicabile che potessero esprimere il loro punto di vista all'amministrazione penitenziaria. Spetta alle amministrazioni penitenziarie nazionali decidere la forma da dare alle comunicazioni tra detenuti. Certe amministrazioni possono permettere ai detenuti di eleggere dei rappresentanti e di costituire delle commissioni in grado di esprimere i sentimenti e gli interessi dei loro compagni di detenzione. Altre possono scegliere altre forme di comunicazione. Quando viene accordato ai detenuti un diritto di associazione, in una qualsiasi forma, il personale e l'amministrazione penitenziaria dovrebbero impedire agli organi rappresentativi di esercitare una qualsiasi influen-

za sugli altri detenuti oppure abusare della loro situazione per influenzare, in modo negativo, la vita dell'istituto penitenziario. I regolamenti penitenziari possono disporre che i rappresentanti dei detenuti non possono agire in nome e per conto di un detenuto in particolare.

Sicurezza-Controllo

Regola 51

Le misure per la sicurezza sono oggetto della Regola 51. Ci sono tre ragioni principali per esigere che le misure per la sicurezza applicate ai detenuti corrispondano al minimo richiesto per garantire la sicurezza della loro detenzione:

- Se i detenuti sono in numero ristretto, il personale individuerà più facilmente coloro che esigono un livello di sicurezza elevato.
- Quanto più il livello di sicurezza è basso, tanto più i detenuti saranno trattati con umanità.
- La sicurezza è molto costosa, a maggior ragione se il suo livello è elevato. C'è un interesse finanziario a non collocare i detenuti in una categoria di sicurezza più elevata del necessario.

I dispositivi di sicurezza materiali e tecnici sono le componenti essenziali della vita in istituto, ma non sono sufficienti a garantire il buon ordine. La sicurezza dipende anche da un personale vigile che comunica con i detenuti, che sa cosa succede nell'istituto e fa in modo che i detenuti siano attivi. Questo approccio, chiamato di "sicurezza dinamica", è qualitativamente migliore di quello che dipende unicamente da misure di sicurezza statiche e trae la sua forza dalla sua capacità di anticipazione, che permette di individuare in maniera precoce una minaccia per la sicurezza. Se il personale e i detenuti hanno dei contatti regolari, un membro del personale vigile e ben formato sarà più ricettivo a situazioni anomale che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza e sarà quindi meglio in grado di prevenire. Questo

aspetto è rappresentato nella Raccomandazione (2000)23 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, concernente la gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata, punto 18.a.

La valutazione del rischio può aiutare ad individuare i detenuti che rappresentano una minaccia per la loro propria persona, per il personale, per gli altri detenuti e per la società. La Regola 51.3 elenca i principali obiettivi della valutazione del rischio che ogni detenuto rappresenta per la sicurezza. Molti paesi hanno elaborato dei criteri per la valutazione dei rischi per la sicurezza. Gli elementi di cui bisogna tener conto comprendono la natura del reato per il quale il detenuto è stato condannato, il rischio che rappresenterebbe per la società in caso di evasione, i precedenti relativi alle evasioni ed al ricorso a complici esterni, l'eventualità di minacce nei confronti di altri detenuti e, se si tratta di imputati, la minaccia che costituiscono per i testimoni. La valutazione dei rischi fatta in istituto dovrebbe tener conto delle valutazioni fatte da altri servizi competenti, come ad esempio la polizia.

Molti sistemi penitenziari partono dal presupposto che tutti gli imputati devono essere sottoposti a condizioni di alta sicurezza, ma ciò non è sempre necessario. Dovrebbe essere possibile procedere, come per i condannati, alla valutazione dei rischi che rappresenterebbe questa categoria di detenuti in caso di evasione.

In alcuni paesi, il giudice che pronuncia la sentenza precisa il livello di sicurezza del regime da applicare al detenuto. In altri paesi, i condannati all'ergastolo o sulla base di una legge speciale, sono automaticamente sottoposti ad un regime di alta sicurezza, senza considerare la valutazione del rischio che rappresentano personalmente.

La Regola 51.5 impone di rivalutare ad intervalli regolari, durante l'esecuzione della pena, il livello di sicurezza necessario. Succede spesso che il rischio che un detenuto rappresenta per

la sicurezza diminuisca in relazione all'aumento della pena già scontata. La prospettiva di poter accedere, durante l'esecuzione, ad una categoria di sicurezza inferiore può motivare il detenuto a comportarsi correttamente.

Sicurezza-Incolumità

Regola 52

Gli istituti penitenziari dovrebbero essere dei luoghi dove ognuno è e si sente in sicurezza. La Regola 52 si applica, di conseguenza, ai detenuti, al personale e ai visitatori. Se non sarà mai possibile eliminare completamente il rischio di violenza e altri fatti come gli incendi, dovrebbe essere possibile ridurli al minimo tramite un insieme di procedure adeguate. Come la sicurezza, anche l'incolumità implica un equilibrio tra diverse considerazioni. Le tecniche della sicurezza dinamica menzionate alla Regola 50 possono contribuire a migliorare anche l'incolumità negli istituti penitenziari. Un controllo eccessivo può essere pregiudizievole tanto quanto un controllo insufficiente. L'ambiente è tanto più sicuro quanto più sono applicate in modo coerente procedure chiare. In ogni caso, tutti gli istituti dovrebbero essere dotati di un sistema adeguato di lotta contro gli incendi; le modalità d'uso, le possibili modalità di sviluppo degli incendi, le direttive di evacuazione dei locali, i punti di raccolta esterni e le procedure per assicurarsi della presenza di tutti i detenuti e del personale devono essere esposte.

L'importanza di procedere ad una valutazione adeguata dei rischi che pone ogni detenuto per la sicurezza e l'incolumità è messa in evidenza dalla CEDU. (Vedi Edwards c. Regno-Unito (richiesta numero 46477/99) nella quale la Corte, in ragione delle circostanze del fatto, accerta una violazione del diritto alla vita di un detenuto, calpestato e picchiato a morte nella sua cella da un codetenuto.)

In alcuni sistemi penitenziari, è sempre più frequente la procedura di isolare una categoria di detenuti o singoli detenuti. Le

autorità penitenziarie dovrebbero invece sforzarsi di creare un ambiente in cui tutti i detenuti sono al riparo da atti di violenza e di disporre di un insieme di procedure di sicurezza che permettano a tutti i detenuti di avere delle attività in comune senza temere aggressioni o altri atti di violenza, in particolare facendo in modo che tutti i detenuti possano contattare il personale in ogni momento, anche di notte. Gli individui o i gruppi di detenuti che è necessario isolare a causa della loro particolare vulnerabilità (ad esempio i delinquenti sessuali, i detenuti affetti da disturbi mentali o coloro che appartengono ad una minoranza etnica o a un gruppo religioso) dovrebbero avere la possibilità di partecipare compiutamente ad un massimo di attività giornaliere.

Misure speciali di alta sicurezza

Regola 53

Dalla pubblicazione delle Regole penitenziarie europee nel 1987, il numero di Stati che applicano delle misure speciali di alta sicurezza a singoli detenuti o a gruppi di detenuti è considerevolmente aumentato. Perciò è apparso opportuno stabilire una nuova regola per queste prassi.

La Regola 53.1 sottolinea che le misure speciali di alta sicurezza possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. Il motivo è che se un gran numero di detenuti è collocato in sezioni di alta sicurezza, c'è il rischio che, per molti di loro, tali condizioni siano eccessive e sproporzionate in rapporto alla reale minaccia che rappresentano. Di regola, solo i detenuti il cui comportamento ha dimostrato che rappresentavano una tale minaccia per la sicurezza e che l'amministrazione penitenziaria non aveva altra scelta, dovrebbero essere sottoposti a misure speciali di alta sicurezza. La sottomissione a tali misure dovrebbe essere quanto più breve possibile e il comportamento individuale del detenuto dovrebbe essere verificato continuamente.

Taluni dispositivi speciali di sicurezza comportano l'isolamento quasi totale dei detenuti. Tali questioni sono stabilite

al punto 20 della Raccomandazione (2003)23 del Comitato dei Ministri agli Stati membri concernente la gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata.

I condannati a pene di lunga durata non sono, in quanto tali, detenuti pericolosi, ed il regime applicabile a questi ultimi non dovrebbe essere esteso anche ai primi. Il trattamento dei detenuti pericolosi è oggetto della Raccomandazione (82)17 relativa alla detenzione e al trattamento dei detenuti pericolosi

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha emesso parecchie sentenze relative all'applicazione, per i detenuti, di misure speciali per la sicurezza. In quattro casi ha stabilito la violazione dell'articolo 3 (proibizione della tortura) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in relazione alla proibizione assoluta della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (Caso Indelicato c. Italia: richiesta numero 31143/96 – 18/10/2001); Caso Labita c. Italia: richiesta numero 26772/95 – 06/04/2000; Caso Van der Ven c. Paesi-Bassi: richiesta numero 50901/99 – 04/02/2003 ; e Caso Lorse e altri c. Paesi-Bassi: richiesta numero 52750/99 – 04/02/2003). In un altro caso, la Corte ha giudicato contrarie all'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e all'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo le restrizioni apportate alla corrispondenza e l'impossibilità, per il ricorrente, di presentare un ricorso effettivo contro le decisioni che riguardavano l'estensione delle misure speciali per la sicurezza che gli erano applicate (Caso Messina c. Italia : richiesta numero 25498/94 – 28/09/2000). Dal canto suo, il Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite si preoccupa delle condizioni di detenzione di alcuni detenuti catalogati nella categoria di sicurezza più elevata, in uno Stato membro (CAT/C/CR/29/3 Conclusioni e raccomandazioni del Comitato contro la tortura: Spagna. 23/12/2002). Anche il CPT ha formulato delle osservazioni critiche sulle misure speciali per la sicurezza applicate a detenuti in alcuni Paesi che ha visitato.

*Perquisizioni e controlli***Regola 54**

Questa Regola stabilisce che ogni istituto deve disporre di un insieme di procedure ben comprese che descrivano nel dettaglio le situazioni in cui si impongono delle perquisizioni, le modalità e la frequenza di esse. Queste procedure devono essere concepite in modo da prevenire i tentativi di evasione e di proteggere la dignità dei detenuti e dei loro visitatori.

Dovrebbero essere previste delle procedure che permettono di effettuare regolarmente perquisizioni nei locali quali le celle e i dormitori e per verificare che non siano stati manomessi i dispositivi di sicurezza, segnatamente le porte e le serrature, le finestre e gli spioncini. A seconda della categoria di sicurezza cui appartiene il detenuto, anche gli oggetti personali del detenuto dovrebbero, di tanto in tanto, essere perquisiti. Il personale incaricato delle perquisizioni deve essere specialmente formato in modo da scoprire e prevenire i tentativi di evasione o la dissimulazione di oggetti entrati illegalmente, rispettando la dignità dei detenuti perquisiti e i loro oggetti personali. Di regola, i detenuti dovrebbero assistere alla perquisizione dello spazio in cui vivono o dei loro oggetti personali.

Anche i singoli detenuti, in particolare quelli sottoposti a restrizioni di sicurezza medie o massime, devono essere regolarmente perquisiti per accertare che non portino con sé oggetti che possono servire per l'evasione o a ferire altre persone o a ferirsi loro stessi, oppure oggetti non autorizzati quali sostanze stupefacenti. La frequenza di tali perquisizioni varia in funzione delle situazioni. Per esempio, è normale che al ritorno in ampi gruppi dal lavoro i detenuti siano perquisiti prima di entrare in cella, e questa perquisizione consiste nel palpeggiare il corpo dall'alto in basso. Tenuto conto del carattere invasivo di tale perquisizione, bisogna evitare di umiliare le persone quando la si effettua. Le perquisizioni non devono essere impiegate quando non sono di

nessuna utilità e non devono essere utilizzate come una forma di punizione.

In altre circostanze, in particolare se si sospetta che un detenuto nasconda qualcosa su di sé o se è considerato un detenuto ad alto rischio, bisognerà procedere a perquisizioni denominate "perquisizioni personali", che consistono nell'esigere che i detenuti si svestano completamente e mostrino che non hanno nascosto niente su di loro. La Regola elenca le considerazioni di cui devono tener conto le procedure che trattano delle perquisizioni personali dei detenuti. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che costituisce una violazione dell'articolo 3 della Convenzione il fatto di obbligare un detenuto a denudarsi in presenza di donne (Caso Valasinas c. Lituania : richiesta numero 44558/98 – 24/07/2001) o il fatto di procedere a certe perquisizioni corporali, dati la frequenza ed i metodi utilizzati (Caso Van der Ven c. Paesi-Bassi: richiesta numero 50901/99 – 04/02/2003). I detenuti non dovrebbero mai essere costretti a denudarsi per le necessità di una perquisizione.

Il personale penitenziario non dovrebbe mai procedere a perquisizioni corporali intime, per esempio inserendo un dito o altro strumento nelle cavità naturali di un detenuto, qualunque ne sia la ragione. Se si sospetta che un detenuto abbia nascosto nel suo corpo droga o altri oggetti proibiti, dovrebbero essere prese misure per porre il detenuto sotto stretta sorveglianza fin tanto che espelle l'oggetto ingoiato. Se sono effettuate perquisizioni corporali da parte di un medico, deve essere prestata particolare attenzione alla Dichiarazione dell'Associazione medica mondiale sulle perquisizioni corporali dei detenuti (ottobre 1993). La Regola 54.6 non esclude la possibilità di usare la tecnologia moderna per scannerizzare il corpo del detenuto.

Dovrebbero esserci delle procedure chiaramente definite per garantire che i visitatori dei detenuti non violino le ragionevoli esigenze di sicurezza, per esempio introducendo oggetti non autorizzati nell'istituto. Tali procedure possono comprendere

il diritto di perquisire i visitatori tenendo conto del fatto che questi ultimi non sono dei detenuti e che bisogna mantenere un equilibrio tra l'obbligo di proteggere la sicurezza dell'istituto e il diritto del visitatore al rispetto della propria intimità. Le procedure per le perquisizioni di donne e bambini devono tener conto dei loro bisogni specifici, per esempio badando a che ci sia un numero sufficiente di personale femminile per le perquisizioni. Le perquisizioni sulla persona non dovrebbero essere effettuate in pubblico.

Può essere necessario perquisire visitatori professionisti come avvocati, operatori sociali e medici, prestando attenzione a non portare pregiudizio al diritto di riservatezza delle visite professionali, in particolare elaborando un protocollo di perquisizione in accordo con gli organismi di categoria competenti.

Reati

Regola 55

La Regola 55 precisa che è importante che lo Stato di diritto non si fermi alle soglie del carcere. Nell'interesse delle vittime, dovrebbe essere messo in atto un sistema di indagine simile a quello utilizzato nella società civile, ogni qual volta succede o c'è il sospetto che sia successo un atto criminale in un istituto penitenziario. In certi Stati, sono nominati giudici o procuratori speciali per esercitare questa funzione negli istituti penitenziari. In altri, il pubblico ministero o la polizia ne sono informati ed hanno la possibilità di condurre l'inchiesta come se il fatto fosse stato commesso all'esterno dell'istituto. Può succedere che i servizi di polizia giudiziaria considerino che tale incidente, grave nel contesto penitenziario, non richieda nessuna inchiesta. In certi Stati, uno dei modi per regolare queste questioni, consiste, per le autorità penitenziarie e per i servizi di polizia nel mettersi d'accordo sugli incidenti che devono essere segnalati al procuratore o alla polizia.

*Disciplina e sanzioni***Regola 56**

Questa Regola sottolinea che le procedure disciplinari devono essere dei meccanismi di ultimo impiego. Gli istituti penitenziari sono, per loro natura, delle istituzioni chiuse dove un gran numero di individui, generalmente dello stesso sesso, è detenuto contro la sua volontà in condizioni restrittive. E' inevitabile che, di tanto in tanto, qualche detenuto infranga, in diversi modi, i principi e le regole penitenziarie. Occorrono pertanto delle procedure chiare per trattare simili incidenti.

Regola 57

La Regola 57 stabilisce che le infrazioni disciplinari devono essere definite con precisione e le procedure regolamentate, nel rispetto dei principi di giustizia e di equità, e ciò comporta l'esistenza di un regolamento dallo status giuridicamente e chiaramente definito, che elenchi con precisione gli atti o le omissioni che costituiscono un'infrazione disciplinare e che sono suscettibili di dar luogo ad una formale azione disciplinare. Tutti i detenuti dovrebbero pertanto conoscere in anticipo i principi e le regole dell'istituto. Lo status giuridico di questi regolamenti deve essere chiaro. In molti paesi, i regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Parlamento. La Regola 57.2 elenca gli elementi che dovrebbero essere compresi in tali regolamenti.

Regola 58

Questa Regola stabilisce che ogni denuncia di violazione delle regole di disciplina da parte di un detenuto deve essere segnalata immediatamente all'autorità competente. In alcuni Stati è uso, per le infrazioni disciplinari minori, procedere con un ammonimento informale prima di ricorrere ad un'azione disciplinare, e ciò costituisce un primo avvertimento per il detenuto. Bisogna tuttavia fare attenzione a che l'uso di questi ammonimenti sia giusto e coerente e non dia luogo ad un sistema informale di sanzioni.

I fatti contestati devono essere esaminati nel più breve tempo possibile da parte dell'autorità competente. In certi Stati, sono designati magistrati indipendenti o giudici speciali per esaminare casi di disciplina penitenziaria: ciò garantisce l'indipendenza giudiziaria e aumenta la probabilità che le procedure siano rispettate. In altri Stati, esiste un consiglio speciale per le procedure disciplinari. In altri, infine, questi casi sono esaminati dal direttore dell'istituto. Nei casi in cui le procedure disciplinari sono di competenza della direzione dell'istituto, bisogna assicurarsi che i responsabili abbiano ricevuto una formazione adeguata e che non abbiano ricevuto informazioni preliminari sul caso di cui sono chiamati ad occuparsi.

Regola 59

Conformemente a questa Regola, ogni detenuto accusato nel quadro di una procedura disciplinare ha il diritto di conoscere preventivamente il dettaglio delle accuse che gli sono mosse e di disporre di un periodo sufficiente per preparare la sua difesa. Quando il detenuto è in isolamento cellulare in attesa dell'udienza, la procedura non dovrebbe subire alcun ritardo ingiustificato, in particolare a causa dell'inchiesta interna o esterna. In ogni caso il detenuto accusato di infrazione disciplinare dovrebbe poter assistere all'udienza del caso.

Il CPT, in molti suoi rapporti, ha ripreso diversi elementi della Regola 59 (per esempio, CPT/Inf (2003) 1 Rapporto al governo di Cipro relativo alla visita effettuata a Cipro dal Comitato per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 22 al 30 maggio 2000. Strasburgo, 15 gennaio 2003 ; CPT/Inf (2001)27 Rapporto al governo di Lettonia relativo alla visita effettuata in Lettonia dal Comitato per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 24 gennaio al 3 febbraio 1999. Strasburgo, 22 novembre 2001; CPT/Inf (2002) 16 Rapporto al governo di Malta relativo alla visita effettuata a Malta dal Comitato per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 13 al 18 maggio 2001. Strasburgo, 27 agosto 2002).

Il diritto di un detenuto accusato di infrazione grave ad essere rappresentato da un avvocato, è confermato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (Caso Ezeh e Connors c. Regno-Unito: richiesta numero 39665/98 e 40086/98).

Regola 60

Questa Regola implica che l'elenco preciso delle infrazioni disciplinari sia reso pubblico ed accompagnato dalla lista completa delle sanzioni suscettibili di essere applicate ad ogni detenuto riconosciuto colpevole di una di queste infrazioni. Tali sanzioni devono sempre essere giuste e proporzionate all'infrazione commessa. La lista delle sanzioni dovrebbe essere contenuta in un atto normativo approvato dall'autorità competente. Il personale non deve disporre di un sistema separato di sanzioni informali che ignori le procedure ufficiali.

Nel caso Ezeh e Connors, sopra citato, la CEDU ha accertato una violazione dell'articolo 6 (diritto ad un processo equo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in ragione del potere che hanno i direttori degli istituti penitenziari in Inghilterra e nel Galles di aumentare fino a 42 giorni il periodo di reclusione di un detenuto.

Le sanzioni possono comprendere un ammonimento formale scritto, l'esclusione dal lavoro, la trattenuta sui salari (versati in contropartita al lavoro svolto in istituto), la limitazione della partecipazione ad attività ricreative, la limitazione dell'uso di certi oggetti personali, la limitazione degli spostamenti all'interno dell'istituto. Anche le restrizioni relative ai contatti con la famiglia, ma non una proibizione assoluta, possono essere utilizzate come sanzione. Una sanzione di questo tipo dovrebbe essere utilizzata solo quando l'infrazione è relativa ai contatti con la famiglia o quando il personale è stato aggredito nel contesto di una visita.

Tutti i procedimenti disciplinari dovrebbero svolgersi individualmente. Per esempio, se più detenuti rifiutano di sottomettersi ad un ordine e se partecipano ad un'aggressione, ogni caso deve

essere esaminato singolarmente e le sanzioni devono essere inflitte individualmente.

Ogni forma di sanzione corporale, di isolamento del detenuto in una cella oscura e ogni altra sanzione inumana o degradante è oggetto di una specifica proibizione. La CEDU considera che rasare la testa di un detenuto a titolo di misura disciplinare è contrario all'articolo 3 (proibizione della tortura) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Caso Yankov c. Bulgaria: richiesta numero 39084/97). Ai nostri giorni, la diminuzione della razione alimentare, secondo il punto di vista dei professionisti sviluppatosi negli ultimi decenni, è ampiamente considerata come una forma di punizione corporale assimilata ad una pena inumana.

L'isolamento cellulare indicato alla Regola 60.5 rinvia a tutte le forme di allontanamento di un detenuto dalla popolazione penitenziaria, collocandolo da solo in una cella o in un locale. L'isolamento cellulare non è una sanzione appropriata, tranne in casi molto eccezionali. Questa Regola è confermata dal Principio 7 dei Principi fondamentali delle Nazioni Unite per il Trattamento dei Detenuti. L'isolamento cellulare può assumere diverse forme. La forma più estrema consiste nel lasciare un detenuto completamente solo e nel sottoporlo ad una privazione sensoriale in una cella comunemente chiamata "cella oscura", senza possibilità di accedere a luce, rumori e aria fresca. Questa forma di isolamento non dovrebbe mai essere applicata come sanzione. Un'altra forma di isolamento cellulare consiste nel collocare un detenuto in una cella individuale dove può avere luce e aria e sentire il rumore dei passi degli altri detenuti che circolano nei locali attigui. Questo tipo di sanzione dovrebbe essere applicato solamente in circostanze eccezionali e per brevi periodi. Durante questo periodo il personale penitenziario dovrebbe prendere contatto, regolarmente e con una certa frequenza, con i detenuti condannati a simili sanzioni (vedere a tale proposito i commenti alla Regola 42). Il CPT pone un'attenzione particolare al collocamento in isolamento e ad altri regimi di detenzione analoghi. Osserva che "il collocamento in isolamento può, in talune circo-

stanze, costituire un trattamento inumano e degradante. In ogni caso, tutte le forme di isolamento dovrebbero durare il più breve tempo possibile.”(CPT 2° Rapporto generale d’attività del CPT, paragrafo 56).

Bisogna sottolineare che la disposizione secondo cui ogni detenuto ha diritto, ogni giorno, ad un’ora di esercizio all’aria aperta (Regola 27.1) si applica anche ai detenuti che sono oggetto di una misura disciplinare d’isolamento cellulare. Bisogna anche fornire a questi detenuti materiale di lettura. Le stesse osservazioni si applicano ai detenuti sottoposti a misure speciali di alta sicurezza (Regola 53).

La Regola 60.6 concerne il ricorso a mezzi di contenzione al fine di garantire la sicurezza o prevenire danni alle persone. Essi non devono mai essere utilizzati come sanzioni. I mezzi di contenzione comprendono manette, catene, ferri, camicie di forza ed ogni altra forma di controllo elettronico di una persona.

Regola 61

Questa Regola stabilisce che il detenuto riconosciuto colpevole ha il diritto di inoltrare ricorso ad un’autorità superiore indipendente. Le regole disciplinari dovrebbero precisare qual’è l’autorità e come preparare e depositare il ricorso. Dovrebbero inoltre garantire una conclusione rapida della procedura di appello.

Regola 62

In certi Stati, vi è l’uso di designare dei detenuti alla testa di gruppi, spesso nelle unità di vita o di lavoro, chiedendo loro a volte di fare rapporto alle autorità sul comportamento di altri detenuti e di fare delle raccomandazioni che influenzano il modo in cui sono trattati. In altri casi, nelle sezioni disciplinari o di segregazione, alcuni detenuti sono investiti di un potere su altri detenuti.

*Doppia incriminazione***Regola 63**

Nessun detenuto può essere punito due volte per la stessa infrazione. Questa Regola dovrebbe essere interpretata alla luce degli impegni internazionali degli Stati membri, in particolare degli obblighi assunti nel quadro della messa in atto dei trattati internazionali che contengono le disposizioni sul principio del «ne bis in idem».

*Utilizzo della forza***Regola 64**

La Regola 64 rafforza il principio secondo il quale il personale penitenziario non può ricorrere alla forza se non entro limiti chiaramente definiti e per fronteggiare una minaccia specifica per la sicurezza o l'ordine interno.

In linea di principio, è sempre meglio prevenire un fatto violento che doverlo gestire. Conoscendo i detenuti, un personale all'erta saprà individuare gli elementi perturbatori e prevenire gli atti di violenza.

Le buone relazioni professionali tra il personale e i detenuti sono un elemento essenziale per la sicurezza dinamica, per disinnescare eventuali incidenti e ristabilire l'ordine interno attraverso il dialogo e la negoziazione. Il ristabilimento dell'ordine attraverso metodi fisici dovrebbe essere preso in considerazione solo in caso di insuccesso di altri metodi o se questi sono giudicati inadeguati. Se il personale deve utilizzare la forza nei confronti dei detenuti per ristabilire l'ordine, bisogna che questo uso sia controllato e limitato allo stretto necessario.

Regola 65

Questa Regola enumera i principali punti che le procedure esistenti dovrebbero contemplare, in materia di ricorso alla forza

(tipi legittimi di ricorso alla forza, circostanze in cui il ricorso alla forza è autorizzato, membri del personale abilitato a farne uso, persone abilitate ad autorizzarne l'uso e meccanismi dei rapporti da rispettare dopo ogni ricorso alla forza).

Regola 66

Questa Regola indica che il personale non deve tentare di controllare i detenuti molesti con dimostrazioni di forza fisica. Esiste una grande varietà di tecniche di controllo e di contenimento nelle quali il personale può essere formato e che permetteranno al personale di tenere sotto controllo i detenuti aggressivi senza ferirsi o ferire i detenuti coinvolti. La direzione dovrebbe conoscerle e fare in modo che l'insieme del personale acquisisca le tecniche di base e che un numero sufficiente di agenti sia formato alle tecniche avanzate.

Regola 67

Questa Regola riguarda l'intervento all'interno degli istituti penitenziari di altre forze dell'ordine. Può succedere che, in casi eccezionali, la violenza dei detenuti raggiunga un livello tale che il personale penitenziario non è in grado di contenerla e deve fare appello ad altre forze dell'ordine, come la polizia. Questa possibilità deve essere valutata con precauzione. Nel contrastare la violenza, il personale penitenziario non deve dimenticare che dovrà ancora occuparsi di questi detenuti dopo che l'incidente sarà stato risolto e la vita avrà ripreso il suo corso normale. Ciò significa che, in generale, cercherà di evitare il ricorso alla forza e, in ogni caso, sarà restio ad un impiego sproporzionato o discriminatorio della forza. Questa riflessione non entrerà necessariamente nella considerazione delle altre forze dell'ordine, che normalmente non lavorano all'interno dell'istituto penitenziario ed entrano unicamente per mettere fine ad un incidente violento. Per prevenire un uso smisurato della forza in tali circostanze, si consiglia alle autorità penitenziarie di concludere un protocollo permanente con la direzione degli altri servizi che potrebbero essere chiamati ad intervenire in appoggio in caso di incidente violento. Il contenuto di tale protocollo dovrebbe essere portato a

conoscenza di tutto il personale suscettibile di partecipare a simili operazioni, prima di entrare all'interno dell'istituto.

Mezzi di contenzione

Regola 68

Questa Regola è quasi identica alla Regola 39 delle precedenti Regole. Dalla pubblicazione delle Regole penitenziarie europee nel 1987, il ricorso ai mezzi di contenzione, in varie situazioni, è andato aumentando in parecchi Stati. Nel frattempo, tuttavia, i principi applicabili all'impiego dei mezzi di contenzione non si sono modificati. Merita qui di essere riprodotto il paragrafo del commento delle Regole del 1987: "l'impiego di un tale materiale per contenere i detenuti è moralmente contrario ad un comportamento civile. Bisogna quindi regolamentarne rigorosamente l'uso e, se possibile, evitarne l'impiego. Ci sono però dei casi in cui è necessario ricorrere al contenimento fisico mediante l'uso di apparecchi o strumenti specialmente concepiti per impedire ai detenuti o al personale di subire dei pregiudizi corporali e per premunirsi contro le evasioni o danni inammissibili. Le presenti regole tendono a fissare i limiti all'interno dei quali questi mezzi di contenzione possono essere utilizzati ragionevolmente."

L'utilizzo sistematico dei mezzi di contenzione (per esempio per condurre un detenuto in un istituto) non è accettabile.

La vecchia Regola 39.b che autorizzava i mezzi di contenzione per ragioni mediche, su indicazione e sotto la sorveglianza del medico, è stata soppressa. Le situazioni considerate dalla nuova Regola 68.2.b (ex Regola 39.c) permettono sempre di utilizzare, eccezionalmente, i mezzi di contenzione basandosi sulla necessità di proteggere il detenuto o altre persone.

La Regola 68.4 stabilisce che l'impiego dei mezzi di contenzione deve essere determinato dalla legge o dai regolamenti e non deve essere lasciato alla discrezione dell'amministrazione penitenziaria.

*Armi***Regola 69**

Questa Regola disciplina il ricorso alle armi all'interno e nelle vicinanze dell'istituto. Il personale a diretto contatto con i detenuti può portare armi, quali per esempio il manganello, per la sua propria difesa. Una buona prassi impone che queste armi non siano portate in modo ostentato o intimidatorio, pur restando facilmente accessibili. I manganelli lunghi non devono abitualmente essere portati, ma devono essere depositati in luoghi strategici in modo da essere facilmente accessibili in casi urgenti. A parte situazioni di forza maggiore immediate, non è buona prassi permettere al personale che lavora a diretto contatto con i detenuti di portare armi da fuoco o armi similari che rischiano di essere utilizzate senza discernimento, oppure di cadere nelle mani dei detenuti. Anche il CPT ha affrontato tale argomento nei suoi Rapporti sul Portogallo (CPT/Inf(96) 31 paragrafo 149) e sulla Slovenia (CPT/Inf 2002 (36), paragrafi 13 e 14)

In taluni sistemi penitenziari, il personale incaricato della sorveglianza esterna dell'istituto porta armi da fuoco. Questo personale dovrebbe disporre di direttive chiare sulle circostanze in cui può utilizzare le armi, cioè unicamente nel caso in cui la vita di un agente o di ogni altra persona è minacciata direttamente. Un detenuto in fuga può essere fermato con un arma da fuoco se questi costituisce una minaccia diretta per la vita di un'altra persona oppure se non può essere fermato con altri mezzi. I Principi di base delle Nazioni unite sul ricorso alla forza e l'utilizzo delle armi da fuoco da parte dei responsabili dell'applicazione delle leggi, sono molto espliciti su questo punto: "in ogni caso, non ricorreranno intenzionalmente all'impiego omicida di armi da fuoco se ciò non è assolutamente inevitabile per proteggere delle vite umane" (Principio 9).

Le amministrazioni penitenziarie dovrebbero stabilire dei principi direttivi e delle procedure chiare per l'uso delle armi da fuoco, parallelamente ad un programma di formazione del

personale autorizzato ad utilizzare queste armi. Tali procedure dovrebbero comportare dei meccanismi formali per condurre inchieste su tutti i fatti che hanno implicato l'impiego di armi da fuoco.

Richieste e reclami

Regola 70

Questa Regola opera una netta distinzione tra la presentazione di una richiesta e quella di un reclamo. I detenuti devono avere sufficienti possibilità di presentare richieste e reclami sia all'interno che all'esterno del sistema penitenziario. Le autorità penitenziarie non devono ostacolare la formulazione di richieste o reclami (e nemmeno punire i detenuti che utilizzano questa procedura) ma facilitare l'esercizio effettivo dei diritti enunciati nella presente Regola. Ciò non impedisce di predisporre dei meccanismi giuridici che permettono di trattare sommariamente delle questioni minori.

Le richieste dei detenuti riguardano la concessione di favori o di servizi che non sono loro dovuti per diritto, ma che l'amministrazione penitenziaria o l'autorità competente possono concedere. Per esempio, in taluni sistemi penitenziari, sono possibili delle visite supplementari, ma i detenuti non ne hanno diritto. Similmente, un detenuto può formulare una richiesta per ottenere un permesso di uscita per assistere al funerale di un parente prossimo, o per ottenere un trasferimento in un determinato istituto, o una determinata sezione di un istituto. Spesso, il direttore è competente per prendere una decisione, ma in taluni sistemi, le richieste specifiche devono essere trattate dalle autorità giudiziarie o a livello di ministero.

I reclami sono contestazioni formali delle decisioni, delle azioni o della mancanza di azioni dell'amministrazione penitenziaria o di altre autorità competenti. In certi sistemi, si parla di "contestazioni" o di "ricorsi". Tuttavia, nella presente Regola, il termine "ricorso" designa unicamente l'azione in giustizia diretta

contro il rigetto di una richiesta o di un reclamo.

Per di più, possono essere previste delle procedure di reclamo specifiche. Idealmente, il diritto interno dovrebbe anche permettere ai detenuti di indirizzare dei reclami alle istanze disciplinari nazionali in materia sanitaria, concernenti una decisione, un'azione o un'omissione del personale medico.

La presente Regola non impone di presentare le richieste o i reclami in forma scritta. Tenuto conto dell'analfabetismo di molti detenuti, il detenuto dovrebbe poter chiedere di incontrare il funzionario o l'organo competente al fine di trasmettere ad esso la richiesta o il reclamo verbalmente (CPT/Inf (96) 18 – Visita in Slovenia nel 1995); spetterà poi a tali autorità metterli in forma scritta.

Le autorità competenti dovrebbero esaminare le richieste e i reclami rapidamente, e rispondervi in maniera motivata, indicando chiaramente se saranno adottate delle misure e se sì, quali. Ciò vale anche per le richieste e i reclami formulati dalla famiglia di un detenuto o dalle organizzazioni menzionate alla Regola 70.6.

Poiché i reclami possono condurre le parti interessate ad assumere atteggiamenti ostili che possono nuocere alle relazioni tra i detenuti e il personale, appare saggio tentare dapprima di risolvere la vertenza attraverso una mediazione. Ciò presuppone l'introduzione di un meccanismo di mediazione nella legislazione penitenziaria. La funzione di mediatori potrebbe essere affidata, per esempio, ad un membro della commissione locale di sorveglianza o ad un'autorità giudiziaria. Il detenuto conserva il diritto di inoltrare un reclamo formale se il conflitto non viene risolto con la mediazione. Il diritto nazionale può prevedere che i reclami che concernono questioni minori siano irricevibili.

Le richieste sono sottoposte all'amministrazione penitenziaria o ad un'altra autorità competente a pronunciarsi sulla questione. I detenuti devono poter indirizzare reclami ad ogni autorità inca-

ricata dell'ispezione o della supervisione degli istituti, qualunque siano i reclami inoltrati precedentemente o contemporaneamente. Se questa autorità non è abilitata a trattare il reclamo, lo deve trasmettere all'istanza competente.

I reclamanti devono essere autorizzati a comunicare in modo confidenziale con le autorità indipendenti incaricate di esaminare i reclami e i ricorsi e le decisioni prese da tali autorità devono essere accessibili ai detenuti.

Le richieste e i reclami dovrebbero essere registrati nell'interesse della stessa amministrazione penitenziaria e per gli organismi di ispezione che visitano gli istituti penitenziari. (*CPT/Inf (2002) 1 – Visita in Bulgaria nel 1999 e CPT/Inf (2001) 20 – Visita nell'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia nel 1998*). L'analisi del contenuto delle richieste e dei reclami può contribuire a migliorare la gestione dell'istituto.

Il diritto di presentare richieste e reclami è, di regola, accordato ai detenuti, ma il diritto interno può autorizzare una terza persona ad agire in nome del detenuto, segnatamente quando il suo stato mentale o fisico gli impedisce di farlo o se il detenuto non è rappresentato da un avvocato. La famiglia del detenuto è abilitata ad inoltrare un reclamo denunciando presunte violazioni dei diritti del detenuto; mentre le organizzazioni di difesa degli interessi della popolazione penitenziaria possono esservi autorizzate dal direttore dell'istituto. La Regola 70.6 prevede tuttavia che il detenuto si può opporre a ciò.

Se, dopo che il suo ricorso interno è stato respinto, un reclamante vince la causa davanti ad un'autorità indipendente esterna, deve avere la garanzia che la decisione di questa autorità sarà eseguita rapidamente ed in modo completo da parte dell'amministrazione penitenziaria.

Per garantire l'esercizio effettivo del diritto di ricorso dovrebbero essere forniti ai detenuti i formulari per i reclami, il

materiale di cancelleria e, se del caso, i francobolli. I formulari per i reclami dovrebbero essere messi a disposizione dei detenuti in luoghi appropriati (per esempio la biblioteca) evitando loro una specifica richiesta. Bisogna mettere a punto un sistema di trasmissione che eviti al detenuto di dover consegnare la busta con materiale riservato al personale penitenziario. (*CPT/Inf (91) 15 – Visita al Regno-Unito : Inghilterra e Galles 1990*).

E' fondamentale che il detenuto possa comunicare in modo confidenziale con gli organismi nazionali ed internazionali abilitati a ricevere i reclami. La Regola non impone un modello unico di procedura per esaminare i reclami, ma enuncia le condizioni essenziali che dette procedure devono soddisfare affinché siano considerate dei ricorsi effettivi ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione (vedi il caso Van der Ven c. Paesi-Bassi, richiesta n° 50901/99 – 04/02/2003). Ciò che conta, è che la procedura di reclamo giunga ad una decisione definitiva, a carattere obbligatorio, presa da un'autorità indipendente. Gli Stati membri hanno ampi margini decisionali per designare l'autorità indipendente incaricata di esaminare i reclami. Può essere un mediatore o un giudice (giudice dell'applicazione delle pene o giudice dell'esecuzione delle pene o giudice supervisore), un procuratore di sorveglianza, un tribunale o un avvocato d'ufficio (*CPT/Inf (2002) 14 – Visita in Georgia nel 2001*).

Le autorità incaricate di esaminare i reclami dovrebbero scambiare regolarmente i loro punti di vista e le loro esperienze, con lo scopo di armonizzare, nella misura del possibile, la loro prassi (*CPT/Inf (96) 9 – Visita in Spagna nel 1991*).

Parte V

Direzione e personale

Il carcere quale servizio pubblico

Regola 71

Questa Regola stabilisce che gli istituti penitenziari devono essere posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separate dall'esercito, dalla polizia e dai servizi di indagine penale. Gli istituti penitenziari devono essere posti sotto il controllo del potere civile. La detenzione fa parte delle procedure della giustizia repressiva e nelle società democratiche le decisioni di detenzione sono prese da giudici indipendenti. Gli istituti penitenziari non dovrebbero essere amministrati direttamente dall'esercito né da nessun altro potere militare. In alcuni paesi la direzione dell'amministrazione penitenziaria è assicurata da un membro delle forze armate in servizio attivo, distaccato o assegnato temporaneamente a questo incarico. In questi casi, questa responsabilità deve essere assunta a titolo civile.

È importante effettuare una separazione organizzativa chiara tra polizia e amministrazione penitenziaria. Nella maggior parte degli Stati europei, la polizia dipende dal Ministero dell'interno, mentre l'amministrazione penitenziaria dal Ministero della giustizia. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha indicato che "deve essere fatta una netta distinzione tra il ruolo della polizia e quello del sistema giudiziario, del pubblico ministero e del sistema penitenziario" (Raccomandazione (2001) 10, Codice europeo di etica della polizia).

Regola 72

Questa Regola sottolinea l'aspetto etico dell'amministrazione penitenziaria. In assenza di un'etica forte, una situazione in cui un gruppo si vede concedere un sostanziale potere su un altro

può facilmente scivolare verso una situazione di abuso. Il rispetto dell'etica non deve caratterizzare solamente il comportamento individuale del personale penitenziario nei confronti dei detenuti.

I responsabili degli istituti penitenziari e dei sistemi penitenziari devono dar prova di un grande discernimento e di una forte determinazione per assicurare, nel rispetto delle più alte norme etiche, il difficile lavoro della gestione degli istituti penitenziari.

Lavorare in un istituto penitenziario esige dunque una combinazione di talento personale e di competenze professionali. Il personale penitenziario deve fare appello alle sue qualità umane quando tratta con i detenuti, al fine di agire con imparzialità, umanità e giustizia.

Regola 73

Questa Regola mette l'accento sul dovere delle autorità penitenziarie di assicurare il rispetto delle Regole stabilite per il personale.

Regola 74

Questa Regola disciplina i rapporti tra il personale a diretto contatto con i detenuti e questi ultimi. Tale personale deve essere oggetto di una particolare attenzione a causa della dimensione umana del contatto con i detenuti.

Regola 75

Questa Regola ha per oggetto il comportamento dei membri del personale durante l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono trattare i detenuti in modo conveniente, umano e giusto, garantire la loro sicurezza, prevenire le evasioni, mantenere l'ordine e offrire ai detenuti la possibilità di fare buon uso del loro periodo di detenzione per favorire il loro reinserimento sociale. Questi compiti esigono competenza e integrità e coloro che li assumono devono sforzarsi di conquistare il rispetto dei detenuti. Bisogna fare affidamento su alte norme etiche e professionali di tutto il

personale penitenziario, in particolare di coloro il cui lavoro, qualunque esso sia, li porta ad entrare in contatto diretto con i detenuti.

Selezione del personale penitenziario

Regola 76

Questa Regola si riferisce alla selezione, alla formazione e alle condizioni di assunzione del personale penitenziario. La questione dell'assunzione riveste un'importanza particolare. Le autorità penitenziarie dovrebbero adottare una politica chiara per incoraggiare le candidature di persone che soddisfano i requisiti richiesti e che sono informate delle regole etiche richieste.

Numerose autorità penitenziarie incontrano gravi difficoltà ad assumere personale di qualità, a causa, in particolare, dei salari bassi, della poca valorizzazione di tale lavoro da parte della società, della concorrenza di altre forze dell'ordine, come la polizia. Le autorità penitenziarie dovranno intraprendere una politica attiva di assunzione.

Regola 77

Questa Regola si riferisce ai criteri di selezione del personale penitenziario. L'amministrazione penitenziaria deve mettere in atto una procedura chiara che permetta di valutare le qualità umane e l'integrità dei candidati, la loro probabile reazione di fronte a situazioni difficili e fare in modo che solo i candidati adatti siano effettivamente selezionati.

Regola 78

Questa Regola deriva dalla Regola 71. Se si vuole che il personale sia legato stabilmente al suo lavoro, occorre garantirgli la sicurezza dell'impiego. Nei paesi in cui gli istituti penitenziari sono gestiti da imprenditori privati, i membri del personale penitenziario impiegato dovrebbero avere l'approvazione da parte delle autorità penitenziarie pubbliche prima di lavorare

direttamente con i detenuti e dovrebbero essere impiegati a titolo permanente.

Regola 79

Questa Regola sottolinea la necessità di garantire al personale penitenziario una remunerazione e delle condizioni di lavoro allettanti. La valorizzazione di una professione dipende in grande misura dalla remunerazione. Bisogna che i governi riconoscano il diritto del personale penitenziario ad una remunerazione appropriata e in relazione con il carattere di servizio pubblico del loro lavoro in un istituto penitenziario, ed anche la natura complessa e talvolta pericolosa di tale lavoro, tenendo conto del fatto che un livello di remunerazione insufficiente può aprire la strada alla corruzione.

In numerosi paesi, gli istituti penitenziari sono costruiti in luoghi isolati, privando così il personale penitenziario e le relative famiglie di un agevole accesso alle scuole, ai centri medici, agli spazi commerciali e ad altri luoghi di attività sociali. Inoltre, il personale penitenziario è talvolta obbligato ad accettare regolari trasferimenti in istituti che possono essere molto lontani, provocando ogni volta lo sradicamento della famiglia. In certi Stati il personale penitenziario desidera restare alle dipendenze del Ministero dell'interno per beneficiare di uno status con maggiori tutele (la gratuità delle cure mediche, dell'educazione, dell'appartamento, dei trasporti e ferie pagate) In queste circostanze, i vantaggi accordati all'assunzione sono altrettanto importanti del livello di remunerazione offerto, e dovrebbero essere oggetto di un attento esame.

Regola 80

Questa Regola concerne l'impiego di personale a tempo parziale. Nei piccoli istituti penitenziari, potrebbe essere necessario assumere personale a tempo parziale, in particolare per i lavori specialistici. Queste persone dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni di impiego, proporzionalmente al loro tempo di lavoro.

ro, dei loro colleghi a tempo pieno.

Formazione del personale penitenziario

Regola 81

Questa Regola enuncia le condizioni della formazione di base dei candidati neoassunti. Tale formazione deve essere adeguata e deve sensibilizzarli alla dimensione etica del lavoro.

Il personale deve ricevere la formazione tecnica necessaria ed essere cosciente delle esigenze in materia di sicurezza. Bisogna inoltre insegnare quali informazioni occorre trasmettere nella forma scritta e come redigerle.

La formazione opportuna del personale è un'esigenza che inizia fin dall'assunzione e che prosegue fino alla pensione. Qualunque sia la loro età ed il loro livello, i membri del personale dovrebbero accedere ad un regolare aggiornamento.

La formazione dovrebbe comprendere anche lo studio delle numerose norme internazionali e regionali dei diritti dell'uomo sulla privazione di libertà. (norme prodotte dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT))

Sistema di gestione dell'istituto penitenziario

Regola 82

Questa Regola ricorda che è proibita ogni discriminazione in materia di assunzione del personale penitenziario. Le donne dovrebbero avere le stesse opportunità di lavoro degli uomini e beneficiare degli stessi salari, della stessa formazione e delle stesse possibilità di carriera e di assegnazione a funzioni che richiedono attitudini specifiche. I medesimi principi devono essere applicati al personale che appartiene a minoranze razziali, culturali, religiose o sessuali. In alcuni istituti, una importante percentuale di

detenuti proviene da tali minoranze e le autorità penitenziarie dovrebbero pertanto sforzarsi di assumere, in proporzioni sufficienti, personale appartenente alle stesse minoranze.

Regola 83

Questa Regola richiede che gli Stati membri si assicurino che gli istituti penitenziari siano gestiti secondo norme conformi agli strumenti internazionali dei diritti dell'uomo. Un modo per raggiungere questo scopo è quello di instaurare un sistema di controllo interno e di ispezione che permetta di verificare che il diritto interno sia effettivamente applicato a livello locale. Questo sistema di controllo interno deve essere distinto e complementare a quello della commissione di sorveglianza indipendente menzionata nella Parte VI delle Regole.

La disposizione 83.b si riferisce alla necessità di stabilire una buona comunicazione tra istituti penitenziari e all'interno di essi. Considerata la complessità sempre maggiore del funzionamento quotidiano degli istituti penitenziari e del regolamento penitenziario, il personale direttivo deve facilitare e incoraggiare una modalità di lavoro che permetta lo scambio di informazioni e di esperienze tra i membri del personale, per poter farne beneficiare i detenuti che sono sotto la loro sorveglianza.

Regola 84

Questa Regola riguarda i direttori di istituto. Considerato il contenuto delle precedenti Regole sulla necessità per il direttore di definire un obiettivo, di possedere l'attitudine al comando e di difendere una certa idea dell'uomo, ogni istituto dovrebbe essere dotato di un direttore accuratamente selezionato in funzione delle sue attitudini a svolgere un compito tra i più difficili del servizio pubblico.

Regola 85

Si ritiene che l'equilibrio tra uomini e donne a livello del per-

sonale penitenziario abbia un effetto positivo e contribuisca alla normalizzazione della vita in istituto. Questo equilibrio dovrebbe anche servire a ridurre i rischi di aggressione sessuale o di maltrattamento dei detenuti.

Regola 86

Questa Regola concerne la necessità di organizzare delle consultazioni sulle condizioni di lavoro tra i responsabili ed il personale. Il fatto che il sistema penitenziario sia un'organizzazione gerarchica non giustifica in nessun modo che il personale sia trattato ingiustamente oppure senza rispetto per le sue funzioni. Nella maggior parte dei paesi il personale è autorizzato ad aderire ad un sindacato. In assenza del sindacato, il personale dovrebbe almeno mettere in atto un meccanismo di negoziato riconosciuto dalle autorità penitenziarie. I capi dei sindacati ed altri rappresentanti del personale non dovrebbero essere penalizzati per le loro attività di portavoce dei loro colleghi.

Regola 87

Gli istituti penitenziari sono istituzioni dove il fattore umano è prioritario e dove le relazioni interpersonali sono primordiali. La Regola 87 sottolinea che il loro funzionamento si basa su una buona comunicazione.

Nella maggioranza degli istituti, gli stranieri costituiscono un parte non trascurabile della popolazione penitenziaria e molti fra questi non parlano la lingua del paese. Il direttore e buona parte del personale dovrebbe parlare la lingua della maggioranza dei detenuti. Tuttavia, anche i bisogni degli altri detenuti devono essere presi in considerazione e una certa proporzione del personale dovrebbe parlare la lingua delle minoranze presenti in grande numero negli istituti penitenziari. Quando è necessario, si dovrebbe poter ricorrere ai servizi di un interprete così come previsto dalla disposizione 37.4.

Regola 88

In un numero ristretto di Stati membri, alcuni istituti peni-

tenziari sono attualmente gestiti da imprese private. La Regola 88 sottolinea che tutte le regole penitenziarie europee, senza eccezione, si applicano anche a questi istituti penitenziari.

Personale specializzato

Regola 89

Questa regola stabilisce la necessità che, per il bene dei detenuti, l'istituto penitenziario si doti di un numero sufficiente di specialisti in diversi campi. La salute è un aspetto importante negli istituti penitenziari e i detenuti hanno diritto a cure mediche soddisfacenti. La Parte III delle Regole tratta questo punto in modo più dettagliato. Un modo per garantire ai detenuti cure mediche soddisfacenti è quello di fare in modo che un medico con le qualifiche richieste sia sempre disponibile in caso di urgenza medica.

Se gli istituti penitenziari devono svolgere la loro funzione e favorire il reinserimento dei detenuti, devono dotarsi di personale specializzato in proporzione sufficiente. Questi specialisti dovrebbero lavorare in modo complementare e a fianco del personale incaricato della sorveglianza dei detenuti. Dato che quasi tutti i detenuti un giorno si reinseriranno nella collettività locale, bisogna incoraggiare dei volontari di questa comunità locale a partecipare alle attività proposte ai detenuti.

Sensibilizzazione del pubblico

Regola 90

Questa Regola sottolinea l'importanza di sensibilizzare il pubblico e i media ai principi etici che orientano la gestione degli istituti penitenziari. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe intrattenere buoni rapporti con il pubblico e i media locali ed informarli regolarmente sulla realtà quotidiana dell'universo penitenziario. Le amministrazioni penitenziarie dovrebbero incoraggiare i direttori degli istituti penitenziari ad incontrare re-

golarmente gli organismi e le associazioni della società civile, in particolare le organizzazioni non governative, invitandole a visitare gli istituti se lo ritengono opportuno. Anche i rappresentanti dei mezzi di comunicazione e delle collettività locali dovrebbero essere invitati a visitare gli istituti penitenziari, pur adottando le misure necessarie per proteggere la vita privata dei detenuti.

Ricerche e valutazioni

Regola 91

Le presenti Regole rappresentano la terza versione dell'insieme conosciuto dal 1973 con il nome "Regole penitenziarie europee". Queste Regole saranno probabilmente ulteriormente aggiornate in funzione dell'evoluzione della società civile, dell'aumento della giurisprudenza della CEDU e dei rapporti del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. La Regola 91 riconosce questo incoraggiando lo sviluppo di un programma di ricerca e di valutazione che verta sullo scopo della detenzione, sul suo ruolo in una società democratica e sul grado in cui il sistema penitenziario raggiunge la sua missione.

Parte VI

Ispezione e sorveglianza

Regole 92 e 93

Queste Regole tendono a stabilire una chiara distinzione tra l'ispezione degli istituti penitenziari da parte di organismi governativi responsabili dell'utilizzazione effettiva e pertinente del budget stanziato, e il controllo delle condizioni di detenzione e del trattamento dei detenuti da parte di un organismo indipendente.

I rapporti delle ONG nazionali ed internazionali, gli abusi messi in evidenza dal CPT e un certo numero di decisioni della CEDU dimostrano che anche nei paesi dove i sistemi penitenziari sono meglio sviluppati e relativamente trasparenti, la sorveglianza *indipendente* delle condizioni di detenzione e del trattamento dei detenuti è essenziale per la prevenzione dei trattamenti inumani e ingiusti e per il miglioramento della qualità di vita e della gestione degli istituti penitenziari. La creazione di commissioni nazionali e indipendenti di sorveglianza, che si aggiungono ai dispositivi di ispezione governativi, non dovrebbe essere considerata come l'espressione di una sfiducia nei confronti della qualità del controllo governativo, ma come un mezzo supplementare ed efficace per evitare che i detenuti siano vittime di maltrattamenti.

Queste Regole sono conformi alle esigenze del protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti (riferimento UN-CAT : GA res A/RES/57/199, adottato il 18 dicembre 2002), riguardante la creazione e il funzionamento di meccanismi nazionali di prevenzione, denominati in queste Regole "istanze indipendenti di sorveglianza".

Le Regole penitenziarie europee permettono a queste commissioni di sorveglianza di assumere diverse forme. Alcuni paesi optano per un mediatore penitenziario, altri per una commissione nazionale di supervisione. Le Regole non proibiscono la creazione di altri tipi di istanze, a condizione che siano indipendenti ed in grado di svolgere la propria funzione.

Ispezione da parte del governo

Regola 92

Questa Regola usa l'espressione "organismo governativo" che è neutra. Questi organismi possono essere annessi a un ministero, per esempio al Ministero della Giustizia e dell'Interno, o a più ministeri. L'essenziale è che ogni organismo di questo tipo o ogni ispettorato sia creato dalla più alta autorità e dipenda da quest'ultima.

Le modalità di funzionamento degli organismi governativi di ispezione vanno dalla semplice verifica della tenuta dei registri alle visite minuziose e puntuali sul posto, includendo tutti gli aspetti della gestione degli istituti e del trattamento dei detenuti. Bisogna che le conclusioni di queste ispezioni siano comunicate tempestivamente alle autorità competenti e messe a disposizione delle altre parti interessate.

Le presenti Regole non definiscono l'organizzazione dei meccanismi di sorveglianza e la pianificazione delle ispezioni, poiché questi compiti spettano alle autorità governative.

Controllo indipendente

Regola 93

Negli Stati membri del Consiglio d'Europa, la sorveglianza indipendente delle condizioni di detenzione può assumere diverse forme. In alcuni paesi, è un mediatore che detiene il potere necessario per svolgere questo compito; in altri, questa missione è affidata alle autorità giudiziarie che hanno, inoltre, la competenza di ricevere ed evadere i ricorsi dei detenuti. Questa Regola non ha lo scopo di descrivere una sola forma di sorveglianza, ma pone l'accento sulla necessità che questa sorveglianza indipendente sia di grande qualità. Ciò presuppone che queste istanze nazionali di sorveglianza possano contare su un personale qualificato e far ricorso ad esperti indipendenti.

Bisogna che le conclusioni di queste istanze, come pure le eventuali osservazioni formulate dalla direzione dell'istituto interessato, siano portate a conoscenza del pubblico. I rapporti delle istanze di sorveglianza possono contenere proposte e osservazioni relative alla legislazione in vigore o a progetti di legge.

Gli organismi indipendenti di sorveglianza dovrebbero essere incoraggiati a trasmettere copie dei loro rapporti, come pure le risposte dei governi interessati, agli organismi internazionali

competenti ad osservare la situazione penitenziaria o ad ispezionare gli istituti, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Queste informazioni possono aiutare gli organismi internazionali a pianificare le loro visite e permettono loro di avere regolarmente il polso dei sistemi penitenziari nazionali. Considerate le limitate risorse finanziarie e il numero crescente di Stati da visitare, gli organismi internazionali devono basarsi sempre più sui contatti con gli organismi nazionali di sorveglianza indipendenti.

In molti sistemi penitenziari, gli istituti sono ispezionati, in un modo o nell'altro, da commissioni di visitatori, costituite da volontari (professionisti) reclutati nella comunità locale. La maggior parte delle volte, i membri di queste commissioni effettuano a turno delle visite negli istituti penitenziari, consigliano i detenuti in merito alle loro preoccupazioni e alle loro lagnanze e agiscono, nella maggior parte dei casi, come mediatori nei confronti dei responsabili penitenziari per trovare delle soluzioni.

Benché sembri evidente che l'esistenza di commissioni locali garantisca una sorveglianza più intensa e completa, la presa in carico della sorveglianza indipendente da parte di un'istanza nazionale potrebbe risultare sufficiente nei piccoli stati con pochi istituti e una popolazione penitenziaria ridotta.

Parte VII

Detenuti non condannati (imputati)

Status degli imputati

Regola 94

Questa Regola è innanzitutto una definizione. Essa comporta che un detenuto condannato in via definitiva ad una pena detentiva per un reato, ma in attesa di una decisione per un altro reato, dovrebbe essere considerato come condannato.

*Approccio applicabile agli imputati***Regola 95**

Questa Regola descrive in termini positivi l'approccio fondamentale applicabile agli imputati. Essa sottolinea il loro diritto ad un trattamento corretto poiché i loro diritti non possono essere ristretti in quanto non sono stati riconosciuti colpevoli di nessun reato. La CEDU ha sottolineato che questa presunzione si applica anche allo status giuridico che regola i diritti dei detenuti ed il loro trattamento da parte dei sorveglianti (*Iwanczuk c. Polonia* (caso 25196/94) paragrafo 5). Devono beneficiare della protezione dello Stato

Tutti i detenuti non condannati hanno il diritto alla presunzione di innocenza. La disposizione 95.2 enuncia quindi le garanzie supplementari per essi.

La disposizione 95.3 sottolinea che gli imputati hanno il diritto di beneficiare di tutte le protezioni elencate nella Parte II e di partecipare alle attività quali lavoro, attività fisiche e attività ricreative menzionate. La Parte VII ha genericamente lo scopo di aiutare i detenuti non condannati a meglio conoscere ed a esigere le garanzie supplementari cui il loro status dà diritto.

*Locali di detenzione***Regola 96**

Questa Regola riafferma la fondatezza della detenzione in cella individuale (cfr. disposizione 18.5) per quanto attiene ai detenuti non condannati. Dato che il loro periodo di detenzione é spesso abbastanza breve, dovrebbero disporre di celle singole. Nella misura in cui i detenuti non condannati trascorrono spesso molto più tempo in cella degli altri detenuti, queste celle devono essere di dimensioni sufficienti.

Bisogna assicurarsi che anche le persone detenute per poco

tempo possano partecipare alle attività fisiche, alle attività ricreative e alle attività in comune, così come richiesto nella Parte II, in modo da evitare che la sistemazione in cella individuale non si trasformi in un isolamento.

Vestiti

Regola 97

Questa Regola deve essere letta nel contesto della Regola 20. Essa sottolinea che i detenuti non condannati hanno il diritto di indossare i loro abiti. Se non possiedono vestiti adeguati, le autorità penitenziarie devono fornire loro vestiti o uniformi che permettano di distinguerli dai detenuti condannati.

Assistenza legale

Regola 98

Questa Regola ricorda che le autorità penitenziarie devono sforzarsi di prestare assistenza ai detenuti accusati di un reato. Deve essere letta alla luce della Regola 23.

Contatti con l'esterno

Regola 99

Questa Regola sottolinea che le restrizioni concernenti i contatti con l'esterno devono essere meno rigide possibile nel caso dei detenuti non condannati. Questa Regola deve essere letta nel contesto della Regola 24.

Lavoro

Regola 100

Il diritto al lavoro è un diritto spesso trascurato per quanto riguarda i detenuti non condannati, anche se il lavoro non dovrebbe in nessun caso essere obbligatorio. La sola eccezione, in

conformità alle regole di igiene elencate nella disposizione 19.5, riguarda la possibilità di imporre ai detenuti di curare la pulizia della loro persona, dei vestiti e del loro alloggio. La Regola 100 sottolinea l'importanza di fornire anche ai detenuti non condannati la possibilità di lavorare e insiste sulla necessità di garantire un trattamento corretto e di concedere una remunerazione equa.

Accesso al regime dei condannati

Regola 101

Questa Regola riconosce la possibilità, per i detenuti non condannati che lo desiderino, di accedere, prima della decisione del tribunale, allo stesso regime di trattamento e di formazione dei condannati, per esempio nel caso di reati legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo o di natura sessuale. Bisogna informare i detenuti non condannati in merito ai trattamenti e le formazioni di cui possono beneficiare durante il periodo della loro detenzione, affinché ne possano fare richiesta.

Parte VIII

Obiettivi del regime dei condannati

Regola 102

Questa Regola elenca gli obiettivi del regime applicabile ai detenuti in termini semplici e positivi. Essa mette l'accento sull'elaborazione di misure e di programmi per i condannati basati più sullo sviluppo del senso di responsabilità che sulla stretta prevenzione della recidiva.

Questa nuova Regola è conforme alle esigenze degli strumenti internazionali quali l'articolo 10(3) del Patto internazionale sui diritti civili e politici (PIDCP), che stabilisce che « il regime

penitenziario comporta un trattamento dei condannati il cui fine essenziale è il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. » Tuttavia, a differenza del PIDCP, la formulazione utilizzata dalla Regola 102 evita di proposito l'impiego del termine "ravvedimento", che potrebbe conferire al trattamento un carattere moralizzatore. Al contrario, essa pone l'accento sull'importanza di dare ai condannati, spesso provenienti da ambienti svantaggiati, il gusto e i mezzi per condurre una vita responsabile e nella legalità.

A tale proposito la Regola 102 offre lo stesso approccio della Regola 58 delle Regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti. Si tratta di una Regola che favorisce l'applicazione delle regole che seguono. Questa nuova Regola sostituisce le attuali regole 64 e 65, i cui principi generali applicabili a tutti i detenuti sono contenuti nella Parte I e II delle nuove Regole.

Applicazione del regime dei condannati

Regola 103

Questa Regola si discosta dagli obiettivi abituali dei regimi penitenziari per quanto riguarda i detenuti condannati. Insiste sulla necessità di prevedere il loro trattamento e la loro formazione sufficientemente presto affinché possano partecipare alla pianificazione del loro periodo di detenzione approfittando così al massimo dei programmi e delle agevolazioni offerte. La pianificazione della pena vi si iscrive come un elemento cruciale; tuttavia, si ammette che tali piani debbano essere elaborati per i detenuti che scontano una pena di breve durata. E' importante che tale pianificazione si basi su informazioni pertinenti, provenienti da fonti degne di fede e diversificate. Essa deve tener conto delle valutazioni fatte dai servizi dell'esecuzione penale esterna o da altri organismi, se queste valutazioni sono disponibili.

La Regola 103 dà anche un'idea delle diverse strategie possibili per un regime di questo tipo. I programmi (lavoro, istruzione e altre attività) sono menzionati allo stesso modo che nelle altre regole di questa Parte, ma non costituiscono l'unica strategia di-

sponibile. La disposizione 103.5 insiste sull'importanza di prevedere, se necessario, l'intervento di medici, psicologi e di operatori sociali, a complemento di questi programmi.

La disposizione 103.7 precisa che una pianificazione sistematica di regolari permessi penitenziari deve far parte integrante del trattamento generale dei detenuti. La possibilità di beneficiare di congedi dovrebbe essere presa in considerazione nella pianificazione dell'esecuzione della pena per i condannati, non appena divengono definitivi. Questa disposizione si ispira alla Raccomandazione 82(16) del Comitato dei Ministri sui permessi penitenziari, più dettagliata, in particolare al riconoscimento del permesso penitenziario quale fattore importante di reintegrazione sociale.

La disposizione 103.8 prende atto del fatto che i programmi di giustizia riparativa sono vieppiù riconosciuti come mezzi di riparazione diretta o indiretta dell'infrazione commessa, per quei detenuti che desiderano parteciparvi. È importante che questa partecipazione resti volontaria e non costituisca una forma indiretta di punizione che si aggiunge alla pena. Questa disposizione fa riferimento alle norme enunciate dalla Raccomandazione 87(21) sull'aiuto alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione e dalla Raccomandazione (99)19 sulla mediazione in materia penale.

La disposizione 103.9 sottolinea l'importanza della Raccomandazione (2003)23 del Comitato dei Ministri relativa alla gestione da parte delle amministrazioni penitenziarie dei condannati a vita e di altri condannati a pene di lunga durata.

Aspetti organizzativi della reclusione dei condannati

Regola 104

Questa Regola esige che la reclusione dei condannati sia organizzata in modo da facilitare la gestione del loro regime: essi devono essere collocati e ripartiti di conseguenza. La Regola in-

dica come mettere in atto i programmi previsti. Bisogna definire le fasi pratiche e l'eventuale revisione del regime inizialmente deciso per ogni detenuto.

Devono essere tenuti in considerazione gli impatti possibili del trasferimento dei detenuti sui progetti individuali. Al momento dell'arrivo dei detenuti nell'istituto dove sono stati trasferiti, il loro progetto individuale deve essere modificato al fine di prendere in considerazione ogni necessario cambiamento.

Lavoro dei condannati

Regola 105

Questa Regola tratta del lavoro solamente dei condannati. Deve essere letta nel contesto della Regola 26, che regola il lavoro dei detenuti in generale. La Regola 105 riflette l'importanza del lavoro nel regime penitenziario dei condannati, ma sottolinea anche che in nessun caso il lavoro deve costituire una forma di punizione supplementare. Tutte le garanzie enunciate nella Regola 26 valgono anche per i detenuti condannati.

Benché le autorità penitenziarie abbiano ancora il diritto di rendere il lavoro obbligatorio, questo diritto è sottoposto a restrizioni, in particolare le condizioni di lavoro devono essere conformi a tutte le norme e a tutti i controlli applicati all'esterno.

La disposizione 105.4 richiede che tutti i condannati che si offrono volontari per lavorare abbiano diritto ad una remunerazione. Il riconoscimento di questo principio contribuirà a garantire che la possibilità di lavorare non costituisca un pretesto per trattamenti di favore nella distribuzione del lavoro. Incoraggerà inoltre i condannati a offrirsi volontari sia per il lavoro che, per esempio, per la partecipazione ai programmi educativi.

La disposizione 105.5 relativa alla deduzione di una parte della remunerazione dei detenuti per la riparazione offre la possibilità di applicare al regime dei condannati i metodi di giustizia

riparativa indicati alla Regola 103.7.

Istruzione dei condannati

Regola 106

Questa Regola tratta dell'educazione unicamente dei condannati. Deve essere letta nel contesto della Regola 28³ che enuncia le disposizioni generali relative all'istruzione dei detenuti. La Regola 106 sottolinea il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione professionale nel regime dei condannati e insiste sul dovere delle autorità penitenziarie di stabilire dei programmi educativi adeguati e di incoraggiare i detenuti a parteciparvi.

Liberazione dei condannati

Regola 107

La Regola 107.1 completa, per i condannati, le disposizioni della Regola 33 relative alla liberazione dei detenuti in generale. La Regola 107 dovrebbe essere messa in parallelo con la Raccomandazione (2003)22 del Comitato dei Ministri concernente la liberazione condizionale. Come esige quella Raccomandazione, bisogna aiutare i condannati a reinserirsi nella società, nel rispetto delle leggi. I programmi di preparazione alla liberazione dovrebbero focalizzarsi su questo obiettivo e stabilire un legame con la comunità come indicato dalla Regola 107 e, in modo più dettagliato, dalla Raccomandazione (2003)22.

Gli "organismi" menzionati nella disposizione 107.4 comprendono in particolare i servizi di *probation*, poiché se un detenuto è scarcerato in liberazione condizionale, è importante che le autorità penitenziarie cooperino con l'organismo incaricato della

³ *Correzione apportata dal Traduttore.*

supervisione della liberazione condizionale.

Parte IX

Aggiornamento delle Regole

Regola 108

Le conoscenze relative alle migliori prassi penitenziarie evolvono continuamente, ed è fondamentale che le Regole penitenziarie europee tengano conto di tale evoluzione. Bisogna quindi creare un meccanismo che permetta di aggiornare regolarmente le Regole. Questi aggiornamenti si basano sulla ricerca scientifica e su di un esame minuzioso della relazione tra le Regole e gli altri strumenti, norme e raccomandazioni applicabili in materia penitenziaria. La necessità di un aggiornamento delle Regole penitenziarie europee è stata posta dalla Risoluzione 4 della 26^a Conferenza dei Ministri europei della Giustizia (MJU-26 (2005) Risoluzione 4 definitiva, paragrafo 11).



TAVOLE DI RAFFRONTO

tra gli articoli dell'Ordinamento penitenziario italiano e gli articoli delle Regole penitenziarie europee che riguardano gli stessi argomenti oppure materie omogenee.

ORDINAMENTO PENITENZIARIO ITALIANO Legge 26-7-1975 n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà.	REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE Allegato alla Racc. (2006) 2 adottata dal Consiglio d'Europa – Comitato dei Ministri l'11 gennaio 2006.
TITOLO I TRATTAMENTO PENITENZIARIO	Parte I - Principi fondamentali, Parte II - Condizioni di detenzione Parte III - Salute Parte IV - Ordine Parte VII - Detenuti imputati Parte VIII - Detenuti condannati
Capo I Principi direttivi	
1. Trattamento e rieducazione.	Da 1 a 9, 13, 51, 52, 56, 72, 95, 101, 102, 103
2. Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.	
3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.	

4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.	2, 23, 98
4-bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.	53
Capo II Condizioni generali	
5. Caratteristiche degli edifici penitenziari.	17
6. Locali di soggiorno e di pernottamento.	18, 96
7. Vestiario e corredo.	20, 21, 97
8. Igiene personale.	19
9. Alimentazione.	22
10. Permanenza all'aperto.	27-comma 1
11. Servizio sanitario.	12,16a, 34-co2 e 3, 36, da 39 a 48, 89
12. Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione.	27, 28-co 5 e 6, 99
Capo III Modalità del trattamento	
13. Individualizzazione del trattamento.	16, 25, 37, 38, 101, 102, 103, 104
14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.	10-co2, 17, 18
14-bis. Regime di sorveglianza particolare.	53
14-ter. Reclamo.	53-co.7, 70
14-quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare.	51, 53

15. Elementi del trattamento.	Da 24 a 29, 105, 106
16. Regolamento dell'istituto.	30
17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa.	7, 24, 29, 90, 91, 99, 107
18. Colloqui, corrispondenza e informazione.	24, 99
18-bis. Colloqui a fini investigativi.	24-co3
18-ter. Limitazioni e controlli della corrispondenza.	53, 70, 99
19. Istruzione.	28, 106
20. Lavoro.	26 , 100, 103, 105
20-bis. Modalità di organizzazione del lavoro.	26 , 100, 105
21. Lavoro all'esterno.	26-co.9, 105
21-bis. Assistenza all'esterno dei figli minori.	34, 36
22. Determinazione delle mercedi.	26
23. Remunerazione e assegni familiari.	26 -co. 13, 100, 105
24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.	26 , 105-co.5
25. Peculio.	26 -co.11 e 12 , 31 -co.5
25-bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.	26 -co.17
26. Religione e pratiche di culto.	29
27. Attività culturali, ricreative e sportive.	27
28. Rapporti con la famiglia.	24, 17-co.1

29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.	15, 24 -co.6, 8 e 9
30. Permessi.	24-co.7
30-bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi.	70
30-ter. Permessi premio.	103-co.6
30-quater. Concessione dei permessi premio ai recidivi.	103-co.6
31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati.	52 -co. 3, 103-co.3
Capo IV Regime penitenziario	
32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno.	15, 25 , 30 , 49, 50, 59, 62, 105-co.5
33. Isolamento.	43, 60-co.5
34. Perquisizione personale.	54
35. Diritto di reclamo.	61, 70
36. Regime disciplinare.	Da 56 a 63, 70 -co.4, da 71 a 75
37. Ricompense.	5
38. Infrazioni disciplinari.	57-co.2a
39. Sanzioni disciplinari.	57-co.2c, 60
40. Autorità competente a deliberare le sanzioni.	57-co.2d
41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.	da 64 a 69
41-bis. Situazioni di emergenza.	53, 70

42. Trasferimenti.	17, 24-co.8 e 9, 32, 46
42-bis. Traduzioni.	32, 46
43. Dimissione.	33, 107
44. Nascite, matrimoni, decessi.	24-co.9
Capo V Assistenza	
45. Assistenza alle famiglie.	24-co. 5
46. Assistenza post-penitenziaria.	33, 107
Capo VI Misure alternative alla detenzione e remissione del debito. (Articoli da 47 a 58-quater)	
TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA (Articoli da 59 a 91)	Parte V - Direzione e personale (Articoli da 71 a 91) Parte VI - Ispezioni e controlli (Articoli 92 e 93)
Capo I Istituti penitenziari	
59. Istituti per adulti.	10, 11, 14, 35, 36, 55
60. Istituti di custodia preventiva.	10-co.2
61. Istituti per l'esecuzione delle pene.	10-co.2
62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.	10, 12, 47
63. Centri di osservazione.	48, 91
64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.	17-co.2

65. Istituti per infermi e minorati.	46, 47
66. Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.	71
67. Visite agli istituti.	92, 93
Capo II Giudici di sorveglianza (Artt. da 68 a 70-ter)	
Capo II-bis Procedimento di sorveglianza (Artt. da 71 a 71-sexies)	
Capo III Esecuzione penale esterna ed assistenza (Articoli da 72 a 78)	
Capo IV Disposizioni finali e transitorie (Artt. da 79 a 91 fra cui l'art. 80 sul personale dell'amministrazione penitenziaria).	
	Parte IX - L'aggiornamento delle Regole (Art. 108).



Bibliografia

Paola Comucci e Adonella Presutti (a cura di), *Le Regole penitenziarie europee*, Giuffrè Editore, Milano 1989.

Guy De Vel, *Discorso di apertura in occasione della Conferenza ad hoc dei Direttori di Amministrazione Penitenziaria e dei Servizi per le misure alternative*. Roma, 25-27 novembre 2004.

Giovanni Tamburino, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia, *“Le nuove Regole penitenziarie europee: il contributo italiano”*, (documento presentato nel corso della Conferenza ad hoc dei Direttori di Amministrazione Penitenziaria e dei Servizi per le misure alternative. Roma, 25-27 novembre 2004)

Stampa a cura del



Il Profumo delle Parole

presso la Casa Circondariale di Bologna